



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA**

*Facoltà di Giurisprudenza*

**ISTITUTO DI STORIA, FILOSOFIA DEL DIRITTO E DIRITTO**

**ECCLESIASTICO**

**DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CANONISTICHE ED**

**ECCLESIASTICISTICHE**

**XXIII CICLO**

**LA LEGISLAZIONE ALBANESE IN MATERIA RELIGIOSA.**

**FRA PASSATO E PRESENTE.**

Tutor:

Chiar.mo Prof. Daniele Arru

Dottoranda:

Dorentina Merkuri

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Paolo Picozza

## Indice

<i>INTRODUZIONE</i>	p. 3
---------------------	------

### ***CAPITOLO I***

#### *L'ALBANIA DALLA PROCLAMAZIONE DELL'INDIPENDENZA NEL 1912 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE*

1. Il sofferto percorso dell'Albania verso l'Indipendenza	p. 6
2. Il caso dell'Albania nella Conferenza degli Ambasciatori a Londra	p.14
3. La successione di governi e il Regno d'Albania	p.18
4. Le religioni in Albania in seguito all'Indipendenza	p.21
5. La posizione Zogista in materia religiosa	p.27
6. L'unione al Regno d'Italia	p.33

### ***CAPITOLO II***

#### *LA LEGISLAZIONE IN MATERIA RELIGIOSA NELL'ALBANIA COMUNISTA*

1. Premessa. L'avvento del regime comunista in Albania.	p. 39
2. La Costituzione del 1946.	p. 41
3. Il Decreto sulle confessioni religiose del 1949.	p. 47

4. Il Decreto abrogativo della libertà religiosa del 1967	p. 51
5. I Decreti sulla nuova onomastica del 1975	p. 56
6. La Costituzione del 1976	p. 58
7. Il Codice penale del 1977	p. 62
8. La fase finale del regime comunista.	p.64

### ***CAPITOLO III***

#### ***LA LEGISLAZIONE IN MATERIA RELIGIOSA NELL'ALBANIA***

##### ***DEMOCRATICA***

1. Premessa. L'avvento del regime democratico in Albania.	p. 67
2. La Legge Costituzionale numero 7491 del 1991	p. 74
3. La legge sui Diritti e Libertà dell'Uomo del 1993	p. 77
4. La Costituzione del 1998	p. 81
5. La condizione giuridica delle confessioni religiose	p. 90
6. Gli Accordi fra la Repubblica d'Albania e Santa Sede	p. 100
7. Gli Accordi tra lo Stato albanese e le Comunità religiose del 2008	p.107
8. Le minoranze religiose in Albania.	p.112

<b><i>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</i></b>	p. 121
---	--------

<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	p.124
----------------------------	-------

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	p.193
---------------------	-------

### **INTRODUZIONE.**

La legislazione albanese in materia religiosa, costituisce oggetto del presente studio, a partire dal 1912, anno in cui l'Albania si è costituita come Stato indipendente e sovrano.

Vista l'ampiezza della legislazione in materia religiosa, il lavoro si dividerà in tre capitoli.

Il primo capitolo comprende la storia dell'Albania dall'Indipendenza fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, soffermandosi su vicende importanti e indispensabili per una più corretta informazione e comprensione del fenomeno religioso albanese. Ricorderemo come l'Albania è riuscita ad acquistare la sua indipendenza nel 1912. E parleremo delle quattro correnti religiose presenti nel territorio albanese, del principato d'Albania, della Repubblica d'Albania e del Regno di Zogu. Concluderemo il capitolo parlando dell'unione dell'Albania al Regno d'Italia (1939-1943).

Il secondo capitolo si occupa della legislazione comunista albanese in materia religiosa, tenendo presente il fatto che mi riferirò a testi normativi da me tradotti, in quanto non ho trovato quasi nessun autore albanese o straniero che abbia scritto sulla suddetta legislazione, se non in linea generale. Vedremo come Hoxha attraverso la sua politica antireligiosa riuscirà a dichiarare e a fare della Repubblica Popolare Socialista d'Albania, l'unico Stato ateo al mondo. Vedremo come nonostante ciò, egli non riuscisse a sradicare del tutto le

religioni dagli albanesi ed altresì avremo modo di richiamare la crisi e il declino del regime comunista in Albania e la lenta riapertura dell'Albania ai diritti e alle libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, il diritto di associazione, la libertà religiosa ecc.

Nel terzo capitolo ci occuperemo della lenta costituzione dello Stato democratico albanese, con il riaffermarsi di principi quali la divisione dei poteri, il multipartitismo, la libera iniziativa economica e la riammissione della proprietà privata.

Vedremo come lo Stato albanese in questi vent'anni di transizione democratica si è del tutto distaccato dalla precedente politica comunista in materia religiosa. Sin da subito, infatti, fu affermata costituzionalmente la libertà di coscienza e di religione e furono ripristinati gli edifici di culto. La riapertura di questi edifici fu accolta con entusiasmo dalla popolazione e le chiese e le moschee furono da subito affollate dai fedeli.

L'Albania fu inoltre invasa da missionari religiosi che avevano lo scopo di svolgere attività di proselitismo.

Vedremo inoltre, come il legislatore albanese abbia provveduto in questi ultimi anni a colmare le lacune della legislazione in materia religiosa, con particolare attenzione alla stipula degli Accordi con la Santa Sede e con le altre tre maggiori confessioni religiose del Paese.

Da ultimo il lavoro si propone di considerare se ed in quale modo il principio

della libertà di coscienza e di religione, oramai costituzionalmente garantito, trovi applicazione nella attuale legislazione albanese, con riferimento anche alle minoranze religiose, entrate nella realtà albanese in seguito al riconoscimento del diritto della libertà religiosa.

## CAPITOLO I

### L'ALBANIA DALLA PROCLAMAZIONE DELL'INDIPENDENZA NEL 1912 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

#### 1. Il sofferto percorso dell'Albania verso l'Indipendenza

All'espansione turca, in seguito alla sconfitta dell'alleanza antiottomana nella battaglia detta del *Kosovo Polje* del 1389<sup>1</sup>, fece da scudo anche la lunga resistenza albanese.

Nonostante la dura lotta del popolo albanese, guidata dal principe di Kruje Gjergj Kastrioti Skenderbeu<sup>2</sup> dal 1443 al 1479, anche il principato dell'Albania era destinato a cadere definitivamente nelle mani degli invasori ottomani. Questo accade esattamente 10 anni dopo la morte dell'eroe albanese Scanderbeg<sup>3</sup>.

L'Albania sarà invasa dai turchi e devastata, e ciò segnerà l'inizio del blocco di ogni forma di progresso civile ed economico del Paese che durerà cinque lunghi secoli.

---

<sup>1</sup> Alleanza composta da ungheresi, bulgari, rumeni, polacchi, serbi e albanesi che diede luogo alla famosa battaglia del Kosovo nel 1388. Vista la consistenza delle armate turche le truppe dell'alleanza saranno sconfitte senza difficoltà.

<sup>2</sup> Eroe nazionale albanese, Giorgio Castriota Scanderbeg (1405-1468), nacque a Kruje città nel cuore dell'odierna Albania, che era allora sotto il dominio turco del sultano Murat II. Figlio del principe di Kruje Gjon Kastrioti diresse la guerra degli albanesi contro l'impero ottomano per un quarto di secolo. Sotto la sua direzione la lotta degli albanesi si caratterizzò per l'alto livello di organizzazione, segnando lo sviluppo politico del paese e l'identità nazionale degli albanesi.

<sup>3</sup> Nella letteratura di alcuni Paesi, nei poemi e nelle parole, Scanderbeg e gli albanesi erano visti come difensori dell'Europa. Non vi sono dubbi che la guerra albanese del XV secolo, capeggiata da Scanderbeg, divenne ostacolo alla deportazione ottomana verso l'Europa, fatto riconosciuto dai contemporanei., . **SULSTAROVA E.**, "*Arratisje nga lindja: orientalizmi ne Shqiperi nga Naimi te Kadare*", Globic Press 2006, p. 4 [Scappando dall'est: l'orientalismo in Albania da Naim Frasheri a Ismail Kadare].

Si ebbero vari tentativi insurrezionali contro il dominio Ottomano, inizialmente con Ali Pashe Tepelena (1740-1822), seguite poi da altri tentativi tra il 1830 e il 1847, ma prima che l'Albania avesse la sua indipendenza dovettero passare altri settant'anni.

Le scintille iniziali della guerra balcanica del 1912<sup>4</sup> furono innescate anche dalle rivolte albanesi dirette a contrastare la politica rivoluzionaria dei "Giovani Turchi"<sup>5</sup>, che mirava al consolidamento dell'Impero ottomano.

Nello stesso anno susseguì una crisi balcanica, dovuta all'indebolimento della Turchia in seguito anche alla guerra italo-turca (1911-1912)<sup>6</sup>. L'indebolimento dei turchi portò al riavvicinamento della Serbia e della Bulgaria sotto la spinta della Russia e alla creazione della prima Lega Balcanica a cui aderirono il Montenegro e la Grecia. La nuova lega dichiarò guerra all'impero ottomano dando inizio alla Prima Guerra Balcanica.

L'inizio della guerra creava per gli albanesi una condizione contraddittoria e paradossale. Da un lato era imminente la fine della lunga oppressione ottomana, tanto desiderata dagli albanesi, d'altro canto sembrava chiudersi la strada per la liberazione definitiva del paese, in quanto la Serbia e la Grecia miravano ad espandersi nei territori albanesi.

---

<sup>4</sup> In seguito al riconoscimento ottomano dell'autonomia amministrativa albanese, la Serbia, la Grecia, la Bulgaria formarono l'Alleanza Balcanica. Questi erano concordi circa la divisione degli territori albanesi e in seguito, l'8 ottobre 1912, dichiararono guerra alla Turchia.

<sup>5</sup> Movimento composto da intellettuali ed ufficiali che volevano trasformare l'impero, molto arretrato dal punto di vista economico, in una moderna monarchia costituzionale. Nell'estate del 1908 alcuni ufficiali marciarono con il loro esercito contro Istanbul, costringendo il Sultano a concedere una Costituzione.

<sup>6</sup> La guerra per il possesso della Tripolitania e Cirenaica. L'Italia, governata all'epoca da Giovanni Giolitti, inviò un contingente di 100.000 uomini e nel 1912 i Turchi furono costretti a firmare la pace di Losanna, con la quale cedevano il territorio libico all'Italia, mantenendo però una sovranità religiosa sulle popolazioni musulmane del luogo.



Le vittorie degli stati balcanici sull'impero ottomano, obbligarono le Grandi Potenze a rivedere la loro decisione sul mantenere inalterato lo status quo dei Balcani. Alla fine di ottobre, nei circoli diplomatici e nella stampa europea, si discuteva di necessità di revisione dei confini territoriali degli Stati della penisola balcanica, a favore degli Alleati.<sup>7</sup>

In questo quadro europeo, i patrioti albanesi all'estero decisero di intraprendere una nuova azione politica accanto alla "Società nera per la Salvezza"<sup>8</sup>. Il fine di questa iniziativa era la salvezza dell'Albania, la conservazione della sua integrità territoriale e la costituzione di un'Assemblea Costituente per decidere le sorti del Paese.

L'azione fu intrapresa da Ismail Qemali e Luigj Gurakuqi, convinti di avere l'appoggio della Triplice Alleanza (Germania, Austria-Ungheria, Regno d'Italia). I patrioti albanesi andarono da Istanbul a Bucarest, dove il 5 Novembre del 1912 si riunì la rappresentanza albanese presente nella città. Le decisioni prese in questo incontro riguardavano: la costituzione di un "comitato dirigente" che si occupasse di governare il paese; la costituzione di un comitato che avrebbe difeso dinnanzi ai governi delle Grandi Potenze "i diritti nazionali e locali del popolo albanese"; la costituzione di un altro comitato a Bucarest, con il compito di dirigere le azioni degli altri due comitati dentro e fuori il territorio albanese con il fine superiore di aiutare la patria. I patrioti non dissero chiaramente se avrebbero chiesto l'autonomia o l'indipendenza innanzi alle

---

<sup>7</sup> **AKADEMIA E SHKECAVA E SHQIPERISE**, "Historia e popullit Shqiptar II Rilindja Kombetare-vitet 30 te shek. XIX-1912", p. 508, Editore Toena, Tirana 2002.

<sup>8</sup> In albanese "Shoqeria e zeze per shpetim", organizzazione nazionale patriottica segreta fondata nel 1911, allo scopo di unificare i quattro Vilaiet turchi ( Vilaiet del Kosovo, Vilaiet di Scutari, Vilaiet di Monastire, Vilaiet di Giannina) sotto un'unica politica autonoma con il suo governo e parlamento.

Grandi Potenze. Al riguardo si sarebbe deciso in seguito, a seconda delle circostanze e con riguardo alla posizione che avrebbero tenuto le Potenze circa la questione albanese.

Allo scopo di definire la questione e per esporre le richieste degli albanesi, il comitato per l'Europa guidato da Ismail Qemali, si recò a Vienna, dove ebbe contatti con l'ambasciatore inglese Berhtold e l'ambasciatore italiano. Durante il tragitto, Ismail Qemali prese atto di quanto stava succedendo in Albania e del lavoro intrapreso dal comitato per riunire l'Assemblea Nazionale. Nel colloquio con l'ambasciatore inglese, I. Qemali dichiarò che presto sarebbe partito per Valona dove avrebbe partecipato all'Assemblea Costituente dei rappresentanti del popolo albanese; che gli albanesi erano decisi nella difesa della patria; che avrebbero lottato fino all'ultimo pur di non permettere la frantumazione del territorio albanese; facendo notare che un'Albania "autonoma" avrebbe precluso l'intervento dell'Austria e dell'Italia nei Balcani. L'idea dell'Assemblea Costituente albanese, che poi avrebbe esposto le sue richieste alle Grandi Potenze era stata accolta con favore dal governo di Vienna, e Berhtold avvisò I. Qemali che Vienna sosteneva l'idea di un'Albania autonoma. Lo stesso pensiero era condiviso anche dalle altre Potenze. L'autonomia però non era più opportuna, vista la condizione dell'Impero Ottomano, sconfitto su tutti i fronti dagli alleati balcanici. Inoltre la Serbia e la Grecia erano penetrate sempre di più nel paese al fine di soddisfare le proprie

mire espansionistiche. La Serbia aveva invaso l'Albania al Nord e la Grecia al Sud, riducendo il paese a un solo pezzo di terra intorno alla città costiera di Valona.

In considerazione di quanto accadeva, la soluzione più adeguata della questione albanese, era la proclamazione dell'Indipendenza. A questa conclusione era giunta la delegazione di patrioti albanesi guidato da Ismail Qemali, che il 19 Novembre del 1912, a Trieste e dove aveva dichiarato che “..immediatamente dopo il loro ritorno in Albania avrebbero proclamato l'Indipendenza dell'Albania e avrebbero provveduto ad eleggere un governo provvisorio”<sup>9</sup>. Da Trieste I. Qemali mandava un telegramma al comitato di Valona che si occupava della riunione dell'Assemblea Costituente, nella quale chiedeva allo stesso di provvedere a riunire tutti i delegati del popolo albanese. L'idea dell'indipendenza e della riunione dell'Assemblea Costituente, istaurò un clima di grande entusiasmo in Albania, dove il terreno era stato già preparato dai gruppi nazionalisti presenti nel territorio. Questi gruppi si erano già riuniti ed avevano indicato Valona come centro degli incontri della rappresentanza albanese.

La delegazione diretta da Ismail Qemali, rientrò a Durazzo il 21 Novembre dove insieme ai patrioti presenti nella città innalzarono la bandiera albanese. Ma le autorità ottomane, aiutate dai nemici del Movimento Nazionale Albanese, riuscirono, anche se momentaneamente, a contrastare l'azione dei

---

<sup>9</sup> **AKADEMIA E SHKECAVA E SHQIPERISE**, “*Historia e popullit Shqiptar II Rilindja Kombetare-vitet 30 te shek. XIX-1912*”, p. 509, Editore Toena, Tirana 2002

patrioti. Il Comando turco di Giannina si attivò per catturare I. Qemali, ma senza successo e presto dovette rinunciare all'idea.

L'amministrazione turca che ancora non era stata raggiunta dagli eserciti balcanici, nel complesso non era in grado di contrastare il movimento albanese. I turchi erano spaventati dal conflitto armato con gli albanesi, in un tempo in cui erano perseguiti dagli alleati balcanici e quando l'unica via di scampo, verso l'Occidente era l'Albania.

Accompagnato dai delegati di Durazzo, di Shijak, di Tirana, I. Qemali partì per Kavaja. Da lì giunse a Fier dove incontrò i delegati del Kosovo. Tutti insieme, il 25 Novembre giunsero a Valona, dove furono accolti tra la gioia e i festeggiamenti del popolo della città. Nei suoi ricordi Qemali tra l'altro scrive “ Un fuoco santo patriottico aveva invaso la città dove ero nato e il popolo mi salutava ovunque con entusiasmo e gioia”.

Il primo compito che Qemali dovette affrontare già dal 26 Novembre era l'organizzazione delle forze armate. A tal fine elesse un comitato organizzativo e con una circolare diretta ai consigli degli anziani dei paesini, dettava di mobilitare le persone più capaci alle armi e tenerle pronte per ogni evenienza. Nel frattempo l'esercito serbo avanzava velocemente nel Paese e si avvicinava sempre più a Durazzo, Tirana, Kruja e Elbasan. Ciò portò i gruppi patriottici presenti in queste città a proclamare l'Indipendenza il prima possibile per porre le autorità dell'esercito serbo innanzi al fatto compiuto. Elbasan proclamò

l'Indipendenza per prima il 25 di Novembre, all'indomani l'indipendenza fu proclamata anche da Durazzo e Tirana e il 27 di Novembre anche da Kavaje, Peqin, e Lushnje.

L'avanzare dell'esercito serbo nel paese fu la causa principale del fatto che il 2 novembre i delegati albanesi presenti a Valona decisero di riunirsi nell'Assemblea Nazionale anche se non erano ancora arrivati i delegati di alcune regioni del paese.

Il 28 novembre alle ore 14.00, si riunì a Valona l'Assemblea Costituente. Alla prima riunione dell'Assemblea parteciparono 37 delegati, ai quali si aggiunsero nei giorni seguenti altri 63 delegati che rappresentavano tutte le ragioni del paese. La maggior parte di questi delegati erano membri attivi del Movimento Nazionale Albanese. Il 29 Novembre si aggiunse Isa Boletini con 400 guerrieri Kosovari.

La partecipazione all'Assemblea di delegati da tutto il paese, comprese anche le regioni occupate dagli eserciti degli Alleati, diede alla stessa il carattere di un'assemblea nazionale comprensiva di tutti gli albanesi. L'Assemblea era l'espressione unanime della volontà di tutti gli albanesi di riunirsi in un proprio Stato nazionale, che doveva comprendere tutto il territorio albanese.

L'Assemblea scelse come Presidente Ismail Qemali, che tenne un discorso sugli anni passati sotto il dominio turco e sulla dura lotta degli albanesi per acquisire i loro diritti. Egli precisò che, date le circostanze create dalla Guerra

balcanica, “l’unica strada di salvezza per il paese è la separazione dell’Albania dalla Turchia”.<sup>10</sup>

La proposta del presidente fu accolta positivamente dai delegati unanimi che sottoscrissero il documento storico dell’Indipendenza dell’Albania, dove tra l’altro era scritto “ L’Albania da oggi sarà separata, libera ed indipendente”<sup>11</sup>.

In seguito la bandiera albanese fu innalzata dinnanzi a migliaia di persone riunite fuori dalla sede dove si era riunita l’Assemblea. L’entusiasmo attraversava le città, dove si cantavano inni ai patrioti. L’Assemblea di Valona tra l’altro elesse anche il Governo provvisorio albanese capeggiato da I. Qemali.

La proclamazione dell’Indipendenza era atto d’importanza vitale per l’Albania e gli albanesi. Da un lato essa determinava la fine di un’ intera epoca di lotte e tentativi secolari diretti a liberarsi definitivamente degli invasori stranieri, alla conservazione dell’integrità del territorio e alla formazione di uno Stato libero albanese. Dall’altro si apriva un’altra epoca, di nuove lotte volte alla difesa dell’Indipendenza proclamata dalle minacce esterne ed interne, per assicurare l’unione nazionale e per stabilire l’ordine democratico. Nell’ atto della proclamazione dell’Indipendenza del 28 Novembre 1912 era sancito il diritto incontestabile storico del popolo albanese di essere unito, libero e indipendente nel proprio territorio. Questo diritto trovava la sua origine nel suo essere popolo con una propria identità storica, etnica, linguistica e culturale difesa con

---

<sup>10</sup> **AKADEMIA E SHKECAVA E SHQIPERISE**, “*Historia e popullit Shqiptar II Rilindja Kombetare-vitet 30 te shek. XIX-1912*”, Editore Toena, Tirana 2002, p. 511

<sup>11</sup> *Atto della Proclamazione dell’Indipendenza albanese* , Valona 28 Novembre 1912.

sacrifici innumerevoli nel corso di molti secoli. L'Assemblea di Valona mise le fondamenta del nuovo Stato Sovrano Albanese.

Per assicurarsi questa vittoria, il popolo albanese dovette combattere a lungo contro i dominatori turchi e le mire espansionistiche delle potenze straniere.

Il viaggio dell'Albania verso l'indipendenza fu sofferto e le sue battaglie contro il dominio straniero non ebbero subito successo per una serie di circostanze politiche interne ed esterne al paese.<sup>12</sup>

La Proclamazione dell'Indipendenza dell'Albania, anche se non riuscì a riunire in un unico Stato tutti i territori albanesi, fondò, dopo cinque secoli di schiavitù, uno Stato Indipendente Albanese. Tale atto è l'evento di maggior rilievo, unico nella storia del popolo albanese del XX secolo.

L'evento storico del 28 Novembre 1912 era la premessa politica fondamentale per costruire su basi moderne l'organizzazione del Paese e per un più rapido sviluppo economico, sociale e culturale.

## **2. Il caso Albania nella Conferenza degli ambasciatori a Londra**

---

<sup>12</sup> L'Albania insieme alla Macedonia, fu l'ultimo Stato dei Balcani ad essere liberato dalla dominazione turca, in un tempo in cui gli altri Stati balcanici godevano della loro indipendenza politica da decenni. Tale ritardo era dovuto a fattori economici, sociali e politici che senza dubbio avevano influenzato la costituzione e l'azione del Movimento Nazionale Albanese per la liberazione. L'arretratezza economica e sociale del paese era senz'altro uno dei fattori che influenzarono il ritardo albanese nella proclamazione dell'indipendenza, ma il fattore esterno era senza dubbio causa fondamentale nel suddetto ritardo. Il popolo albanese, infatti, è sempre stato solo, senza alleati o aiuti esterni nella sua lotta, per di più gli Stati confinanti facevano quanto in loro potere per contrastare il Movimento Nazionale Albanese per la liberazione, iniziando da pressioni politiche per giungere a dei veri e propri interventi bellici. Anche le Grandi Potenze che avevano aiutato e sostenuto l'acquisto dell'indipendenza degli altri Stati balcanici, erano rimaste indifferenti alla questione albanese. Ciò in quanto, gli albanesi convertiti all'islam, erano per la maggior parte musulmani, perciò visti dagli altri Stati e soprattutto dalla Russia, come un popolo straniero più vicino alla Turchia islamica. In questo quadro, l'Albania si appoggiava solo sulle proprie forze per raggiungere i propri fini e solo in seguito alla creazione di un quadro internazionale favorevole, quando le Grandi Potenze sarebbero entrate in conflitto tra loro, potevano agire per l'Indipendenza.

All'inizio del conflitto balcanico, la questione albanese era al centro della lotta diplomatica tra le Grandi Potenze. Le Potenze maggiormente interessate alla questione erano l'Austria - Ungheria, l'Italia e la Russia. Le prime due erano per un Albania autonoma e di larghi confini ma che rimanesse sotto la loro influenza. L'Albania era vista dall'Austria – Ungheria come recinto contro l'espansione slava nella Penisola, come ponte necessario di sbocco a Salonicco, per l'Italia invece era una base necessaria alla sua espansione verso l'Est.<sup>13</sup>

Le due potenze si unirono, nascondendo temporaneamente il loro interesse per l'Albania. La Russia d'altro canto cercava di aumentare la sua influenza nei Balcani favorendo l'allargamento dei confini degli Stati slavi in Albania. La Russia era a favore di una divisione delle terre albanesi e per la loro spartizione tra gli Stati confinanti (Grecia e Serbia).

Date le circostanze, era inevitabile l'intervento dell' Austria-Ungheria. Il governo di Vienna stabilì le sue truppe al confine serbo, minacciando la guerra alla stessa Serbia. Preoccupate per le sorti della “pace europea”, le Grandi Potenze si riunirono segretamente per confrontarsi e per trovare un accordo comune. Durante questi incontri in retroscena si giunse in linea generale a un compromesso, mediante rinunce e concessioni reciproche.

La Russia rinunciò ai suoi piani sulla frantumazione del territorio albanese e la spartizione dello stesso tra gli stati alleati vincitori della guerra balcanica, concordando con l'idea della creazione di uno Stato albanese autonomo. Fra

---

<sup>13</sup> **AKADEMIA E SHKENZAVE E SHQIPERISE**, “*Historia e Popullit Shqiptar III – Periudha e Pavarsise 28 Nentor 1912 – 17 Prill 1939*”, p. 19, Editore Toena, Tirana 2007.



l'altro accettò di non insistere con la richiesta di uno sbocco territoriale della Serbia nell'Adriatico. L'Austria – Ungheria, che anche in precedenza vedeva l'autonomia dell'Albania come una soluzione possibile alla questione albanese, si unì alla richiesta della Russia con il forte sostegno anche della Francia. Vienna prometteva alla Russia che nello stabilire i territori dello Stato albanese si sarebbe tenuto conto anche del “diritto di compensazione territoriale” a favore degli alleati balcanici che avevano vinto la guerra. Il popolo albanese veniva condannato a priori a soffrire le conseguenze di una guerra che non aveva né proclamato e né perso.

Il compromesso raggiunto tra i due Stati rivali nella questione albanese durante le trattative segrete, mise le basi per un'azione politica unificata delle Sei Potenze contro gli alleati balcanici. Non solo l'Austria – Ungheria con la Triplice Alleanza, ma anche la Russia con le altre Potenze dell'Antanta<sup>14</sup>, iniziarono ad esercitare pressione politica sugli Stati balcanici in modo che questi rivedessero la loro politica espansionistica.

Trovandosi innanzi alle pressioni delle Potenze e alla lotta del Movimento Albanese in difesa del proprio territorio, gli Alleati balcanici erano obbligati ad accettare l'autonomia dell'Albania, dichiarando tra l'altro che avrebbero accettato la decisione delle Grandi Potenze concernente la definizione dei confini del nuovo Stato.

Ritenendo che la soluzione del caso Albania fosse di competenza esclusiva

---

<sup>14</sup> Alleanza tra Inghilterra, Francia e Russia (1907 - 1917), diventò un'alleanza militare che mise le basi delle forze Alleate nella Prima Guerra Mondiale. L'Antanta si alleò contro il potere centrale della Germania e della Austria – Ungheria.

delle Grandi Potenze, nessuna di quest'ultime rispose direttamente o ufficialmente alle richieste telegrafiche che Ismail Qemali fece il 28 Novembre del 1928 per il riconoscimento dell'indipendenza dell'Albania.

Trovandosi più o meno d'accordo sulla questione albanese, le Grandi Potenze decisero di riunirsi ufficialmente a Londra al fine di analizzare i problemi posti dalla Guerra Balcanica.

La Conferenza degli ambasciatori iniziò i suoi lavori il 17 dicembre del 1912. Il caso Albania fu discusso nei suoi due principali aspetti: il futuro politico dell'Albania e la definizione dei confini.

I sei ambasciatori decisero nella prima sessione a favore dell'autonomia albanese ma ancora sotto la sovranità del sultano. Ci vollero mesi di tentativi e compromessi nonché la costante minaccia di una guerra imminente prima che la Conferenza riconoscesse l'Indipendenza dell'Albania.

La sua decisione finale fu proclamata il 29 luglio del 1913.

Il trattato del 29 Luglio proclamava l'Albania principato autonomo, sovrano ed ereditario (art. 1); ogni legame di sovranità con la Turchia era escluso (art. 2); l'Albania diventava Stato neutrale dietro la garanzia delle Grandi Potenze (art. 3). Veniva, inoltre, nominata una "Commissione di Controllo internazionale per l'Albania", costituita da un rappresentante per ciascuna potenza europea e da un rappresentante albanese. La commissione avrebbe supervisionato l'organizzazione del governo albanese, le sue finanze e l'amministrazione

pubblica per 10 anni (artt. 4, 5, 6).

A capo dell'Albania ci sarebbe stato un principe, il quale sarebbe stato nominato dalle Grandi Potenze entro sei mesi (art. 7). La tranquillità e l'ordine pubblico del paese sarebbero stati garantiti da ufficiali stranieri (art. 8), scelti tra le file dell'esercito della Svezia<sup>15</sup>.

Il trattato del 29 Luglio 1913 emanato dalla Conferenza degli Ambasciatori delle Sei Grandi Potenze riunite a Londra, è il principale atto internazionale di riconoscimento dell'Indipendenza albanese.

### **3. La successione di governi e il Regno d'Albania**

Nel 1913 una commissione delegata dalla Conferenza degli ambasciatori riconobbe alla Serbia, alla Grecia e al Montenegro parti del territorio albanese. Anche l'Italia diede il suo riconoscimento ufficiale, cosa che fece inasprire i suoi rapporti con l'Austria - Ungheria. La gara d'influenza in Albania aveva reso sempre più difficile la collaborazione tra l'Italia e l'Austria. La presenza Austro - Ungarica si poneva come antagonista all'Italia, condizionando il nuovo governo albanese.

Il nuovo modello di società albanese, simile al modello occidentale, e il tentativo di una riforma agraria suscitò l'opposizione dei bey musulmani, come Esat Pasha Toptani, che costrinse Ismail Qemali a dimettersi nel 1914.

Il 28 dicembre 1914 l'Italia occupò Valona. Durante il primo conflitto

---

<sup>15</sup> **AKADEMIA E SHKENZAVE E SHQIPERISE**, *“Historia e Popullit Shqiptar III – Periudha e Pavarsise 28 Nentor 1912 – 17 Prill 1939”*, p. 28, Editore Toena, Tirana 2007

mondiale, le operazioni belliche condussero l'Albania nell'anarchia totale. Essa fu attraversata da ben sette differenti eserciti e, alla fine, fu occupata da serbi, italiani e greci. Solo alla fine del conflitto, l'Albania vide il ripristino dei confini stabiliti nel 1913, senza riuscire ad ottenere l'Epiro settentrionale che fu assegnato alla Grecia. Un accordo italo - albanese del 3 agosto 1920 consentì all'Italia la permanente occupazione dell'isola di Saseno.<sup>16</sup> La conferenza di Londra del 1921 confermò l'indipendenza dell'Albania, come Stato sovrano entro i confini stabiliti nel 1913, confini che con molte difficoltà furono ripristinati nel 1926.

Nel 1922, al governo albanese di Sulejman bey Delvina subentrava nel 1922 il governo di Ahmet Zogu, già ministro degli Interni. Zogu adottò una forma di governo antidemocratica, mescolando elementi di modernità e una concezione politica feudale e dispotica. La sua carriera politica fu molto veloce. L'assassinio di Esat Pasha Toptani fece sì che non ci fosse più opposizione, e permise a Zogu di conquistare definitivamente il potere nel 1922, quando divenne capo del governo. L'opposizione albanese si riprese di nuovo grazie all'azione del vescovo ortodosso di Durazzo, Fan Noli<sup>17</sup>, appoggiato dai gruppi nazionalisti democratici.

Zogu adottò una serie di provvedimenti antireligiosi, che suscitarono le proteste dei religiosi come il vescovo Noli, contrari al rigido controllo statale delle comunità religiose. Le misure attuate dal nuovo governo furono

---

<sup>16</sup> Si trova a Valona, dista 121,8 km via mare da Lecce.

<sup>17</sup> Noto scrittore albanese, laureato con lode all'Università di Harvard (USA), era rappresentante della Chiesa ortodossa albanese negli Stati Uniti. Egli era circondato da un gruppo di albanesi - americani e da alcuni commercianti del sud, che sostenevano la creazione di una democrazia stile americano. In **JACQUES E.**, " *Shqiptaret. Historia e popullit shqiptar, nga lashtesia deri ne ditet e sotme*", Ed. Karte & Pende, Tirane 1995, p. 415 [Gli albanesi. La storia del popolo albanese dall'antichità ai giorni nostri].

contrastate dai religiosi, favorevoli alla libertà religiosa sancita dalla Costituzione del 1920. Queste misure affidavano l'amministrazione dei beni ecclesiastici ai pubblici ufficiali, penalizzando il clero, che per svolgere le proprie funzioni religiose doveva ricevere il permesso dello Stato. A questa politica susseguì la ribellione antizoghista che condusse all'estromissione dal governo dello stesso Zogu nel 1924.

A Zogu succedette Shefqet Veraci che in seguito permetterà a Noli di impadronirsi del potere.

Zogu, fuggito in Jugoslavia, riuscì ad organizzarsi con la complicità dei gruppi locali e, tornato in Albania, destituì Fan Noli e prese il potere a Tirana. Ritornato al governo ed eliminate le lotte interne, Zogu si fece eleggere presidente della Repubblica, il 31 gennaio del 1925. Il 7 marzo dello stesso anno, emanò la Costituzione albanese, con la quale proclamò l'Albania Repubblica Parlamentare Presidenziale. Le due cariche di presidente del consiglio e presidente della Repubblica erano riunite nella stessa persona.

Il difficile esperimento dell'Albania come Repubblica non risolse i problemi del paese. Si andava creando la convinzione che solo una monarchia centralizzata poteva risolvere i problemi albanesi. A giugno del 1928 fu chiamata un'Assemblea costituente che dovette rivedere la Costituzione. Fu quest'ultima, nel Settembre del 1928, a proclamare l'Albania “ Regno democratico”, e a Zogu fu dato il titolo di Re d'Albania.

#### 4. Le religioni in Albania in seguito all'Indipendenza

Nel momento in cui fu fondato nel 1913, il nuovo Stato albanese era costituito per la stragrande maggioranza da musulmani. Questi costituivano il 70 % della popolazione ed erano sparsi in modo uniforme in tutto il Paese. Il restante 30 % della popolazione era composto da cristiani, divisi in cristiani ortodossi per il 20% con alta concentrazione al sud del paese, e cristiani cattolici il restante 10% concentrati a nord ovest<sup>18</sup>.

I musulmani d'altro canto erano divisi in due confessioni: i tradizionalisti della confessione sunnita e, gli appartenenti (circa 200.000 persone) alla confessione eterodossa dei bektashi<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> CLAYER N., "Zoti ne vendin e mercedeseve. Komunitete fetare ne shqiperi prej vitit 1990".

<sup>19</sup> Confessione islamica considerata di discendenza sciita, simile al cristianesimo, la cui dottrina si ritiene abbia avuto origine nel 1290 ad opera di Haji Bektashi Veli, un santo islamico che visse in Anatolia nella seconda metà del XIII secolo. Si ritiene che Haxhi Bektashi Veli fosse il primo dei Bektashi, ma che l'ordine organizzato strutturalmente dei Bektashi fu costituito da un certo Balim Sultan. Questi organizzò l'ordine e costituì la *tekke* principale (Pirevi), nell'Anatolia centrale nella città di Hacibekas. Con Balim Sultan l'ordine dei Bektashi sviluppò un'organizzazione strutturata con gerarchia centralizzata. Cfr. JAZEXHI O., "The Bektashi Tarikah of Dervishes, The Bektashis in History", Algiers, 10 Settembre 2007, in [www.Olsijazexhi.com/bektashi](http://www.Olsijazexhi.com/bektashi). Pdf

Si ritiene che il Bektashismo sia una sorta di cripto cristianesimo, una forma di islam non lontana dall'aprire le porte al cristianesimo. I Bektashi hanno una sorta di battesimo, di comunione e anche tre ranghi del clero. Inoltre venerano i Santi, usano le icone e bevono il vino. E' un ordine islamico eterodosso., in PELUSHI J., "Freedom", 14 Ottobre 2004 ([www.incommunion.org](http://www.incommunion.org))

Si ritiene che il bektashismo, in seguito alla sua comparsa nella seconda metà del XII secolo, cominciò a radicarsi bene in Albania alla fine del XIX secolo. A parte il fatto che in Albania i bektashi non furono repressi come in Turchia e in altri territori dell'impero ottomano, un'altra ragione potrebbe essere stata il particolare clima religioso in Albania. A causa della sua natura panteista e non ufficiale, esiste la convinzione generale che la sua accettazione in Albania si rese possibile dal fatto che il sincretismo del bektashismo aveva intrecciato in se elementi paraislamici e sciiti con quelli cristiani., in DOJA A., "Bektashismi ne Shqiperi, Histori politike e nje levizjeje fetare", DISS, Tirane 2008.

I Bektashi furono i primi tra le confessioni religiose albanesi, a dichiararsi indipendenti e liberi da ogni controllo straniero. Esattamente il 17-21 gennaio del 1921 nel Congresso dei Bektashi a Prishtina vicino a Berat. Anche la comunità musulmana dei sunniti si dichiarò indipendente dal califfo turco nel 1923 in un suo congresso. Gli ortodossi proclamarono la loro indipendenza dal Patriarca di Costantinopoli nel congresso di Berat il 12 Settembre 1922 dietro la forte influenza del patriota Fan Noli. Solo la chiesa cattolica resistette al nazionalismo e non si dichiarò mai indipendente dal Vaticano. In seguito questo ha suscitato grandi dubbi e feroci persecuzioni sugli stessi. Cfr. JACQUES E., *op cit.*, p. 412

Le tre confessioni religiose albanesi non vivevano pacificamente tra loro. I cristiani erano ostili ai musulmani, considerati resti dell'odiato regime ottomano, che da cristiani erano diventati musulmani o "turchi", tradendo *besa*<sup>20</sup>, ovvero la fede in questo caso. D'altro canto i musulmani disprezzavano i cristiani, mangiatori di maiale che chiamavano con disprezzo *kaurre*, o "senza religione".

Inoltre, anche tra le stesse due componenti islamiche e le due componenti cristiane non correva buon sangue. I musulmani sunniti non sopportavano i Bektashi, considerati eretici e lontani dal vero Islam. Le due confessioni cristiane invece, erano diffidenti tra loro, per ovvi motivi di differenze dottrinali, situazione tra l'altro accentuata dalla manipolazione secolare delle potenze straniere.

In seguito all'indipendenza dal plurisecolare dominio ottomano, l'Albania storicamente cristiana si trovava ad essere lo Stato europeo con la più alta concentrazione di musulmani<sup>21</sup>.

Indipendentemente dal fatto che la politica ottomana sulla conversione delle popolazioni cristiane occupate fosse uguale in tutti i paesi balcanici, l'Albania fu l'unica a conoscere il fenomeno della conversione massiva. La Romania si

---

<sup>20</sup> E' principio del diritto consuetudinario albanese, tramandato di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Significa "mantenere la parola data". Non "mantenere la parola" data era considerato dal diritto consuetudinario albanese crimine molto grave e chi lo commetteva meritava la morte.

<sup>21</sup> Nelle registrazioni della popolazione del 1930, il governo di Zogu aveva incluso dei sondaggi sull'appartenenza religiosa. Da questi sondaggi risultava che 696.000 individui erano musulmani, 200.000 greco ortodossi e 105.000 cattolici. Inoltre vi erano 204 ebrei, 72 cristiani protestanti e 82 "altri", tra i quali 24 si erano dichiarati atei, in **JACQUES E.**, " *Shqiptaret. Historia e popullit shqiptar, nga lashtesia deri ne ditet e sotme*", Ed. Karte & Pende, Tirane 1995, p. 437.

era convertita nella misura dell'1,5% della popolazione, la Grecia del 2,1% e la Jugoslavia del 13% della popolazione.<sup>22</sup>

Molti studiosi albanesi e stranieri hanno cercato di analizzare le ragioni della conversione degli albanesi all'Islam. A parere loro la diffusione dell'Islam era dovuta ad un insieme di fattori di natura politica, economica, culturale e religiosa.

L'Impero Ottomano era uno Stato che tollerava la presenza di diverse comunità religiose nel proprio territorio a condizione che riconoscessero l'autorità del sultano e pagassero una tassa (gisje o harac), come compenso per la "protezione" di cui godevano.

Gli ottomani non esercitarono la forza per raggiungere lo scopo della conversione all'Islam, ma molti aspetti della politica dello Stato ottomano incoraggiarono la diffusione dell'Islam tra gli albanesi. Anzitutto gli ottomani utilizzarono dei meccanismi politici per attirare i nobili feudali del Paese nelle forze armate ottomane: tramite il reclutamento dei bambini di queste famiglie nelle file dell'esercito ottomano ad Istanbul, dove venivano educati all'Islam; o tramite il sistema dei Timari, ovvero la concessione di terreni in possesso a persone che svolgevano incarichi militari o amministrativi.<sup>23</sup> L'abilità nelle armi degli albanesi nelle condizioni in cui si trovava l'Impero Ottomano offriva loro grandi possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche in cambio della conversione. Inoltre si dice che, "il popolo albanese non aveva

---

<sup>22</sup> JACQUES E., " *Shqiptaret. Historia e popullit shqiptar, nga lashtesia deri ne ditet e sotme*", Ed. Karte & Pende, Tirane 1995, p.256 [Gli albanesi. La storia del popolo albanese dall'antichità ai giorni nostri].

<sup>23</sup> AKADEMIJA E SHKENCAVE E SHQIPERISE, " *Historia e popullit Shqiptar vol.1 Iliret Mesjeta Shqiperia nen Perandorine Osmane gjate shek. XVI – vitet 20 te shek. XIX* ", Ed Toena, Tirana 2002, p.515 [ La storia del popolo albanese vol. I Gli Illiri, Il Medioevo, L'Albania sotto l'Impero Ottomano durante il XVI secolo – anni 20 del XIX secolo ]



fatto propria nessuna religione, nessuna di queste era entrata nei cuori degli albanesi tanto da fargli preferire alle ragioni religiose quelle materiali. La religione per gli albanesi è più un mezzo che uno scopo”<sup>24</sup>. Secondo alcuni questa affermazione è azzardata, ricordando il fatto che la lunga resistenza albanese agli ottomani aveva ridotto il Paese in condizioni di estrema povertà, e la tassa (gisje o harac) che i cristiani dovevano pagare in cambio di protezione, aumentava di valore di anno in anno, rendendo sempre più difficile la loro sopravvivenza.

I relatori cattolici del XVII e XVIII secolo, in generale consideravano questa impostazione come fattore determinante della conversione all’Islam degli albanesi, che trovavano la “salvezza” nell’abbandono del cristianesimo.<sup>25</sup>

Secondo una relazione al Vaticano dall’arcivescovo di Tivari, Marin Bici, nel 1610 interi villaggi dell’Albania avevano abbandonato il cristianesimo per salvarsi dal pagamento del *harac*.<sup>26</sup> Cosa che fa capire l’estrema povertà del popolo albanese costretto alla conversione per garantirsi la sopravvivenza.

Altri ritengono che fattore principale nella conversione all’Islam del popolo albanese era la particolare situazione religiosa in cui si trovava l’Albania al momento in cui entrò in contatto con l’islamismo. Data la sua posizione geopolitica, al confine tra le due Chiese universali del tempo, l’Albania si trovava divisa dal punto di vista religioso: una parte del paese era sostenitrice della Chiesa cattolica romana e l’altra sostenitrice della Chiesa ortodossa con

---

<sup>24</sup> JACQUES E., op. cit., p.257

<sup>25</sup> AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE<sup>25</sup>, op. cit., p.598.

<sup>26</sup> AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE<sup>26</sup>, op. cit., p.598.

sede in Costantinopoli.<sup>27</sup> Ciò a differenza delle altre nazioni dei Balcani che godevano di ampia omogeneità religiosa: la Grecia, la Romania e la Serbia erano ortodosse, la Croazia e la Dalmazia cattoliche.

Secondo alcuni storici albanesi, furono causa di conversione anche le pessime relazioni che esistevano tra le due confessioni religiose presenti nel Paese. I loro rapporti erano caratterizzati da ampia rivalità, avendo ciascuna lo scopo di incrementare la propria influenza politica e il numero di fedeli a discapito dell'altra.

Altro fattore determinante nella penetrazione islamica nel Paese sarebbe, per alcuni, la mancanza di coscienza religiosa tra gli albanesi. Si ritiene che il legame degli albanesi con la propria religione di appartenenza fosse del tutto formale. Il cristiano albanese andava a messa saltuariamente, in alcuni casi anche solo nei giorni festivi, e quando ci andava non si sentiva obbligato a rimanervi fino alla fine del rito.<sup>28</sup> Si dice che il popolo albanese sia stato più guerriero che religioso. Qualche volta, si è detto che la vera religione degli albanesi fosse l'orgoglio, *besa*<sup>29</sup> per la parola data, per il sentimento dell'onore, nelle tradizioni, in poche parole era una religione del carattere e del

---

<sup>27</sup> Il confine tra la popolazione albanese cattolica e quella ortodossa era la linea Durazzo – Elbasan – Diber – Scopie, in **AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE**, “*Historia e popullit Shqiptar vol.I Iliret Mesjeta Shqiperia nen Perandorine Osmane gjate shek. XVI – vitet 20 te shek. XIX*”, Ed Toena, Tirana 2002, p.595 [ La storia del popolo albanese vol. I Gli Illiri, Il Medioevo, L’Albania sotto l’Impero Ottomano durante il XVI secolo – anni 20 del XIX secolo ]

<sup>28</sup> **JACQUES E.**, op. cit., p.257

<sup>29</sup> “Questa norma consuetudinaria è stata la sostituta delle istituzioni mancate, è stato il diritto, il morale, la giustizia, l’organizzazione, in un certo senso l’albanismo di questo Paese. Questo fatto può spiegare forse il perché della pace fra le diverse confessioni presenti nel Paese. Il regolatore comune era questa tradizione, il valore della quale sta sopra ad ogni altro valore”, **TRAJA K.**, “*Feja dhe e drejta si komponente te rendit social dhe te ndergjegjjes*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p. 190[ La religione e il diritto come componenti dell’ordine sociale e della coscienza].

temperamento<sup>30</sup>. Altri ritengono che della questione non si possa parlare in termini generali e che la mancanza di forti sentimenti religiosi può essere vera solo in riferimento ad una parte degli albanesi. I cattolici di Mirdite che costituiscono il principale clan cattolico dell'Albania del Nord, sono sempre stati grandi sostenitori del cristianesimo. Inoltre è noto a tutti il fatto che gli albanesi della Macedonia sono molto legati all'Islam e che all'inizio del XX secolo ci sono state varie testimonianze di "fanatismo" religioso al nord e al centro del paese<sup>31</sup>.

L'opinione che gli albanesi manchino di senso religioso è molto diffusa anche nel mondo contemporaneo. Secondo alcuni il perché di questa convinzione lo troviamo nel lungo processo della costruzione dell'identità nazionale albanese dell'epoca rinascimentale<sup>32</sup>.

Altri ritengono che determinante nella conversione massiva all'islam degli albanesi sia stato il carattere guerriero, orgoglioso, libero degli albanesi, che consideravano umilianti i limiti sociali posti ai cristiani nella società ottomana<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> **MOROZZO DELLA ROCCA R.**, *Kombi dhe Feja ne Shqiperi (1920-1944)*, Casa Editrice "Elena Gjika, Tirane, p. 7 [ Nazione e religione in Albania" (1920-1944) ], Tradotto in Albanese da LUAN OMARI.

<sup>31</sup> **CLAYER N.**, *op. cit.*

<sup>32</sup> Vi sono molti miti circa la questione religiosa albanese in quanto a causa della molteplicità di nomi dati agli stessi e con i quali hanno sempre dovuto fare i conti. Per liberarsi definitivamente dagli occupanti stranieri, si doveva costruire un'identità nazionale albanese, si doveva superare l'odio religioso che esisteva tra gli albanesi. Dalla fine del XIX secolo l'intenzione fondamentale del movimento nazionale albanese era la diminuzione del ruolo dell'identità religiosa in relazione a quello dell'identità nazionale. Era necessario rafforzare l'identità nazionale per raggiungere l'obiettivo dell'indipendenza. Prendiamo l'esempio del famoso slogan di Vaso Pasha "La religione degli albanesi è l'albanesità". In realtà Pasha denunciava la prevalenza dell'identità religiosa su quella nazionale (tra cristiani e musulmani albanesi vi era un odio profondo). Intendeva che gli albanesi dovevano riconoscersi l'un l'altro prima di tutto come popolo appartenente alla stessa nazione, come albanesi e non come musulmani, ortodossi o cattolici., in *op cit*, vedi sopra.

<sup>33</sup> La legge islamica sanciva tra l'altro che i cristiani dovevano distinguersi anche dal modo di vestire, non potevano utilizzare cavalli e nemmeno armi.

Comunque una cosa rimane certa, ovvero la conversione nella misura del 70% della popolazione alla religione islamica.

### **5. La posizione Zogista in materia religiosa.**

I patrioti albanesi erano fermi nel sostenere che l'unico modo per superare la divisione degli albanesi fra musulmani e cattolici fosse la diffusione tra di essi dello spirito nazionalista.

Per molti studiosi stranieri i patrioti albanesi intendevano sostituire le confessioni religiose presenti nel territorio con un'altra "religione", ossia l'"albanesità".

Altri invece ritengono che questo non sia del tutto corretto. Quando Andon Zako Cajupi scriveva: "Cristiani e musulmani, tutti un Dio hanno, avete lo stesso sangue, perché nello stesso Paese siete nati, siete tutti albanesi"; oppure il famoso Vaso Pasha: "Svegliatevi albanesi, dal sonno svegliatevi/ tutti come fratelli in una *Besa* unitevi,/ e non guardate chiese e moschee, la religione degli albanesi è l'Albanesità,/ preti e imam vi hanno incantati per danneggiarvi , per impoverirvi"; oppure ancora Sami Frasheri scriveva " l'Albanese è Albanese prima di essere musulmano o cristiano". Questi non intendevano sostituire le religioni con la religione dell'"albanesità", bensì fare in modo che gli albanesi prima di riconoscersi come musulmani o cristiani, si riconoscessero come albanesi, con lo scopo supremo dell'unità del popolo, per poi riuscire a creare

uno Stato albanese unito, stabile e senza interferenze straniere. Per riuscire in questo scopo era fondamentale che gli albanesi si riconoscessero come membri della stessa nazione, senza vedersi a vicenda con disprezzo in quanto appartenenti a diverse confessioni religiose.

In questa atmosfera, Ahmet Zogu, anche se musulmano, insistette affinché lo Stato fosse neutrale rispetto alle confessioni religiose. Nonostante la stragrande maggioranza islamica nel paese, l'islamismo sunnita non venne riconosciuto come religione di Stato. Anzi, nella società tale corrente religiosa fu attaccata. A questo proposito furono di aiuto tre fattori. Per primo era necessario raggiungere l'unità a livello etnico nazionale e non a livello religioso, ciò in conformità a quanto predicato dai rinascimentali albanesi. In secondo, i bektashi iniziarono a creare una notevole forza nella comunità islamica. Infine esisteva una tendenza alla secolarizzazione tra gli intellettuali e gli ufficiali albanesi musulmani, che avevano conseguito gli studi in occidente o nella capitale ottomana, ove le idee occidentali, in particolar modo quelle positiviste, erano già penetrate tra gli intellettuali.

Nel 1930, in Albania vi erano tra gli intellettuali musulmani tre correnti di pensiero, fortemente in concorrenza tra loro per quanto concerne la questione della "modernità" e delle "tradizioni", nella quale veniva inclusa anche la questione albanese. I più vecchi erano più o meno "orientalisti" e conservatori fortemente legati all'islam; i giovani erano "occidentali" con visione

antireligiosa e in particolar modo anti islamici, in quanto consideravano l'Islam come barbaro. Vi erano inoltre i neoalbanesi che sulla scia "rinascimentalista" erano a favore del potenziamento della identità e della cultura albanese. Quest'ultimi favoreggiavano la corrente islamica dei bektashi in quanto strettamente legati al nazionalismo albanese.

Gli intellettuali cristiani, invece stavano o dalla parte dei giovani neoalbanesi o erano a favore della promozione e divulgazione del cristianesimo ( cattolico o ortodosso a seconda della confessione).

Per Zogu il governo e l'istruzione pubblica non dovevano propendere per nessuna religione. Già dal 1923, il governo di Tirana aveva emanato leggi tendenti al controllo delle confessioni religiose.

La costituzione del 1922 proclamava che "l'Albania non ha una religione ufficiale", sanciva la separazione tra lo Stato e la Chiesa e riconosceva la libertà religiosa a tutti i cittadini.<sup>34</sup>

Affermando questi principi, Zogu presentò al parlamento una legge sullo status delle confessioni religiose, che interrompeva ogni collegamento con il regime giuridico del passato. La disciplina confessionale non doveva avere nessuna efficacia civile sui cittadini albanesi, se non per loro libera scelta, con la supremazia della legge dello Stato.

Le chiese, le moschee, le associazioni a carattere religioso erano considerate semplici persone giuridiche di fronte alla legge. L'amministrazione dei beni

---

<sup>34</sup> **MOROZZO DELLA ROCCA R.**, *op. cit.*, p. 127

ecclesiastici era controllato dall'autorità governativa. Il clero doveva essere costituito da cittadini albanesi, che potevano esercitare la loro funzione religiosa in seguito a permesso concesso dal Ministero degli Interni, senza distinzioni tra le diverse confessioni religiose.

Un altro progetto di legge sempre di quel periodo (1922) aveva lo scopo di proibire in Albania ogni tipo di scuola privata, diretta sia da laici che da religiosi.

Durante il suo regno, con riguardo alle scuole private confessionali, soprattutto cattoliche organizzate dai francescani e dai gesuiti, Zogu fu particolarmente avverso per due fondamentali motivi: il primo da ricercarsi nella volontà di Zogu di affermare il primato dello Stato, inteso come entità laica ed aconfessionale sulla società<sup>35</sup>; il secondo nella decisione di sopprimere e nazionalizzare tutte le scuole private straniere aventi sede in Albania<sup>36</sup>.

I simboli santi della nazione albanese dovevano essere la bandiera e il Re, non la croce cristiana o la mezzaluna islamica. Gli inni alla nazione, a Scanderbeg, agli eroi di guerra, al Re e alla bandiera, dovevano prevalere nelle ore di musica nelle scuole, tanto che ogni altro tema era censurato.

La prima ora di lezione nelle scuole, iniziava con la frase *“Io sono albanese, il mio paese è l'Albania”*<sup>37</sup>. Durante le feste nazionali, patriottiche, gli alunni vestivano uniformi con i colori della bandiera; maglie rosse e pantaloni/gonne nere, marciavano cantando canzoni patriottiche<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> **LO GIACCO M. L.**, *“Diritto all'istruzione, pluralismo scolastico e libertà religiosa in Italia e in Albania”*, in *Diritto Ecclesiastico*, 2003, fase 2, pp.762-777

<sup>36</sup> **LO GIACCO M. L.**, *op cit*

<sup>37</sup> **JACQUES E.**, *op cit*, p.438.

<sup>38</sup> **JACQUES E.**, *op cit*, p.438.

“Vista la netta preponderanza di scuole cattoliche, gestite da ordini religiosi italiani, come i gesuiti e i francescani, la trasformazione del sistema scolastico albanese aveva il significato di una misura prettamente anti italiana, tesa a riaffermare l’indipendenza del piccolo paese adriatico dinanzi all’invadenza del suo vicino”<sup>39</sup>. Ciò porterà alla decisione del Re Zogu, di chiudere, nel 1933, tutte le scuole cattoliche. Tale chiusura diede luogo ad un aspro conflitto con la Chiesa cattolica, portando il Re a ritornare sulla propria decisione, tre anni dopo, nel 1936, ciò in seguito anche alla debole situazione economica del paese. Mussolini pretese la revisione della questione scolastica in cambio di aiuti economici al paese. Inoltre il Tribunale Internazionale dell’Aja, nell’aprile del 1935, condannò la politica scolastica albanese come non rispettosa dei diritti delle minoranze.

Politicamente parlando è sempre esistita la volontà di rappresentanza di ciascuna comunità. Ad esempio tra il 1920 e il 1925, il Consiglio della Reggenza era composto da quattro membri: un musulmano sunnita, un ortodosso, un cattolico e un bektashi. Durante il periodo zogista i membri del Parlamento dovevano rappresentare in modo proporzionale la composizione religiosa del paese. Nella storia la religione come elemento sociale è sempre stata parte costituente delle relazioni tra il potere politico e la società. Allo scopo di controllare il corpo sociale, la cittadinanza, le autorità politiche cercavano di utilizzare le gerarchie religiose. Infatti i sunniti, i bektashi e gli

---

<sup>39</sup> **LO GIACCO M. L.**, *op cit*



ortodossi si erano riorganizzati a livello nazionale.

Per la popolazione la religione, la famiglia e l'identità regionale rimanevano elementi essenziali in rapporto all'identità nazionale, considerando il potere politico in relazione all'appartenenza socio-religiosa. Questo era soprattutto vero per i cattolici, i quali non intendevano perdere il loro particolare status. Il governo di Tirana, contro il quale si erano organizzate alcune rivolte, era considerato come governo "dei turchi", ovvero dei musulmani. La secolarizzazione dello Stato non fu ben accolta dal clero musulmano che non voleva perdere i propri privilegi.

Nel 1939 molti cattolici accettarono di buon grado l'occupazione italiana, vedendo gli italiani come appartenenti alla loro stessa religione. I greci ortodossi invece, in generale si erano tenuti fuori dall'amministrazione pubblica o dal sistema governativo, svolgendo altre attività come ad esempio il commercio, sentendosi politicamente dominati dai musulmani.

Concludendo possiamo affermare che per conservare la pace nelle relazioni fra le religioni in Albania, Ahmet Zogu, cercò di creare la separazione tra Stato e Chiesa, limitando le confessioni ad un ruolo strettamente religioso. Egli affermò il fatto che l'Albania non ha una religione ufficiale. Cercò di apparire equidistante da tutte e tre le principali religioni, dimostrandosi, personalmente, indifferente nei loro confronti.

## 6. L'unione al Regno d'Italia

Il governo italiano, nel 1939, decide di occupare militarmente l'Albania. Il 7 aprile del 1939 le truppe italiane sbarcano sulle coste dell'Albania; l'occupazione militare del territorio albanese è ben presto compiuta. Il re d'Italia, il 16 aprile del 1939, assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Albania. Fra i due Paesi, perciò, può dirsi che viene instaurato un regime di "unione personale".

Le potenze occidentali che nel 1912 avevano riconosciuto l'Albania come Stato indipendente, avrebbero dovuto contrastare la sua occupazione da parte italiana, ma la loro attenzione era rivolta principalmente alla politica espansionistica della Germania nazista. L'occupazione dell'Etiopia e poi dell'Albania erano considerate fatti di importanza meno grande, anche se Mussolini aveva dichiarato al mondo che quelli erano solo i primi passi di una più vasta politica espansionistica.<sup>40</sup>

Solo Londra fece una protesta formale. I Stati dell'Alleanza Balcanica ( Jugoslavia, Grecia, Romania e la Turchia), espressero viva preoccupazione. Gli Stati Uniti, anche se condannarono l'annessione, finirono per accettarla. Un anno più tardi chiusero i loro uffici diplomatici e i consolati a Tirana, trasmettendo le loro funzioni ai loro omologhi a Napoli.

Molti Stati europei condannarono l'accaduto ma nessuno intraprese una qualche azione per impedirlo. Nessuno degli Stati confinanti con l'Albania ( la

---

<sup>40</sup> Nel quadro della preparazione per l'invasione dell'Albania, Mussolini aveva sviluppato un'attenta campagna di aggressione economica e culturale. Egli aveva autorizzato numerosi prestiti al Paese, i quali raggiungevano la somma di 65 milioni di dollari, somma che lo Stato non poteva di certo restituire, in JACQUES E., op. cit., p.453

Jugoslavia o la Grecia), si sentirono minacciati da un pericolo immediato. Questa passività generale, incoraggiò la Germania nazista che mostrò piena solidarietà all'Italia.

Il Vaticano appoggiò in pieno l'azione di Benito Mussolini in Albania. Nel momento in cui gli eserciti italiani entrarono in terra albanese, il papa Pio XII benedisse la loro missione liberatoria. Il Papa approvò tale missione per ragioni politiche e religiose, pensando che in questo modo avrebbe difeso gli interessi del cattolicesimo in Albania. Ma la perdita dell'indipendenza del Paese, era per i cattolici albanesi, così come per l'intero popolo albanese, una vera tragedia. Nei giorni dell'occupazione dell'Albania, il Vaticano riceveva centinaia di telegrammi, nei quali si pregava di intervenire contro l'aggressione imperialista dall'Italia fascista, ma in quei tempi il Papa si limitò con "la preghiera per la pace" diretta a Dio, senza condannare l'aggressione. La Santa Sede non prese le difese dell'indipendenza albanese.<sup>41</sup>

Il regime fascista lavorò intensamente per modellare l'Albania invasa secondo la propria immagine. Mussolini controllava la Banca Nazionale Albanese, il programma militare e le concessioni dei minerali e del petrolio. Allo stesso tempo aumentava le borse di studio italiane per i migliori studenti albanesi. Diede appoggio materiale all'associazione "Dante Aligheri" per l'apertura di scuole serali e l'istruzione gratuita in lingua e cultura italiana. Inoltre si procedeva al reclutamento di centinaia di giovani uomini nei reggimenti italiani

---

<sup>41</sup> **AKADEMIA E SHKECAVA E SHQIPERISE**, "*Historia e popullit Shqiptar III, Periudha e Ppavarsise, 28 Nentor 1912-7 Prill 1939*", Botimet Toena, Tirana 2007, p.373

per educarli secondo la dottrina fascista.

Cinque giorni dopo l'invasione il ministro degli esteri italiano Ciano, arrivò a Tirana in un aeroplano, come rappresentante del primo ministro Mussolini, suo suocero.

A Tirana, i vertici delle confessioni religiose gli diedero il loro appoggio. Nel pomeriggio furono riuniti i delegati albanesi dell'Assemblea Costituente, allo scopo di costituire il nuovo governo temporaneo. L'Assemblea scelse come Primo Ministro, il nemico giurato del Re Zogu, Shefqet Verlaci. La Costituzione Zogista del 1928 fu abrogata e la corona di Scanderbeg fu offerta al Re d'Italia Vittorio Emanuele III. Il capo dell'Assemblea proponendo l'unione dell'Italia e dell'Albania, dichiarava che l'Albania avrebbe conservato la bandiera di Scanderbeg. La bandiera rimase la stessa, ma ad essa furono aggiunti i simboli del fascismo. Il re d'Italia nominò Francesco Jacomoni, come luogotenente a Tirana. A fine mese nella capitale fu costituito il Partito Fascista Nazionale Albanese con a capo Tefik Mborje. Nessuno riconobbe ufficialmente questo governo, ma il ministero albanese degli affari esteri cessò di esistere, in quanto le sue funzioni venivano svolte dal governo italiano.

Tutti i partiti politici, tranne quello fascista, furono dichiarati illegali. Gli insegnanti francesi del liceo di Korca, furono espulsi. L'istruzione passò agli educatori italiani, che resero obbligatoria la lingua italiana. Le case editrici antifasciste furono chiuse. Nel paese giravano film, riviste e giornali italiani.

Gli intellettuali e gli studenti anti fascisti venivano internati.

Sul piano interno l'Albania mantenne un governo monarchico costituzionale.

L'imposizione di un re cattolico suscitò vive proteste tra i musulmani, che rimpiansero Zogu, affine ad essi almeno in religione e mentalità.

L'Italia, conoscendo la realtà religiosa del Paese, seguì nei confronti delle comunità religiose una politica seduttiva. Ciò risultava palese nel primo bilancio approvato per l'Albania, dove alle religioni si dedicava particolare attenzione. Così, mentre l'ultimo bilancio del regime di Zogu accordava 50 mila franchi al clero musulmano e 35 mila franchi alla Chiesa Ortodossa, gli italiani accordavano 375 mila franchi ai musulmani, 187 500 agli ortodossi e 156 mila franchi ai cattolici. Dai numeri sopra menzionati appare chiara la preferenza di Roma verso la Chiesa Cattolica, la quale usufruiva di molte sovvenzioni, in relazione al numero dei credenti cattolici, che costituivano una comunità relativamente piccola<sup>42</sup>.

Il nuovo statuto del Regno d'Albania, elaborato a Roma, concesso da Vittorio Emanuele III, entrato in vigore il 3 giugno del 1939, attribuiva al sovrano tutto il potere esecutivo. Il potere legislativo fu affidato ad una sola camera denominata Consiglio superiore fascista corporativo, costituita da membri effettivi del Consiglio centrale dell'economia corporativa.

L'Albania vide un momento di prosperità economica durante il periodo italiano. Gli italiani costruirono ponti, sistemarono le strade vecchie e ne

---

<sup>42</sup> **AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE**, *“Historia e popullit shqiptar IV-Shqiptaret gjate luftes se dyte boterore dhe pas saj-1939-1990”*, Botimet Toena, Tirane 2009, p. 31 [ La Storia del popolo albanese, IV, Gli albanesi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale].

costruirono delle nuove, sempre allo scopo di facilitare il movimento delle truppe armate e i carichi di merce nei porti. Iniziarono i lavori per la nuova ferrovia. I negozi si riempirono di prodotti italiani mai visti prima. Gli italiani affittarono edifici e crearono molti nuovi posti di lavoro. Ma ciò nonostante l'Italia fascista non trovò grande appoggio nella popolazione albanese, che aveva perso la vivacità e soprattutto la libertà.<sup>43</sup>

Una parte dell'intelligenza albanese aveva sempre vissuto con fastidio la presenza italiana nel Paese e aveva organizzato gruppi nazionalisti come *Balli Kombetar*; mentre nel sud cominciava a costituirsi il movimento partigiano comunista, che mirava a contrastare le truppe occupanti, ma anche a battersi contro il ceto politico dominante.

Dal 1942 all'Armata albanese si unirono le truppe tedesche, mentre il movimento di liberazione acquistò maggiore consistenza, sino a determinare il disastroso crollo italiano: nel settembre del 1943 terminò l'occupazione italiana in Albania.

All'armistizio dell'Italia con gli Alleati, la Germania invase l'Albania ed iniziò una campagna coordinata per distruggere il movimento della resistenza albanese in crescita, nel quale i comunisti capeggiati da Enver Hoxha avevano un ruolo determinante. La chiesa cattolica espresse apertamente il suo scontento per i tentativi della resistenza dominata dai comunisti e diede il suo appoggio al Movimento Legalista pro-Zogista<sup>44</sup>. La popolazione ortodossa e i

---

<sup>43</sup> JACQUES E., op. cit., p.456

<sup>44</sup> PANO N., "Feja ne Shqiperi: trashegimia e epokes komuniste", ne "Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjearin e ri -Rasti i Shqiperise-Konferenca Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003", Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 149-150. [La religione in Albania: la successione dell'epoca comunista].

Bektashi si identificarono con il Fronte Nazionale di Liberazione pro comunista, e in generale lo sostennero.

**CAPITOLO II**  
**LA LEGISLAZIONE IN MATERIA RELIGIOSA NELL'ALBANIA**  
**COMUNISTA**

**1. Premessa. L'avvento del regime comunista in Albania.**

Il 28 Novembre del 1944, Enver Hoxha fece l'ingresso da vincitore nella Tirana liberata dagli occupanti stranieri.

Inizialmente sembrava che il nuovo regime sarebbe stato tollerante e rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo. Un tale spirito di tolleranza sembrava contenesse anche l'Atto di Costituzione della Repubblica popolare d'Albania dell'11 gennaio 1946, nel quale tra l'altro era garantita pienamente anche la libertà religiosa, il diritto di stampa, di associazione ecc.

Nell'aprile dello stesso anno, nell'incontro con il rappresentante apostolico del Vaticano in Albania, Monsignor Di Nigris, Hoxha aveva assicurato la buona volontà del governo verso il clero cattolico albanese e tra l'altro mandava al Papa Pio XII, *i suoi saluti personali e la sicurezza della simpatia e l'ammirazione verso il Santo Padre e il suo operato filantropico*, a proposito della quantità di aiuti umanitari che lo stesso aveva mandato al popolo albanese.

Quanto detto fu semplicemente l'ipocrisia di una posizione politica già definita in precedenza, la quale si sarebbe accompagnata ad una campagna demagogica



e propagandistica contro il clero cattolico e di tutta la Chiesa in generale. Fu così che la strategia di guerra contro i gesuiti e i francescani, accusati di essere nemici del popolo, agenti del Vaticano e sostenitori degli occupanti, fu messa in atto. *Dunque, guerra contro i gesuiti, in quanto rappresentanti dell'intelligenza occidentale, e collegati al loro ordine in Italia! Guerra contro i francescani, in quanto rappresentanti dello Spirito nella cultura albanese!*<sup>45</sup>

In realtà la rivoluzione comunista era iniziata dal 1943, quando coloro che combattevano contro i fascisti erano abituati a vedere come repressori anche i commercianti, i banchieri e il clero. Il clero era preoccupato delle tendenze comuniste dei partigiani, ma ogni critica si considerava tradimento.

I comunisti consideravano con preoccupazione i legami tra i musulmani e la Turchia, tra gli ortodossi e la Grecia e soprattutto il legame ininterrotto tra i cattolici e Roma. Infatti, le prime azioni concrete contro la Chiesa cattolica erano iniziate immediatamente dopo l'avvento del regime comunista. Nel dicembre del 1945, furono confiscate le prime tre case editrici e fu proibita la pubblicazione dei giornali, delle riviste e della stampa cattolica in generale. Alla politica di neutralità rispetto alle confessioni religiose, che aveva caratterizzato precedentemente lo Stato albanese, si sostituì una politica denigratoria che porterà gradualmente alla negazione della libertà religiosa.

In attuazione del principio marxista che vedeva la proprietà privata come strumento di frantumazione dell'unità organica dell'Umanità<sup>46</sup>, il regime di

---

<sup>45</sup> Cfr. **JACQUES E.**, *Op. cit.*, p.493

<sup>46</sup>“ L'unità organica dell'umanità che si realizza nell'attività e nei rapporti sociali è frantumata dalla proprietà privata, la quale separa l'uomo dalle sue attività a prodotti stessi”, **MARX C.**, *Manoscritti economici filosofici del 1844*.

Hoxha emanò la legge agraria del 1945. Essa aboliva la proprietà privata e quindi tutti i cittadini dovevano essere privati delle loro proprietà. Tale legge divenne l'occasione ideale per confiscare alle confessioni religiose le loro proprietà. Tale politica non fu vista come azione antireligiosa del regime, ma come una delle novità legislative della disciplina agraria. Furono confiscate tutte le ricchezze appartenenti all'Italia, alla Germania e ai loro cittadini rimasti in Albania.

Tutte le banche divennero pubbliche. Iniziò un'aspra "guerra tra classi". Alla fine del 1945 quasi tutte le attività industriali e commerciali presenti nel territorio furono statalizzate e un anno dopo scomparve del tutto la proprietà privata.

## **2. La Costituzione del 1946.**

Come accennato precedentemente, il regime comunista non si dichiarò da subito antireligioso. Per sradicare le religioni dall'Albania esso dovette agire con molta astuzia, ciò in quanto ogni albanese, anche il meno religioso, vedeva la religione tramandata strettamente connessa agli usi, costumi, valori familiari e sociali. Il regime decise, quindi di indebolire gradualmente le istituzioni religiose, di sottometterle allo Stato, di usarle per il tempo in cui loro sostenevano il programma del governo per poi annientarle. Tale strategia richiese vent'anni di lotta cruenta.

La prima Costituzione della Repubblica Popolare albanese, approvata il 14

marzo del 1946 e rielaborata nel 1950, garantiva i diritti civili e il libero esercizio delle confessioni religiose.

Inoltre, erano garantite la libertà di coscienza, la libertà religiosa e anche la libertà di esercitare la libertà religiosa. Libertà queste garantite dai principi di neutralità e laicità dello Stato.

L'art. 15 della Costituzione sanciva che *Tutti i cittadini sono uguali, indipendentemente dalla loro nazionalità, razza o religione alla quale appartengono. Ogni azione che privilegia o limita i diritti dei cittadini a causa della loro appartenenza nazionale, razza o religione è contraria alla costituzione e si "condanna dalla legge". Ogni provocazione, che può portare a seminare odio e litigi tra le diverse nazionalità, razze o professioni religiose, contrasta con la costituzione e verrà condannata dalle previsioni legislative*".

L'articolo 16.1 inoltre sanciva che: *"Tutti i cittadini senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, credo, grado culturale o abitazione, che hanno compiuto 18 anni, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi del potere esecutivo"*.

L'art. 18 della Costituzione stabiliva: *"A tutti i cittadini è garantita la libertà di coscienza e religiosa. La Chiesa è separata dallo Stato. Tutte le confessioni religiose sono libere nelle questioni che hanno a che fare con la loro confessione religiosa, e nel professare esternamente le loro religioni. E' proibito usare la chiesa o la religione per scopi politici"*.

Tale articolo poneva problemi interpretativi, soprattutto per quanto concerne l'individuazione del destinatario della norma, considerando il fatto che il termine utilizzato "chiesa", risulta adatto solo per le religioni cattolica ed ortodossa, e non sembra adatto alla realtà albanese composta per la stragrande maggioranza da musulmani<sup>47</sup>. Si potevano dare due interpretazioni: la prima secondo la quale il termine "chiesa" doveva essere inteso per "religione"; la seconda, secondo la quale, la previsione sarebbe rivolta solo alla chiesa cattolica e ortodossa, in quanto lo Stato albanese sarebbe più vicino alla religione musulmana<sup>48</sup>.

Queste garanzie costituzionali erano di chiara e larga veduta in quanto avevano lo scopo di allontanare i timori del clero sul proprio futuro e contemporaneamente il quarto paragrafo dell'art 18. garantiva allo Stato il controllo delle confessioni religiose.

Tale paragrafo proibendo alla chiesa e alle religioni in generale di essere utilizzate per scopi politici, permise la persecuzione di molti membri del clero.

Questi infatti venivano accusati di coinvolgimento nella vita politica del paese con lo scopo di fare cadere il regime.

L'art. 19 al secondo comma con riguardo alla celebrazione del matrimonio, sanciva il rito civile obbligatorio, con la possibilità di contrarre anche il matrimonio religioso in seguito all'unico matrimonio legale. Esso dettava: *"Il matrimonio legale non può essere celebrato se non innanzi agli organi"*

---

<sup>47</sup> DAMMACCO G., "Confessioni religiose e società nell'Albania contemporanea", in R.Coppola (a cura), "Incontro tra canoni d'oriente ed occidente", 2, Bari, Cacucci, 1994, p. 657

<sup>48</sup> DAMMACCO G., *op. cit.*, p.657

*competenti dello Stato. In seguito alla celebrazione del matrimonio legale i cittadini possono celebrare anche il matrimonio religioso secondo le regole della propria competenza religiosa.”*

Inoltre il terzo comma dello stesso articolo stabiliva che, per tutti i casi inerenti al matrimonio sono competenti solo i tribunali statali.

L'art 21 stabiliva: *Per sviluppare l'iniziativa delle masse operaie nel campo dell'organizzazione e la loro attività politica, lo Stato assicura ai cittadini il diritto di unirsi nelle loro organizzazioni e attività politica, lo Stato assicura ai cittadini il diritto di unirsi nelle organizzazioni sociali: Fronte Democratico, sindacati, cooperative, le organizzazioni della Gioventù e della Donna, organizzazioni sportive e della difesa, associazioni culturali, tecniche e scientifiche; i cittadini più attivi e coscienti della classe operaia e delle altre masse di lavoratori si aggregano nel Partito del Lavoro dell'Albania, scudo organizzato della classe operaia e di tutte le masse di lavoratori nella loro guerra per la costruzione delle basi del socialismo e il nucleo direttivo di tutte le organizzazioni di lavoratori, sia sociali che statali.*

La Costituzione dunque garantiva il diritto di organizzazione allo scopo di costruire le basi del socialismo.

La Costituzione, all'art. 31, sanciva tra l'altro che spettava allo Stato il compito di elevare il “livello culturale del popolo”, attraverso scuole che venivano poste “alle dipendenze dello Stato”.

Lo Stato si dichiarò l'unica istituzione responsabile dell'educazione dei giovani.

Veniva riconosciuta, anche se solo formalmente, la possibilità di istituire scuole private. Queste però potevano essere aperte solo *per legge* e la loro attività era "*posta sotto il controllo dello Stato*".

In ogni caso, le scuole private non potevano essere scuole confessionali, in quanto lo stesso art. 31 della Costituzione<sup>49</sup> concludeva con la seguente affermazione: "la scuola è separata dalla Chiesa". Questo in conformità anche al principio separazionista affermato nel secondo paragrafo del articolo 18 della Costituzione.

Nel 1946 il Ministero dell'Istruzione dichiarava che la nuova riforma sarebbe stata contro l'insegnamento della religione non solo nelle scuole ma anche nelle chiese e nelle moschee. La riforma aveva lo scopo di liberare i bambini da ogni forma di pregiudizio.

Il clero però, non si arrese. Esso insegnava la religione in ambienti privati tra semplici cittadini. Anche questa pratica fu proibita con una circolare del Ministero nel 1947.

Il posto lasciato vuoto dalle religioni fu occupato dall'insegnamento intenso e sistematico del marxismo-leninismo, dell'ateismo e del socialismo scientifico.

---

<sup>49</sup> Art. 31 della Cost.: "*Allo scopo di aumentare il grado di cultura generale del popolo, lo Stato assicura a tutte le classi del popolo la possibilità di andare a scuola e nelle altre istituzioni culturali.*

*Lo Stato tutela particolarmente l'educazione dei giovani.*

*I bambini in tenera età sono sotto la tutela dello Stato.*

*Le scuole dipendono dallo Stato. Non possono essere aperte scuole private se non per legge. La loro attività è sotto il controllo dello Stato.*

*L'educazione elementare è obbligatoria ed è gratuita.*

*La scuola è separata dalla Chiesa*".

Alle istituzioni religiose fu proibito di tenere aperti gli orfanotrofi, gli ospedali, le case editrici e le biblioteche, le quali finirono nelle mani dello Stato.

Con lo scopo di offuscare le critiche del clero, il regime censurò la stampa religiosa, le prediche e i discorsi dei religiosi. Chiunque non collaborasse veniva arrestato e condannato a pene severe.

La repressione del regime comunista albanese si diresse inizialmente sui dirigenti del clero cattolico. Se ne deduce quindi che il clero cattolico fosse considerato più pericoloso degli altri.

Nonostante la loro lunga storia patriottica nel paese, il loro collegamento con Roma destava sospetti, i cattolici erano accusati di essere elementi stranieri esportati da Mussolini per ragioni politiche. I vescovi venivano obbligati a pulire i bagni pubblici ed a vestirsi da clown con la scritta sul petto “*ho peccato contro il popolo*”.

Altra causa di persecuzione del clero cattolico fu la loro organizzazione e istruzione superiore rispetto alle altre confessioni religiose presenti nel paese.

Ciò costituiva un pericolo imminente sul regime stesso.

Nel programma del governo per sradicare la religione non bastarono le accuse, la legislazione contrastante e l'indottrinamento. Il governo infatti seguì la via delle persecuzioni più aspre.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> **JAQUES E.**, *op. cit.*, pp 493-498

### **3. Il Decreto sulle Confessioni religiose del 1949.**

Il regime di Hoxha dimostrò per anni una certa instabilità. Durante tutto il periodo di persecuzione delle confessioni religiose, la Costituzione albanese del 1946 assicurava ancora *“a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di religione”*.

L'articolo 15 della Costituzione prevedeva delle sanzioni per chiunque limitasse i diritti dei cittadini a causa della loro fede religiosa. Il regime, nonostante tale esplicita disposizione, perseguitava le attività religiose. A quanto pare, le autorità utilizzavano questa *“frase democratica”* come una facciata per offuscare la mancanza di tolleranza.

In ogni caso, la guerra ideologica non aveva neutralizzato le convinzioni religiose. Nel 1958 il giornale comunista *La strada del Partito*, segnalava che *“nella guerra contro le cattive abitudini e le credenze religiose abbiamo diverse lacune, che devono essere sanate tramite l'intensificazione della propaganda scientifica ateista ed espandendola continuamente tra le masse lavoratrici dell'Albania”*.

Nel 1952 l'organo principale dei sindacati scriveva che un insegnante aveva osato tenere il Corano a scuola e chiedeva che venisse condannato come persona influenzata dall'ideologia borghese. *“Quest'uomo - proseguiva il giornale - si era dimenticato di dover essere un esempio per i suoi alunni. In verità, sull'esempio dell'insegnante, tutti gli alunni, iniziarono a portare a*



scuola simboli religiosi, addirittura iniziarono a dibattere su questioni religiose.”

Risulta chiaro che il regime non aveva ancora raggiunto lo scopo di sradicare le presenze religiose nel paese ma era riuscito solamente a neutralizzare il clero.

Quale fu la reazione di Hoxha all’“ombra” religiosa ancora presente nel paese?

Piuttosto che eliminare immediatamente le istituzioni religiose, il regime tentò di riorganizzarle e utilizzarle per conseguire gli obiettivi comunisti. In questo modo, il 26 novembre 1949 il regime emanò il decreto legge numero 743 “Sulle confessioni religiose”.

Il decreto legge riaffermava la libertà di coscienza e di religione e stabiliva la condanna<sup>51</sup> per chiunque limitasse il libero esercizio della fede religiosa o incitasse alla violenza religiosa. Ma, allo scopo di esercitare liberamente le proprie attività, ed acquisire la personalità giuridica, tutte le confessioni dovevano rivedere i loro statuti, conformandoli ai 37 articoli del decreto. Lo

---

<sup>51</sup> Gli articoli 31, 32, 33 e 34 contengono le pene previste in casi di reati religiosi. L’art. 31 stabilisce: *Ogni provocazione di odio religioso tramite parola, la stampa o in altri modi, viene condannato con la reclusione a non meno di un anno e con la multa fino a 10.000 Leke (moneta albanese).* L’articolo 32: *Chiunque con violenza o la paura proibisce ai cittadini o alle comunità religiose riconosciute di esercitare liberalmente il loro credo e di svolgere le cerimonie e i servizi religiosi che non violano le leggi dello Stato, l’ordine pubblico e il buon costume, è condannato con la reclusione fino ad un anno. Allo stesso modo viene condannato colui che allo stesso modo suddetto costringe qualcuno a partecipare alle cerimonie e ai servizi di qualche confessione religiosa.* L’articolo 33: *Chiunque crei organizzazioni politiche a base religiosa così come anche colui che tramite parola o la stampa o in altri modi usando la chiesa e la religione fa propaganda contro il potere del popolo e delle misure prese da esso viene condannato, se l’azione non costituisce qualche colpa più grave, con la reclusione non minore di un anno.* L’articolo 34: *I capi delle comunità religiose e tutti gli altri funzionari religiosi che iniziano a lavorare senza essere stati approvati regolarmente, con nomina o elezione in conformità alle disposizioni di questo decreto legge, così come coloro che sono stati licenziati dall’incarico religioso continuano ad esercitarlo, vengono condannati con la reclusione fino a tre anni.*

Statuto doveva contenere il sistema di organizzazione, la direzione e l'amministrazione della singola comunità religiosa. Una volta fatto ciò, dovevano presentare lo statuto al Consiglio dei Ministri per l'approvazione che doveva avvenire entro tre mesi. I leader scelti, le regolamentazioni, i fondi, le pubblicazioni ed anche "i timbri santi simbolici" dovevano essere approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il perseverare dei comunisti nel cercare di manipolare le istituzioni religiose e cercare di usarle per realizzare i propri obiettivi politici era espresso chiaramente nell'articolo 12. *"Le confessioni religiose tramite il loro operare devono trasmettere ai fedeli il sentimento della fedeltà verso il popolo e la Repubblica Popolare d'Albania, e di rafforzare l'unità nazionale"*.

L'articolo 14 stabiliva che le confessioni religiose "non possono esercitare nessun tipo di giurisdizione". Esse possono disporre solo di organi disciplinari, per violazioni commesse dal loro personale laico o religioso. Comunque queste sanzioni non hanno effetti sul piano civile se in contrasto con le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume.

Alla lettura di questo decreto legge, possiamo affermare che la libertà religiosa è limitata. Alle confessioni religiose oltre al fatto di operare solo dietro il riconoscimento dello Stato; non possono aprire scuole di istruzione generale, tranne quelle necessarie alla formazione del clero; ogni lettera pastorale, ogni circolare di contenuto generale e ogni edizione a carattere pubblico, prima di

essere stampata o diffusa deve essere revisionata dagli organi statali competenti. Il Consiglio dei Ministeri può decidere di proibire la loro pubblicazione se in contrasto con le leggi dello Stato, ordine pubblico e buon costume. L'articolo 23 sottopone alle leggi dello Stato la costituzione di associazioni a carattere religioso-morale e la stampa di libri a contenuto religioso. Le comunità religiose non possono aprire ospedali od orfanotrofi, quelli già esistenti vengono statalizzati con l'entrata in vigore di questo decreto-legge.

In ritardo le confessioni islamiche (i sunniti e i bektashi), presentarono i loro statuti con la speranza di averle adeguatamente modificate in conformità agli articoli del decreto ufficiale. Questi furono tutti approvati il 4 maggio del 1950. I leader cattolici, invece, chiesero un anno di proroga in quanto tentarono di conformare la legge canonica alle richieste governative e di definire i rapporti Stato-Chiesa conformemente a tali richieste.

Il 30 luglio del 1951, lo Stato e la Chiesa cattolica firmarono un documento definitivo, che regolava i rapporti reciproci. Una volta pubblicato il 3 agosto dagli organi ufficiali, si rese noto che il governo l'aveva modificato unilateralmente, sostituendo l'accordo originale con una nuova versione. I negoziatori cattolici rimasero interdetti dal comportamento governativo. Nel nuovo testo non vi era più una chiesa cattolica romana, ma una chiesa cattolica indipendente dell'Albania.

L'articolo 1 dell'Accordo sanciva infatti che “ *essa non avrebbe avuto più alcun rapporto organizzativo, politico o economico con il Papa*”.

Ogni confessione religiosa era oramai obbligata ad appoggiare il programma comunista. Il regime di Hoxha convalidava le elezioni del clero e dei ministri di culto, nonché quelle dei dirigenti delle organizzazioni confessionali.

Il regime non mantenne mai le promesse sulla riapertura dei seminari e delle chiese chiuse, e nemmeno diede mai il permesso ai genitori di portare i bambini nelle chiese o nelle moschee per l'insegnamento religioso.

Hoxha aveva condannato le istituzioni religiose ad essere utilizzate come strumenti per la realizzazione dei propri obiettivi politici, dimenticando però l'articolo 3 del decreto “Sulle Confessioni Religiose” che proibiva l'utilizzo della propaganda religiosa per scopi politici<sup>52</sup>.

Scegliendo la strada delle persecuzioni, le più aspre verificatesi in Europa, il regime di Hoxha provò ad estinguere l'influenza religiosa sul popolo albanese. Utilizzando le pene detentive, i campi di lavori forzati e le esecuzioni (pena di morte), il regime aveva infatti distrutto le confessioni religiose presenti in Albania (musulmana, ortodossa e cattolica), sostituendole successivamente con delle istituzioni pseudo religiose.

#### **4. Il Decreto abrogativo della libertà religiosa del 13 Novembre 1967**

---

<sup>52</sup> JACQUES E. *op. cit.* p. 503.

La crociata antireligiosa di Hoxha divenne intensiva sull'esempio della "Grande Rivoluzione Culturale del Proletariato" cinese, che ebbe inizio nel 1966. L'organizzazione giovanile cinese *La Guardia Rossa* intraprese un'azione di lotta contro ogni cosa che avesse a che fare con la cultura straniera, includendo in essa le chiese, i cristiani, la bibbia e la letteratura cristiana in generale.

Allo scopo di far capire ai revisionisti russi il suo stalinismo senza compromessi, e per rafforzare la sua alleanza con Mao, Hoxha decise di intraprendere la sua "Rivoluzione ideologica e culturale" nel periodo tra il 1966 e il 1969. Il dittatore avrebbe proceduto per la via di una società senza classi sociali, combattendo contro la disparità tra impiegati e operai e la disparità tra uomini e donne.

La campagna antireligiosa era iniziata il 21 gennaio 1967, quando gli alunni del ginnasio di Durazzo avevano iniziato la battaglia contro le usanze retrograde e le confessioni religiose.

Il suo discorso del 6 febbraio 1967, Hoxha lo dedicò particolarmente alla lotta contro le confessioni religiose.

"Il partito considera la lotta contro le religioni, contro i pregiudizi religiosi e i costumi retrogradi che a questi si rifanno direttamente o indirettamente, come indispensabile per assicurare la liberazione sociale dei lavoratori, la loro tempra ideologica rivoluzionaria e la costruzione della società socialista".<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> DELL'ERBA N., "Storia dell'Albania", Newton & Compton editori srl, Roma giugno 1997, p.45

Egli appoggiava l'iniziativa della gioventù e incitava il popolo alla guerra contro le religioni. Il testo richiamava l'intensificazione della battaglia culturale contro le confessioni religiose e sul proposito di rendere illegittima ogni pratica religiosa. Hoxha richiamava lo slogan del rinascimento albanese secondo cui "la religione degli albanesi è la nazione", contando sullo spirito nazionalista albanese. Seguendo l'esempio della Guardia Rossa cinese, egli diede l'incarico della missione antireligiosa alla gioventù albanese.

Il testo ovviamente bellicoso del discorso fu pubblicato il giorno dopo nel giornale comunista *Zeri i Popullit*. Esso destò grande entusiasmo tra gli studenti e gli insegnanti della scuola "Naim Frasheri" a Durazzo, tanto che "in maniera completamente spontanea" questi sabotarono tutte le chiese e le moschee della città. Secondo la versione ufficiale, "in maniera altrettanto spontanea" gruppi di studenti nell'intero paese seguirono il loro esempio; addirittura il loro spirito antireligioso lo condivisero anche gli adulti.

Che il movimento rivoluzionario non fosse del tutto "spontaneo" risultava chiaro leggendo un articolo della rivista *Studi Storici* intitolato "Lo sviluppo dell'educazione ateista in Albania", nel quale si sottolineavano i passi attenti intrapresi dal Partito<sup>54</sup>.

Tutta la stampa albanese, in particolare i giornali *Zeri i popullit*, *Zeri i rinise* e *Bashkimi*, pubblicavano ogni giorno intere pagine di lettere, iniziative, giuramenti e azioni dal fronte bellico contro le usanze retrograde e le

---

<sup>54</sup> Includevano: la preparazione intensiva ideologica degli studenti; il volantinaggio da parte degli studenti di materiali propagandistici all'interno e all'esterno della scuola; le riunioni dei giovani e degli insegnanti, caratterizzate da dibattiti accesi., in JACQUES E., *op cit.* p. 529

confessioni religiose. In esse si notificavano con entusiasmo la chiusura e la distruzione dei luoghi e degli oggetti di culto e il divieto del servizio di culto per sacerdoti ed imam<sup>55</sup>.

Enver Hoxha aveva dichiarato guerra a Dio per fare dell'Albania il regno santo del suo culto<sup>56</sup>.

A maggio le 2169 istituzioni religiose rimaste, diventarono oggetto di violenze, distruzioni e trasformazioni. Il 13 novembre dello stesso anno il regime emanò il famoso decreto 4337 con il titolo "Sull'abrogazione di alcuni decreti". Il decreto annullò con effetto immediato una serie di decreti emanati negli anni 1949-1951. *"Il decreto n. 743 del 26 Novembre 1949 "Sulle comunità religiose", come modificato con il decreto n. 3660, del 10/4/1963; il decreto n. 1064 del 4/5/1950 "Sull'approvazione dello statuto della comunità musulmana albanese"; il decreto n. 1065 del 4/5/1950 "Sull'approvazione dello statuto della chiesa autocefala dell'Albania"; il decreto n. 1066 del 4/5/1950 "Sull'approvazione dello statuto della comunità Bektashi albanese; il decreto n. 1322 del 30/7/1951 "Sull'approvazione dello statuto della chiesa cattolica d'Albania".* Abrogando questi decreti, proibiva tutti i riti religiosi e prevedeva sanzioni gravi per tutti i violatori di tali regole. E' curioso il fatto che questo decreto rendeva illegittima qualsiasi espressione della libertà religiosa, mentre la Costituzione albanese garantiva ancora la libertà religiosa e la libertà di coscienza a tutti i cittadini.

---

<sup>55</sup> QESARI V., *"Post-Scriptum per Diktaturen"*, Botimet Toena, Tirana 2004, p.264 [ Post-Scriptum sulla Dittatura].

<sup>56</sup> Così QESARI V., *Op. cit.*, p.265

Il regime giustificava questa azione dicendo che “la sovrastruttura doveva essere ripulita da tutti gli elementi stranieri ed invecchiati”. Ormai la stessa esistenza o l’attività delle confessioni religiose organizzate in Albania divenne illegittima.

Dei 170 sacerdoti cattolici presenti nel 1944, 31 furono fucilati, otto chierici persero la vita nelle prigioni o nei campi di concentramento e almeno 70 persone passarono decine di anni nelle prigioni di Stato<sup>57</sup>.

Il decreto rese illegittima ogni forma di culto, riunione di preghiera o l’insegnamento religioso, includendo anche la circoncisione musulmana, il battesimo cristiano o altri riti religiosi posti in essere nei matrimoni e nei funerali<sup>58</sup>.

L’Albania abbandonò definitivamente la sua posizione di neutralità rispetto al fenomeno religioso e stabilì un sistema “religioso” ufficiale, detto ateismo, rendendo illegale ogni altro sistema.

Lo Stato dunque divenne ateo, diventando anche l’unico paese al mondo che negò del tutto la libertà religiosa.

La politica antireligiosa di Enver Hoxha, rafforzò i buoni rapporti e la solidarietà segreta tra le diverse confessioni religiose. I credenti cercavano di aiutarsi a vicenda in un contesto molto difficile. Emblematica è la questione

---

<sup>57</sup> SIMONI Z., *Le persecuzioni della chiesa cattolica in Albania, 1944-1990*, At Gjergj Fishta Shkoder 2000

<sup>58</sup> “... Con la gelosia di sostituirsi a Dio, che aveva ucciso nel 1967. Era allora che le facciate delle colline e le montagne si coprivano di grandi scritte, che evocavano il *Suo* nome, la sua gloria e la sua immortalità ( si intende del dittatore Enver Hoxha). Nei libri, canzoni, teatro e in ogni altra creazione artistica, veniva glorificata solo la sua figura. La sua *Icona* era presente ovunque. Non solo in tutte le case degli albanesi, ma anche nelle strade, negozi, fabbriche, bar, garage, parrucchieri, scuole e asili. Lì, dove ai bambini veniva insegnato di avere due mamme. In primo luogo, la grande madre *Partito* e, in secondo luogo, la mamma che li aveva partoriti nella maternità e che si trovava a casa”., in QESARI V., *Post-Scriptum per diktaturen*, Botimet Toena, Tirana 2004, p.19.



della prima campana della Cattedrale ortodossa di Tirana; “essa fu salvata da un musulmano, conservata da un cattolico, il quale lo restituì agli ortodossi con la riacquisita libertà religiosa”<sup>59</sup>.

## 5. I Decreti sulla nuova onomastica del 1975

Allo scopo di sradicare definitivamente ogni rimanenza delle religioni in conformità con l’art.2 del decreto 201 del 1 luglio del 1969 “Sulle nomine”, il 28 dicembre del 1974, il governo emanò il decreto numero 221, il quale richiedeva il cambiamento dei nomi geografici a contenuto religioso. Per esempio la frazione di ShenKollas ( *San Nicola*), prese il nome Bregas, il paese Shenepremte ( *Venerdì Santo*) prese il nome di Lenias, la frazione di Shengjergj ( *San Giorgio*) prese il nome di Vrria ecc. Circa novanta città, soprattutto nei territori con minoranze greche, cambiarono nome.

Il consiglio dei ministri pubblicò nella *Gazzetta ufficiale* del 23 settembre 1975 il suo famoso decreto numero 5339 “*Sul cambiamento dei nomi e cognomi incompatibili*”.

Allo scopo di conservare e rafforzare le tradizioni culturali progressive e di mettere nomi e cognomi a sano contenuto ideologico, politico e morale.

---

<sup>59</sup> **MOROZZO DELLA ROCCA R.**, “*Raportet nderfettare ne historine e shqiperise: e tashmja dhe e ardhmja*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p. 142.[I rapporti tra le religioni nella storia dell’Albania: il presente e il futuro, cit. vedi sopra]. Il pluralismo religioso pacifico dell’Albania è un valore per il Paese, per i Balcani e per l’Europa multi religiosa.

La questione della convivenza è ampiamente trattata nella scienza. Da più di un secolo questa questione si trova al centro degli studi di studiosi albanesi e stranieri. Molti di loro hanno valutato questa qualità come valore etnico identificativo del popolo albanese., in **SINANI SH.**, “*Konvergjenca fetare tek Shqiptaret deri ne Mesjete*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 161 [ La convergenza religiosa degli albanesi fino al medioevo.]

L' articolo 1 del Decreto obbligava “tutti i cittadini, i cui nomi non erano compatibili con le norme politiche, ideologiche e morali dello Stato ed avevano cognomi disprezzanti, di dovere cambiare i propri nomi e cognomi”, entro il 31 dicembre 1976 (articolo 2 ultimo comma).

L'articolo 2 stabiliva inoltre, che *“la richiesta per il cambiamento dei nomi incompatibili e dei cognomi disprezzanti e la scelta del nuovo nome e cognome si presenta dallo stesso interessato e, per i bambini dai genitori, tutori, i genitori adottivi o dall'istituzione statale, entro il limite stabilito dall'ufficio di stato civile.*

*Quando la richiesta non viene presentata entro il limite stabilito, il cambiamento del nome viene fatto su proposta delle organizzazioni statali.*

*La decisione sul cambiamento dei nomi incompatibili e dei cognomi disprezzanti si prende dal comitato esecutivo del consiglio popolare della città d'appartenenza”.*

L'articolo 3 proseguiva: *“all'impiegato dello stato civile non è permesso registrare la nascita del bambino, al quale il dichiarante chiede di mettere nome incompatibile con la visione politica, ideologica e morale.*

*Con il passare del termine di 30 giorni, la registrazione delle nascite viene fatta, con decisione del consiglio popolare o del comitato esecutivo della campagna unita, della città e per Tirana con decisione del comitato esecutivo del consiglio popolare del quartiere, dove hanno la residenza i genitori,*

*mettendo al bambino un nome compatibile”.*

Tradizionalmente, molti bambini avevano nomi compatibili con le credenze religiose della famiglia, fosse questa musulmana, greca ortodossa o cattolica.

L’onomastico veniva festeggiato più del compleanno.

Si sosteneva che il manuale intendeva colpire le minoranze greche. Il manuale però, proibiva nomi come Pietro, Giovanni, Rebecca e Monica ( nomi cristiani) così come Ismail, Musa e Haxhi (musulmani), dimostrando che il manuale aveva lo scopo di eliminare indistintamente sia i nomi cristiani che i nomi musulmani. Impresa assai ardua, considerando il fatto che gli stessi cognomi di Hoxha<sup>60</sup> e Shehu<sup>61</sup> erano titoli del clero islamico.

Il manuale onomastico<sup>62</sup> elencava 3000 “nomi albanesi adeguati”, tra i quali i genitori potevano scegliere per i loro bambini. Da quel momento molte persone mettevano ai propri bambini due nomi: un nome religioso per uso familiare, ed un altro “adeguato” per uso scolastico.

## **6. La Costituzione del 1976**

Il 28 Dicembre del 1976 veniva emanata la nuova Costituzione, sostituendo così quella del 1946.

Le formule più elementari di garanzia della libertà religiosa e di coscienza furono abrogate dalla nuova Costituzione. Anzitutto l’ articolo 1 cambiò il nome del Paese.

---

<sup>60</sup>In albanese, Imam.

<sup>61</sup>In albanese, Imam di una setta islamica. Mehmet Shehu è stato primo ministro dell’Albania dal 1954 al 1981. Morto in circostanze misteriose, c’è chi pensa che sia stato ucciso dai seguaci di Enver Hoxha.

<sup>62</sup>JACQUES E., *op. cit.*, p 542

Mentre l'articolo 1 della Costituzione del 1946 stabiliva che “L’Albania è una Repubblica Popolare” ( *Shqiperia eshte Republike Popullore* ), l’art.1 della Costituzione del 1976 stabiliva invece, che “L’Albania è una Repubblica Popolare Socialista” ( *Shqiperia eshte Republike Popullore Socialiste*).

L’articolo 2 della Costituzione precedente, stabiliva che “ La Repubblica Popolare è lo Stato degli operai e dei contadini operai” ( *Repubblica e Shqiperise eshte shtet i punetorve dhe i fshatareve punetore* ), quello della nuova Costituzione stabiliva invece, che “ La Repubblica Popolare Socialista dell’Albania è lo Stato della dittatura del proletariato, che esprime e tutela i diritti di tutti i lavoratori. La Repubblica Popolare Socialista dell’Albania conta nell’unità del popolo intorno al Partito del Lavoro e ha le sue fondamenta nell’alleanza tra la classe operaia e i contadini che lavorano nelle cooperative guidati dalla classe operaia” ( *Repubblica Popullore Socialiste e Shqiperise eshte shtet i diktatures se Proletariati, qe shpreh e mbron interesat e te gjithë punonjesve. Republika Popullore Socialiste e Shqiperise mbeshtetet ne unitetin e popullit rreth Partise se Punes te Shqiperise dhe ka ne themel aleancen e klases punetore me fshataresine kooperativiste nen udheheqjen e klases punetore*).

A quanto pare il regime non sentiva più il bisogno di nascondere la sua vera identità dietro ad una “facciata democratica” e nell’art. 3 della Costituzione non esitò nel proclamare il marxismo-leninismo come l’unica ideologia

riconosciuta e il *Partito del Lavoro* come l'unico partito politico del paese.

Il secondo paragrafo dell'art 3 infatti, dettava: “Nella Repubblica Popolare Socialista dell’Albania l’ideologia dominante è il marxismo-leninismo. Sulla base dei suoi principi si muove l’intero ordine sociale socialista” (*Ne Republiken Popullore Socialiste te Shqiperise ideologia sunduese eshte marxisem-leninizmi. Ne baze te parime te tij zhvillohet gjithe rendi shoqeror socialist*).

Una serie di articoli colpivano invece i capitalisti, gli imperialisti e i revisionisti.

Già nel suo preambolo dove veniva descritto quanto raggiunto sin d’ora dal regime, e il perché dell’esigenza di una Nuova Costituzione, si legge tra l’altro che: “Sono state distrutte le basi dell’oscurità religiosa. La figura morale della persona lavoratore, la coscienza e la sua visione del mondo si formano in base all’ideologia proletaria, la quale è l’ideologia dominante”.

L’art 37 della nuova Costituzione finalmente sanciva l’aspetto antireligioso e ateo del regime: “Lo Stato non riconosce nessuna religione e sostiene e attua la propaganda ateista, che ha lo scopo di inculcare nelle persone il materialismo scientifico”( *Shteti nuk njeh asnje fe dhe perkrah e zhvillon propaganden ateiste per te rrenjosor te njerezitbotekuptimin materialist shkencor*).

L’articolo 55 invece sanciva : “E’ proibita la costituzione di qualsiasi organizzazione a carattere fascista, antidemocratico, religioso o antisocialista.

E’ proibita l’attività e la propaganda fascista, antidemocratica, religiosa, bellicosa, e l’incitazione all’odio nazionale o razziale ” ( *Ndalohehet krijimi i*

*cfaredo organizate me karater fashist, antidemokratik, fetar dhe antisocialist. Ndalohet veprimtaria dhe propaganda fashiste, antidemokratike, fetare, luftenxite, antisocialiste, si dhe nxitja e urrejtjes kombetare e racore).*

Questo articolo accomuna la religione al fascismo, all'antidemocrazia, all'antisocialismo: "cioè la religione, secondo la prospettiva dello Stato socialista albanese, è ricompresa nel novero dei nemici dello Stato albanese e, come tale, non può dare origine a diritti per i cittadini"<sup>63</sup>.

Di conseguenza, la religione, non può creare campi di interesse per i cittadini, dunque non può essere garantito il diritto di unirsi in organizzazioni religiose, come sancito anche dall'articolo 54 della Costituzione, che indica i campi della vita del Paese nei quali il diritto di riunione può essere garantito, indicando a tal proposito il campo politico, economico e culturale<sup>64</sup>.

Il carattere antireligioso e ateo del regime dunque fu in fine sancito anche nella Costituzione della Repubblica, confermando così le linee politiche dello Stato Comunista adottate sin dal 1967.

Dal 1967 infatti, lo scopo della politica albanese in materia religiosa era la lotta alle organizzazioni religiose, lotta che pian piano avrebbe portato alla loro totale eliminazione.

Nell'articolo 49 viene tra l'altro previsto il rito civile come unico rito possibile di celebrazione del matrimonio: "Il matrimonio e la famiglia sono sotto la cura e difesa dello Stato e della società.

---

<sup>63</sup> DAMMACCO G., *op. cit.*, p. 659

La più grande preoccupazione del legislatore comunista sembra sia quella legata l'educazione fisica e militare della popolazione., SANTORO R., "Tutela dei beni culturali d'interesse religioso in Italia e in Albania", in *Diritto Ecclesiastico*, 2003, fasc. 2, pp. 848

<sup>64</sup> DAMMACCO G., *op. cit.*, p. 659

Il matrimonio si contrae innanzi agli organi statali competenti”.

Concludiamo dicendo che la Costituzione del 1976 affermava il principio dell’ateismo nell’articolo 37 stabilendo che lo Stato non riconosce nessuna religione e che sostiene e sviluppa la propaganda atea al fine di imprimere nelle persone il materialismo scientifico, disegnando così una “società antireligiosa, antiumana, antidemocratica, antiliberatoria”<sup>65</sup>. Inoltre proibendo all’articolo 55, ogni forma di propaganda religiosa e la costituzione di ogni tipo di organizzazione a carattere religioso, rendeva l’Albania uno Stato completamente e dichiaratamente avverso al fenomeno religioso in quanto tale.

### **7. Il Codice penale del primo Ottobre 1977**

La posizione antireligiosa del regime albanese fu riaffermata anche nel nuovo codice penale della Repubblica Popolare Socialista d’Albania del primo ottobre del 1977.

Nella parte dedicata ai reati contro lo Stato, l’articolo 55 del nuovo codice specificava le sanzioni in caso di agitazione e propaganda fascista, religiosa, antidemocratica ecc. In particolare sanciva che “L’agitazione e la propaganda fascista, antidemocratica, religiosa, bellicosa, antisocialista, e anche la preparazione, la divulgazione o la conservazione per la divulgazione della letteratura con tali contenuti, allo scopo di indebolire o attaccare lo Stato della dittatura del proletariato, è punito: con la reclusione da tre a dieci anni. I stessi

---

<sup>65</sup> DAMMACCO G. “Una Costituzione per l’Albania: da un’esperienza incompiuta un dramma annunciato”, in E. C. DEL RE, “Albania punto a capo”, SEAM, Roma, 1997, p. 192

reati, compiuti in tempo di guerra o nel caso in cui abbiano provocato conseguenze particolarmente gravi vengono puniti: con la reclusione a non meno di 10 anni o con la morte”, (*Agitazioni e propaganda fashista, antidemokratike, fetare, luftenixitese, antisocialiste, si dhe pergatitja, perhapje ose ruajtja per perhapje e literatures me perbajtje te tille, per te dobesuar ose minuar shtetin e diktatures se proletariati, denohet: Me heqje te lirise nga tergjere ne dhjete vjete. Po keto vepra, kur jane kryer ne kohe luftime, ose kane shkaktuar pasoja te renda, denohen: me heqje te lirise jo me pak se dhjete vjet ose me vdekje*).

Ciò in conformità alla posizione ateista dello Stato albanese, che a differenza degli altri Stati dell’Est Europeo, dichiaratisi separazionisti, vede la pratica religiosa come un crimine contro lo Stato.<sup>66</sup>

Rafforzato oramai dalla nuova Costituzione e dal nuovo codice penale, il regime divenne sempre più deciso nell’eliminare tutte le confessioni religiose<sup>67</sup>

Nello stesso anno (1977) Padre Fran Mark Gjoni<sup>68</sup> di Scutari fu processato con l’accusa di aver nascosto la Bibbia e altra letteratura religiosa nella sua soffitta.

Durante le torture disumane cui fu sottoposto egli aveva affermato di aver trovato le Bibbie al parco, dove erano state lasciate da alcuni turisti, o sulle rive del mare. Le aveva conservate con la speranza che un giorno sarebbero state di

---

<sup>66</sup> **CIMBALO G.**, *Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell’Est Europa*, in *Stato chiese e Pluralismo Confessionale* ([www.statoechiesa.it](http://www.statoechiesa.it)), Settembre 2008, p. 10

<sup>67</sup> *Il Dizionario della Lingua Albanese Contemporanea* del 1984, dell’Istituto della Lingua e letteratura presso l’Accademia della scienza della Repubblica Popolare Socialista dell’Albania, definisce in questo modo il termine “Religione”: *Credenza cieca che tutto il mondo, sia definito e diretto, sembrerebbe, da forze soprannaturali, divine, come rappresentazione fantastica e distorta della realtà e come una delle forme della coscienza sociale. Unità di dogmi che danno una concezione totalmente idealistica e reazionaria, che viene usata dalle classi sfruttatrici per ingannare e sottomettere le classi lavoratrici.*, in [www.shoqerajone.com](http://www.shoqerajone.com)

<sup>68</sup> Albanese, Franco Marco Giovanni.



nuovo utilizzate liberamente. Padre Gjoni fu condannato a 12 anni di reclusione. In un certo modo il processo di Gjoni dimostrò la continuità delle pratiche religiose in Albania nonostante il perseverare del regime nel cercare di eliminarle.

Il padre gesuita Ndoc Luli, fu relegato nella remota campagna per il semplice fatto di essere cattolico. Egli fu una delle ultime vittime del regime comunista. La moglie di suo nipote gli chiese di battezzare suo figlio. Egli accettò. Dell'evento giunsero le parole alla polizia locale. Entrambi furono interrogati e condannati. La donna venne condannata a otto anni di lavori forzati. Il padre gesuita fu recluso a tempo indeterminato. Si venne a sapere che Luli venne poi liberato nel 1989.

### **8. La fase finale del regime comunista.**

La morte improvvisa di Enver Hoxha (1908-1985) segnò la fine di un' epoca. La stampa straniera aveva annunciato una sua visita in Francia allo scopo di ricevere delle prestazioni mediche, nel 1983. Correano voci di una sua paralisi, ma la stampa albanese non aveva mai o quasi mai toccato l'argomento della sua malattia. Le sue apparizioni pubbliche divennero sempre più rare. Le foto dei giornali erano vecchie e mostravano la sua gioventù. Raramente si vedeva in pubblico in quanto il suo fisico stava andando in decadenza. Di conseguenza la sua morte trovò la gente totalmente impreparata.

Il sistema Hoxhiano dei piani quinquennali, aveva progettato lo sviluppo centralizzato non solo dell'industria e dell'agricoltura, ma anche dell'istruzione e della cultura. Ogni quinquennio iniziava con la precisazione dei obiettivi specifici da raggiungere in tutti gli aspetti della vita culturale del popolo. Esso si concludeva con un rapporto ufficioso sui progressi raggiunti nel campo della cultura e degli ideali socialisti. Questa politica culturale aveva tra l'altro lo scopo di sostituirsi alle confessioni religiose, oramai censurate. Essa era un insieme di patriottismi, musica popolare, sport e letteratura che riportavano al richiamo patriottico di un secolo fa del cattolico Pashko Vasa: "Coniu, o shqiptare, prej gjumit coniu,/ te gjithe si vllazen ne nje bese shtrengoniu,/ dhe mos shikoni kisha e xhamia,/ fe e Shqyptarit ashte Shqyptaria....priftnit e hoxhet ju kane hutue,/ per me ju damun, me ju vafernue!" ( Riassumendo: *Svegliatevi e riunitevi albanesi, non guardate chiese e moschee, la religione degli Albanesi è l'Albanesità*).

Hoxha sosteneva che le religioni fossero "regali dei nemici". Ciò in quanto l'islam era venuto dalla Turchia, l'ortodossia dalla Grecia e il cattolicesimo dall'Italia. Egli non ammise mai che anche il comunismo era un "regalo" della Jugoslavia e dell'Unione Sovietica, nazioni che odiò sino alla fine dei suoi giorni.

Nel frattempo Hoxha aveva dato una nuova religione agli albanesi e cioè, l'albanesità.

A Hoxha succedette Ramiz Alia, stretto collaboratore del dittatore. Alia era nato a Scutari il 18 ottobre del 1925, per anni era stato il braccio destro del dittatore. Nel 1982 diventò capo dello Stato, i mezzi di informazione gli diedero un crescente spazio, specialmente a partire dalla metà del 1984, quando Enver Hoxha rimase assente nelle occasioni pubbliche per alcuni mesi. Nel 1985, dopo la morte di Hoxha assunse la carica di segretario del Partito Comunista Albanese (*“Partito del lavoro”*).

Ramiz Alia si impegnò nelle pubbliche sedi a mantenere i principi del suo predecessore, ma prendendo il potere diede inizio a una tendenza parzialmente riformista incentrata su un decentramento economico e su incentivi materiali per i lavoratori albanesi. Tuttavia i problemi di sistema che Hoxha aveva lasciato in eredità con la propria politica erano di una natura e dimensione tale da rendere necessaria una attenzione drastica ed immediata, e il tentativo di Alia negli anni 1985-1989 volto a revisionare il sistema fu insufficiente a scongiurare il disastro. Rieletto alla guida dello Stato dopo le elezioni presidenziali del 1987, avviò una timida apertura politica. Nel 1990, sulla spinta delle manifestazioni in piazza, contestualmente alla caduta dei regimi comunisti dell'Europa orientale, introdusse il multipartitismo.

Sulla via delle riforme furono dunque riorganizzate le comunità religiose e i primi partiti d'opposizione.

**CAPITOLO III**  
**LA LEGISLAZIONE IN MATERIA RELIGIOSA NELL'ALBANIA**  
**DEMOCRATICA**

**1. Premessa. L'avvento del regime democratico in Albania**

Sulla via di quanto succedeva nell'Europa dell'Est, anche l'Albania si stava affacciando al pluralismo e alla democrazia. I regimi comunisti dell'Europa dell'Est erano caduti uno ad uno: per prima la Polonia, poi in successione l'Ungheria, la Germania dell'Est, la Cecoslovacchia, la Romania, l'Unione Sovietica, i Stati Baltici e la Bulgaria<sup>69</sup>. L'unica rimasta, era l'Albania. Tutti

---

<sup>69</sup> La Polonia fu la prima, nel 1989, con la legalizzazione del sindacato *Solidarnosc*, e con le prime elezioni libere dopo quaranta anni, ad intraprendere la via verso la democrazia. Le elezioni del 5 giugno segnarono la fine del monopolio del partito comunista e l'inizio di un nuovo sistema multipartitico. Il 25 giugno *Solidarnosc*, divenne il primo governo non comunista dell'Est europeo. Anche l'Ungheria, il 2 maggio, incoraggiato dal non intervento dei russi in Polonia, iniziò lo smantellamento del filo spinato esistente nella linea di confine con l'Austria. L'undici di ottobre, il partito comunista, cambiò nome in Partito Socialista dell'Ungheria costringendo il capo comunista del partito ad abbandonare il posto, tolse la stella rossa da tutti gli edifici, stabilendo l'istaurarsi di un sistema multipartitico. Poi toccò alla Germania dell'Est. Il 9 novembre del 1989, iniziò a cadere il Muro di Berlino, attraverso l'ondata di migliaia di persone. Il dittatore comunista Honecker fu costretto a lasciare il potere. Malato e impaurito, decise di passare i suoi ultimi giorni di vita nella casa di un prete luterano. La democrazia è giunta anche nella Germania del Est, che subito si riunì alla Germania Ovest. In Cecoslovacchia, le proteste popolari proseguirono per 8 giorni. Il 24 novembre 1989, Alexander Dubcek, richiamò 500.000 connazionali, a riunirsi nella Piazza Venceslas di Praga per richiedere libertà e democrazia. In poche ore Milosh Jakesh, e i suoi collaboratori diedero le dimissioni.

La Romania fu l'unico Stato comunista, nel quale la fase di passaggio alla democrazia richiese lo spargimento di sangue. Nel ultimo congresso del partito comunista Ceausescu aveva dichiarato: "Finche sarò vivo, le riforme che hanno coinvolto l'Europa dell'est, non si avvieranno in Romania". Nicola Ceausescu e la moglie, vennero fucilati a Natale del 1989, per crimini contro il popolo. Il 20 maggio in Romania si ebbero le prime elezioni multipartitiche. Nell'Unione Sovietica, il 7 febbraio 1990, nella riunione straordinaria del Comitato Centrale, a Mosca, si votò l'abolizione dell'articolo 6 della Costituzione che per 72 anni aveva assicurato il monopolio al partito comunista. In seguito alle votazioni, anche nel Unione Sovietica divennero legali le elezioni multipartitiche.

Nei Stati Baltici, la Lituania, a febbraio adottò la sua prima legislazione non completamente comunista. La Lettonia e l'Estonia ebbero le prime elezioni libere l'11 marzo 1990.

In Bulgaria si ebbero le prime elezioni libere a giugno del 1990. In JACQUES E., *op.cit.*, p. 697-698

sapevano che il regime comunista sarebbe giunto alla fine, ma nessuno sapeva quando.

La paura tra la gente era ancora tanta. Ogni relazione sull'Albania evidenziava che il suo livello economico era tra i più bassi d'Europa, mancavano i beni di consumo primari.

L'economia albanese era isolata e centralizzata, e nonostante gli sforzi del regime di Ramiz Alia di migliorare la qualità della vita degli albanesi, l'impresa risultava impossibile.

Il popolo mostrava la sua scontentezza, le riforme erano indispensabili. Fu all'inizio degli anni Novanta che, Alia intraprese la via delle riforme volte a calmare il popolo: concesse la scelta tra due candidati nelle elezioni parlamentari, iniziò a decentrare il potere decisionale.

All'amministrazione locale venne concessa l'autonomia decisionale. I dirigenti delle imprese statali avrebbero avuto minori interventi di carattere burocratico nella gestione degli loro affari interni. Alia sosteneva che la democrazia doveva essere limitata, dichiarando pubblicamente che non aveva l'intenzione di seguire la strada intrapresa dagli altri Stati comunisti.

Gli studenti perseveravano nel richiedere la democrazia, le pressioni internazionali sull'Albania, violatrice dei diritti e libertà fondamentali dell'uomo erano frequenti. Il cambiamento era necessario, il parlamento si trovò ad approvare una serie di riforme.

In linea generale queste riforme riguardavano sul piano economico: la decentralizzazione del potere decisionale, condividendolo con le imprese, la previsione dei premi di produzione, provvigioni in caso di sovrapproduzione; la riduzione del controllo centralizzato dei prezzi, che saranno influenzati dall'andamento mercato.

Sul piano penale: si riabilitavano gli ex condannati politici, si prevedeva la scarcerazione condizionata di coloro che si trovavano ad espiare la pena detentiva per reati politici, si aboliva la pena di morte per alcuni reati, si aboliva la pena di morte per le donne, il reato dell'evasione dal confine nazionale non era più considerato *tradimento della patria*, bensì come *sorpasso illegale del confine di stato*.

La riforma prevedeva la possibilità per i cittadini albanesi di richiedere i visti per visitare l'estero.

Si permettevano gli investimenti stranieri, si costituiva il Ministero degli Esteri.

Furono stabiliti il principio del giusto processo e il diritto alla difesa legale.

Venivano inoltre ristabilite le relazioni diplomatiche con gli USA e URSS, con il Mercato Comune e la Comunità Europea.

Veniva quindi ristabilito il diritto alla libertà religiosa, si riaprivano i luoghi di culto, distrutti o trasformati dall'aggressione comunista<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> A novembre del 1990 si riaprì la prima moschea. Il 18 gennaio 1991 a Tirana, nella moschea di Ethem Beu si riunivano 10.000 persone. Se prima i musulmani costituivano il 70% della popolazione ora si pensa che ne costituiscono il 30%. La chiesa greca ortodossa albanese era stata totalmente distrutta dalla violenza del regime. Ma il lento processo di democratizzazione del paese incoraggiò gli ortodossi albanesi e a Natale del 1990 si riaprirono almeno tre chiese. Circa la Chiesa cattolica albanese possiamo dire che è stata completamente distrutta dall'olocausto religioso di Hoxha. Quasi tutti i leader della chiesa cattolica albanese erano scomparsi o imprigionati. I luoghi religiosi chiusi, distrutti o trasformati. L'unico dirigente cattolico ancora in vita era Padre Simon Jubani, condannato a 26 anni di reclusione, accusato di propaganda religiosa in contrasto con la politica ateista dello Stato. Egli disse la messa in

Si permetteva il libero esercizio della confessione religiosa di appartenenza nelle proprie abitazioni. Si abrogavano le norme che prevedevano condanne per propaganda religiosa, quelle che impedivano la propaganda religiosa, la letteratura e le pratiche religiose<sup>71</sup>.

L'Albania sottoscriveva l'Atto di Helsinki sui Diritti e le Libertà dell' Uomo. Fu inoltre, creata una commissione speciale per fare rispecchiare questi diritti nella Costituzione albanese.

Nonostante le riforme intraprese, ancora non era prevista la possibilità di costituire altri partiti politici. I comunisti ancora non consegnavano il loro monopolio assoluto, ancora non era stata permessa una vera democrazia multipartitica, e inoltre non era permessa la proprietà privata.

Comunque la riacquisita libertà religiosa e la possibilità di muoversi fuori dal territorio nazionale erano concessioni di grande rilevanza per il popolo albanese.

L'economia albanese, però, stava crollando, le riforme non erano sufficienti. Gli studenti universitari si riunivano in manifestazioni di piazza richiedendo *più democrazia*, altre riforme ed elezioni multipartitiche. In seguito a queste manifestazioni, il Comitato Centrale del Partito approvava il sistema multipartitico.

---

latino, l'unica liturgia che egli conosceva, nel cimitero di Scutari, innanzi alla folla di fedeli. Cfr. **JACQUES E.**, *op.cit.*, p. 717-719

<sup>71</sup> “*Gli eventi di quell'autunno, si susseguono in fretta. Si permette la pratica dei riti religiosi e i luoghi di culto sono riaperti. Vengono rimosse le Statue di Stalin e Lenin. Il Movimento Studentesco diventa focolaio di rivolta contro il regime comunista. Nella Piazza Scanderbeg, i manifestanti trascinano via la statua di Enver Hoxha. L'Albania getta via con orrore e coraggio, quaranta e passa di anni di paura, sofferenza e terrore mai visti prima*”. **QESARI V.**, *Post-scriptum per diktaturen*, Botimet Toena, Tirane 2004, p.143

Si tolgono le statue di Stalin e Lenin, vengono rinominate tutte le strade intitolate ai loro nomi. Anche *Qyteti Stalin*<sup>72</sup>, riprese il suo vecchio nome di Kuçov.

Le manifestazioni popolari proseguivano, si richiedeva la libertà e la democrazia, in tanto molti emigravano all'estero. Il 12 dicembre 1990 Ramiz Alia annunciava ufficialmente l'autorizzazione al pluripartitismo e permetteva la costituzione dei partiti d'opposizione: nello stesso mese nacque il Partito Democratico con a capo Sali Berisha e Gramoz Pashko, e nel gennaio del 1991, il Partito Repubblicano e quello Ecologista.

Sulla via delle riforme, il 31 marzo del 1991, dopo sessant'anni, in Albania si svolgevano le prime elezioni multipartitiche, alle quali parteciparono anche i tre partiti non comunisti.

I tre nuovi partiti sfidavano il monopolio del partito comunista. Per garantire elezioni libere e democratiche, il PD richiese l'intervento di osservatori stranieri imparziali.

Secondo le previsioni, il Partito Democratico era il favorito, ma allo scrutinio dei voti, i comunisti avevano vinto con il 64,5% dei voti,<sup>73</sup> i democratici avevano ottenuto il 28% dei voti, avendo maggiore successo nei centri urbani grazie all'appoggio di studenti e operai. Le grandi città votarono a favore del Partito Democratico. Quest'ultimo, con a capo Sali Berisha e Gramoz Pashko, non perse la speranza, visto che aveva vinto 28/29 zone elettorali della capitale.

---

<sup>72</sup>Alb., La Città di Stalin

<sup>73</sup> **DELL'ERBA N.**, "Storia dell'Albania", Newton & Compton editori srl, Roma 1997.



Lo stesso Ramiz Alia era stato tagliato fuori a Tirana.

Il leader dell' opposizione dichiarava che “nemmeno un candidato del Partito del Lavoro era stato scelto a Tirana, a Scutari, a Elbasan, a Korce o nelle altre grandi città. La forza del Partito del lavoro era nelle campagne dove viveva circa il 60% della popolazione, la quale secondo i leader democratici era la meno informata sulla situazione nel Paese”.

La prima assemblea popolare liberamente eletta abrogò la Costituzione, sostituendola provvisoriamente con la legge costituzionale n.7491 del 29 aprile 1991. L'articolo secondo di tale legge, al secondo comma sancisce: “La Repubblica albanese è uno stato di diritto e democratico”. La previsione del principio democratico nella legge costituzionale fu una vera vittoria per l'opposizione albanese.

Il Partito del Lavoro, cambiò il nome i Partito Socialista albanese (PS). La *Sigurimi*, ossia la polizia segreta albanese prese il nome di *Sherbimi Informativ Kombetar* (SHIK)<sup>74</sup>. Il primo governo socialista, capeggiato da Fatos Nano cade nel giugno del 1991. Il suo posto viene preso dalla coalizione di Ylli Bufi, ovvero dal *Governo dell'Unione Nazionale*, che rimane in carica fino al dicembre del 1991. Alla coalizione partecipava anche il PD, che ben presto ritirava i suoi membri dalla stessa finché il governo di Ylli Bufi non accettava le seguenti richieste<sup>75</sup>:

1. la riapertura delle indagini che vedevano coinvolti alcuni agenti di *Sigurimi*,

---

<sup>74</sup> Ossia: Servizio Informativo Nazionale.

<sup>75</sup> JACQUES E., *op cit*, p.742-743

accusati di aver ucciso quattro dei dimostranti pacifici a Scutari, il 2 aprile 1991;

2. la sostituzione degli dirigenti dei mass media albanesi con delle persone non attive politicamente;

3. nuove elezioni nel febbraio del 1992:

4. togliere i segni comunisti dai simboli nazionali, con speciale riferimento alla stella ancora presente nella bandiera nazionale.

Constatando che il compromesso era impossibile, i membri socialisti accettarono le richieste dei democratici. In questo modo i membri dell'opposizione tornarono di nuovo nel governo della stabilizzazione.

Le proteste antigovernative, che prima erano impensabili, oramai si organizzavano con frequenza.

Il governo di Ylli Bufi, si divise e il 13 dicembre 1991, il primo ministro diede le dimissioni. Il giorno dopo, il presidente, Ramiz Alia, nominò il nuovo primo ministro, Vilson Ahmeti, che avrebbe governato il Paese fino alle nuove elezioni del marzo 1992. Dalle nuove elezioni il Pd uscì trionfante e Sali Berisha, divenne Presidente della Repubblica albanese.

Un anno dopo, il 24 aprile 1993, Giovanni Paolo II visitò l'Albania. Nel suo discorso tra l'altro disse: “ *quanto è avvenuto in Albania mai è stato registrato nella storia. E' accaduto senza che nessuno potesse mai intervenire a difesa della dignità degli uomini privati di tutto, spogliati persino della loro stessa*

*umanità, della loro libertà. Questo dramma interessa l'intero continente europeo ed è necessario che l'Europa non dimentichi. E tu cara Chiesa, comunità cattolica d'Albania, come in passato hai saputo rimanere fedele all'unico signore Gesù Cristo, anche a costo del supremo sacrificio della vita, sii pronta ora ad accogliere il vangelo della carità divina. Dà esempio di un amore che va al di là delle offese ricevute e che anzi, dimenticandole, è pronto ad offrire perdono ai propri persecutori".*<sup>76</sup>

## **2. La Legge Costituzionale n. 7491 del 1991**

Il nuovo scenario politico e sociale, ovviamente non si poteva più fondare sulla legislazione totalitaria del regime comunista.

Il 10 aprile del 1991, la maggioranza comunista di 2/3 del parlamento presentò il suo progetto costituzionale. Quest'ultimo era una versione modificata del progetto costituzionale elaborato dalla commissione speciale nominata dal Parlamento.<sup>77</sup>

Anzitutto il suo primo articolo attribuisce la sovranità al popolo e dichiara l'Albania repubblica parlamentare.

L'Albania non è più nominata Repubblica Socialista, il termine socialista è stato tolto, denominando la stessa Repubblica d'Albania. La pressione sia interna che esterna, per la democratizzazione del Paese e soprattutto per la garanzia dei diritti e libertà dell'uomo, portava i socialisti a prevedere

---

<sup>76</sup> PEPA P., "Pagine sulla dittatura. Il volto dei martiri albanesi", Ed. Rindertimi in collaborazione con Ed Insieme, Bari 1998, p.12

<sup>77</sup> JACQUES E., *op cit.*, p 732.

nell'articolo sette<sup>78</sup>, la libertà religiosa, abrogando così le gravi sanzioni previste dal codice penale del periodo comunista.

L'articolo quattro recita: "La Repubblica d'Albania riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo, delle minoranze etniche, accettate nei trattati internazionali".

Venivano, inoltre, garantite la libertà di muoversi fuori dal territorio nazionale, il diritto alla proprietà privata e la libera iniziativa economica.

Viene garantito il diritto di proprietà e il diritto di svolgere attività economica indipendente. Diritto previsto anche a favore delle persone giuridiche e fisiche straniere.

Nonostante le tracce democratiche del nuovo progetto, si conservavano comunque, le radici staliniste del precedente regime. Anche se proibiva per legge l'attività partitica<sup>79</sup> del Presidente della Repubblica, dei funzionari dell'esercito e della polizia statale, nel ministero degli interni, nel ministero della giustizia e nel ministero degli esteri, essa non proibiva tale attività in tutti gli altri ministeri e nei dipartimenti statali come avevano fatto gli altri Stati dell'Europa dell'Est nella loro strada verso la democratizzazione<sup>80</sup>.

Tra l'altro il nuovo progetto costituzionale non rimuoveva i segni comunisti dalla bandiera nazionale albanese. Su di essa era ancora presente la stella comunista.

Per assicurare il popolo e l'opposizione democratica, che il comunismo non era

---

<sup>78</sup> "La Repubblica d'Albania è uno stato laico. , Lo Stato rispetta la libertà di religione e crea le condizioni per il suo esercizio"

<sup>79</sup> Si intende del Partito comunista

<sup>80</sup> **JACQUES E.**, *op cit.*, pag 734.

più l'ideologia ufficiale del governo, il progetto all'ultimo comma dell'art. 26 prevedeva che la funzione del Presidente è incompatibile con ogni altra funzione, ad eccezione di quelle previste dalla legge. Dunque il Presidente della Repubblica non poteva essere funzionario del Partito.

Il 29 aprile del 1991 il progetto fu approvato dal Parlamento albanese diventando la Legge Costituzionale n. 7491. Il 4 maggio il Presidente della Repubblica Ramiz Alia, diede le dimissioni dalla sua funzione di Primo Segretario del Partito del Lavoro, anche dal Comitato Centrale del Partito e dall'Ufficio Politico (*Byroja Politike*).

L'art. 45 della nuova legge abroga la Costituzione della Repubblica Popolare Socialista d' Albania del 1976 e le sue successive modifiche.

In questo modo l'Albania muove i primi passi verso la sua democratizzazione. In essa vengono riconosciuti i principi fondamentali dello Stato democratico, quali la divisione del potere, la tutela delle minoranze, l'adozione delle principali convenzioni del diritto internazionale, il pluralismo politico e partitico, il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e della libertà, compresa quella di religione<sup>81</sup>. Viene riconosciuta la sovranità del popolo, sancendo il voto libero e democratico. Il comma tre della legge sancisce: "Gli organi rappresentativi, si scelgono tramite il voto libero, generale, uguale, diretto e segreto".

L'intenzione del Parlamento era quella di dar inizio ad un processo di

---

<sup>81</sup>DAMMACCO G., "Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo", Cacucci, Bari 2000. p. 152

ricostruzione dello Stato moderno, rispondente agli *standards* europei ed era finalizzato all'ingresso dell'Albania nei principali consessi internazionali come l'OSCE e il Consiglio d'Europa e la Comunità europea<sup>82</sup>. “L'importanza della legge costituzionale n.7491 consiste soprattutto nel fatto che ha consentito al Paese di entrare in un sistema europeo, dal quale è attratto non solo dalla storia, ma anche dalla sua congiuntura sociale e politica”<sup>83</sup>.

### **3. La legge sui diritti e le libertà fondamentali dell'uomo del 1993**

La libertà di coscienza e di religione, furono riaffermati in conformità agli *standards* internazionali, con la legge n.506 del 3 aprile 1993 “Sui diritti e le libertà fondamentali dell'uomo”. Con questa legge viene aggiunto un capitolo dal titolo “ I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo”, alla precedente legge costituzionale del 1991 “Sulle principali disposizioni costituzionali”.

La Legge Costituzionale del 1991 insieme alla legge del 1993, costituiranno l'unica legge fondamentale dello Stato albanese fino alla loro abrogazione con la legge n. 8417 del 1998 e l'entrata in vigore della nuova Costituzione.

La legge è composta da 42 articoli ed è preceduta da un preambolo corto, che può essere considerato la premessa storica dalla quale è derivata l'urgenza di

---

<sup>82</sup> DAMMACCO G., *op. cit.*, p.152

<sup>83</sup> DAMMACCO G., *op. cit.*, p.152. Nel giugno del 1991 il Consiglio dei Ministri del CSCE (poi trasformata in OSCE), riunito a Berlino, sanciva l'ingresso dell'Albania quale trentacinquesimo Stato aderente. Nel maggio del 1992 susseguì l'Accordo di commercio e cooperazione con la CE, nell'ottobre 1992 la realizzazione di un programma PHARE sulla cooperazione e sull'assistenza del Consiglio d'Europa in tema di diritti umani e tecnica giuridica. Nel 1993 aderì alla Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne e, alla Convenzione internazionale per l'abolizione di ogni forma di discriminazione razziale.

emanare la legge<sup>84</sup>. Esso detta: “Tenendo presente che, durante la dittatura feroce e disumana di 46 anni del partito-stato in Albania sono stati negati, attraverso il terrore statale, i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, così come le libertà fondamentali della persona; tenendo presente che il rispetto e il godimento pieno di questi diritti e libertà, costituisce una delle aspirazioni superiori del popolo albanese e una delle precondizioni indispensabili per la garanzia della libertà, della giustizia sociale e del progresso democratico della nostra Albania”.

Dalla lettura del preambolo e della legge, emerge il desiderio di dare una risposta giuridicamente organizzata alle privazioni pluriennali subite dal popolo albanese<sup>85</sup>.

La legge, anche se non divisa in parti, può essere distinta in una parte dedicata ai diritti, un'altra ai divieti e la terza alle garanzie.

Tra i diritti garantiti e tutelati dalla nuova legge aggiunta vi è il diritto alla vita e la libertà di pensiero, il principio del giusto processo e la presunzione di non colpevolezza, ma quello che ci interessa di più in quanto oggetto del nostro studio è la garanzia della libertà di coscienza e di religione.

L'art 18 della legge detta: “la libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili”.

Ognuno è libero di cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, di manifestarli individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,

---

<sup>84</sup> DAMMACCO G., “Diritti e libertà dell'uomo nell'Albania democratica”, in V. Parlato-Giovanni Battista Varnier (a cura), “Principio pattizio e realtà religiose minoritarie”, Torino, Giappichelli, 1995, p. 393

<sup>85</sup> DAMMACCO G., *op. cit.* p.394

attraverso il diritto di culto, l'educazione, le pratiche o lo svolgimento di riti religiosi.

La libertà di manifestazione del proprio pensiero o del proprio credo religioso non può essere soggetta a limitazioni, se non quelle previste dalla legge, che costituiscono misure indispensabili per lo sviluppo di una società democratica nell'interesse dell'ordine pubblico, della tutela dell'ordine pubblico, della salute, la morale e i diritti e le libertà del prossimo”.

La riaffermazione della libertà religiosa porta un gran cambiamento nella società albanese. L'Albania si riempie di missionari di tutti i tipi, cristiani, musulmani ecc. I simboli religiosi ritornano ovunque. Le case si riempiono di icone, negli scaffali viene inserito il Corano o la Bibbia, la croce cristiana torna alla luce.

Le ragioni del ritorno massivo degli albanesi alle religioni, nonostante la lunga lotta comunista contro le stesse, sono molteplici. In primis il bisogno di credere e il bisogno di identità e spiritualità, il bisogno di trovare risposta alle ansie esistenziali come la morte, come anche la crisi di identità causata dalla caduta di molti simboli del comunismo, come anche l'uscita dal lungo isolamento che ha lasciato impreparati culturalmente per affrontare l'avventura dell'apertura al mondo. Senz'altro fu anche per ragioni economiche, in quanto ciascuna delle principali religioni iniziarono ad investire nel Paese.<sup>86</sup>

“ Il popolo albanese si è riavvicinato alla religione considerandola non solo

---

<sup>86</sup> LUBONJA F., “*Feja dhe shqiptaria ne ditet e sotme*”, Korrieri, 19 Maggio 2005 ( La religione e l'albanesità nei giorni d'oggi)



come momento di libertà e di espressione dei valori dello spirito, bensì anche come una proiezione di un sistema in un ambito sociale (e in un certo senso politico)”<sup>87</sup>.

Sul piano legislativo, nello stesso anno, alle confessioni religiose, fu consentito l’uso degli strumenti di comunicazione di massa, esentandole dal pagamento di ogni tipo di imposta sull’utilizzazione degli strumenti radiotelevisivi<sup>88</sup>.

Il fatto che la libertà religiosa fosse di nuovo garantita trovava riscontro nel 1994 nel nuovo codice civile del Paese, il quale stabiliva la possibilità di associarsi tra l’altro anche per scopi religiosi.

L’articolo 39 del suddetto codice detta: “Le associazioni sono organizzazioni sociali che perseguono un fine politico, scientifico, culturale, sportivo, religioso, di beneficenza o qualunque altro scopo non economico”.

Effetti della riacquisita libertà religiosa e di coscienza si avranno anche nel codice penale del 1995, emanato con la legge n. 7895, che dedicherà la sua sezione X ai reati contro la libertà religiosa. L’articolo 131 di questa sezione sancisce il divieto di ostacolare l’attività delle organizzazioni religiose. In esso viene stabilito: “L’impedimento delle attività delle organizzazioni religiose, così come l’ostruzione del libero esercizio delle loro attività, viene condannato con la multa o la reclusione fino a tre anni”.

All’ articolo 132 sono sanzionati alla stessa maniera la distruzione o il danneggiamento degli oggetti di culto: “ La distruzione o il danneggiamento

---

<sup>87</sup> DAMMACCO G., “Confessioni religiose e società nell’Albania contemporanea”, in R.Coppola (a cura), “Incontro tra canoni d’oriente ed occidente”, 2, Bari, Cacucci, 1994, p. 648

<sup>88</sup> Legge n. 7680, del 3 Marzo 1993 “Sul sistema delle tasse della Repubblica d’Albania”

degli oggetti di culto, quando hanno prodotto la perdita totale o parziale del loro valore, sono puniti con la multa o con la reclusione fino a tre anni”.

L’ultimo articolo della sezione X prevede, inoltre, sanzioni a carico di chi ostacola le cerimonie religiose: “L’impedimento o le ostruzioni fatte a persone che partecipano alle cerimonie religiose, così anche nell’espressione libera della credenza religiosa, costituiscono reato penale e sono condannati con la multa o con la reclusione fino ad un anno”<sup>89</sup>.

Si ritiene che il codice penale del 1995 “dia atto di un mutamento profondo da parte di un Paese che passa dall’ateismo più rigido alla tutela dei diritti di libertà religiosa, proprio per evitare guerre di religione”<sup>90</sup>.

Lo Stato albanese, sancendo i nuovi principi che realizzano e tutelano la libertà religiosa, si sta distaccando completamente dalla sua precedente esperienza comunista. Applicando i principi dello Stato libero e democratico, il legislatore albanese produrrà nel 1998 la sua nuova Costituzione.

#### **4. La Costituzione del 1998**

Ci vollero ben sei anni di lavoro alla Commissione speciale nominata dal Parlamento in collaborazione con la Commissione di Venezia<sup>91</sup> per giungere all’approvazione del nuovo testo costituzionale. Il testo definitivo della Carta

---

<sup>89</sup> Art. 133, del Codice Penale Albanese, emanato con la legge n. 7895 del 27 Gennaio 1995, in conformità all’articolo 16 della legge 7491 “ Sulle principali disposizioni Costituzionali”.

<sup>90</sup> **CIMBALO G.**, *I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose in Albania*, in Stato e Chiesa ( Rivista telematica), pag.71

<sup>91</sup> È la Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto, nota come la Commissione di Venezia dal nome della città in cui normalmente si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d’Europa, istituito nel 1990. La Commissione ha svolto un ruolo chiave nell’adozione da parte dei paesi ex comunisti dell’Europa orientale di Costituzioni conformi agli standard del patrimonio costituzionale europeo. La Commissione opera in quattro settori: 1) assistenza costituzionale; 2) elezioni e referendum; 3) cooperazione con le corti costituzionali; 4) studi, rapporti e seminari transnazionali.

Costituzionale albanese fu approvato ad ottobre del 1998. La Costituzione è lunga, composta 183 articoli, rigida e pragmatica, riconosce espressamente la sovranità del popolo<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> La nuova Costituzione riconosce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita direttamente o tramite i propri rappresentanti, eletti a suffragio universale da tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La Repubblica Albanese adotta il sistema parlamentare, ispirandosi al principio della divisione dei poteri, proclamando esplicitamente il pluralismo, la convivenza religiosa e la tutela delle minoranze. A fondamento del sistema giuridico sono posti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, dei quali si dichiara espressamente l'indivisibilità, l'inalienabilità e l'invulnerabilità. Tali diritti sono attribuiti anche agli apolidi ed agli stranieri. In questo ambito viene recepito il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, senza alcuna discriminazione per sesso, razza, religione, etnia, lingua, opinioni politiche, religiose o filosofiche. Significativa è la tutela del diritto alla vita e della vita della persona. Essa si salda con il riconoscimento delle libertà, ivi compresa quella di espressione, anche a mezzo stampa, radio e televisione. L'eventuale incriminazione deve avvenire in modo da garantire la difesa, nella forma più completa, e comunque l'accusa deve basarsi sul rispetto del principio dell'irretroattività della legge penale. Al cittadino è assicurata la segretezza della corrispondenza e l'invulnerabilità del domicilio, che può essere stabilito liberamente nel luogo che si desidera. Particolare attenzione viene posta al matrimonio ed alla famiglia; è comunque ammesso il divorzio. Significativa e particolarmente avanzata è la parificazione dei figli nati fuori del matrimonio a quelli nati nel matrimonio. Da sottolineare è il rilievo dato all'istruzione, per la quale a tutti si riconosce il diritto di accesso in base alle rispettive capacità. Tale norma è certamente di tipo programmatico, ma ha notevoli risvolti precettivi, potendo condizionare la politica del Governo e delle Istituzioni formative. Lo Stato viene chiaramente definito come uno Stato di diritto, nel quale il diritto definisce e limita i compiti ed i poteri di tutti gli Organi operanti in esso. La Costituzione pone un'attenzione particolare al perseguimento dell'identità e dell'unità del popolo albanese, sia dentro che fuori i confini nazionali. I partiti politici sono liberi di organizzarsi, purché non istighino all'odio ed alla violenza ed abbiano un sistema interno democratico: essi devono rendere pubblici i propri bilanci. Riguardo alla religione la Repubblica si pone su un piano di laicità, che garantisce la parità tra tutte le Comunità religiose, in una prospettiva di indipendenza e di collaborazione. Alle Comunità religiose viene riconosciuta la personalità giuridica. Viene sancito il diritto alla proprietà privata, con il conseguente riconoscimento dell'eredità, delle obbligazioni e delle donazioni. Per le forze armate, il cui ruolo fondamentale per l'indipendenza del Paese è posto in risalto, si sancisce l'assoluta neutralità rispetto alle questioni politiche: per questo esse sono sottoposte all'autorità civile. Il riconoscimento del diritto e della libertà di lavoro ed all'esercizio della professione è posto in grande rilievo ed accompagnato dal diritto all'organizzazione nei sindacati ed all'assistenza ed assicurazione sociale. È riconosciuto il diritto di sciopero. Innovazione importante è l'istituzione dell'avvocato del popolo che persegue la difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Esso è autonomo ed indipendente e viene eletto dall'Assemblea legislativa, alla quale sottopone un rapporto annuale, riferisce se vi sia stata una richiesta in tal senso da parte della stessa Assemblea o nei casi che ritenga particolarmente rilevanti, propone raccomandazioni o presenta provvedimenti a tutela dei diritti e delle libertà violate dalla pubblica amministrazione. Qui va notato che il raccordo con gli interessi del popolo poteva, forse, essere meglio assicurato dall'elezione diretta, perché non sempre i Deputati possono interpretare gli interessi dei cittadini comuni, specie in una società pluralista, qual è quella albanese, ed in una fase nella quale le trasformazioni socio-economiche possono essere influenzate da gruppi organizzati e capaci di influenzare lo stesso Parlamento. Tra le innovazioni vi è anche l'attenzione alla tutela ambientale, fatta rientrare tra i fini che lo Stato è tenuto a perseguire, insieme a quelli dell'occupazione, della salute e dell'istruzione. Sul punto il riconoscimento è piuttosto timido ed è limitante l'affidamento allo Stato della salvaguardia dell'ambiente. In compenso viene

A fondamento del sistema giuridico sono posti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo. E come mai prima d'ora nella Costituzione albanese, si mostra tanta attenzione per garantire la libertà di coscienza e di religione. Il legislatore con la nuova Costituzione ha reso totalmente credibile il distacco dell'Albania dalla precedente esperienza dello Stato comunista. La Costituzione sancisce principi a tutela della libertà religiosa ad iniziare dal suo preambolo.

L'articolo 3 stabilisce: “La sovranità dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità dell'uomo, i suoi diritti e libertà, la giustizia sociale, il sistema costituzionale, il pluralismo, l'identità e l'eredità nazionale, la convivenza religiosa, nonché la comprensione degli albanesi verso le minoranze sono il fondamento di questo Stato, il quale ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli”.

In conformità a tutti gli *standards* internazionali, l'espressione “libertà di coscienza e di religione” ricorda direttamente sia la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948<sup>93</sup> che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.9.1)<sup>94</sup>

L'articolo 24 della Costituzione stabilisce:

1. La libertà di coscienza e di religione è garantita.

---

superata l'ottica di altre costituzioni che fanno rientrare la questione dell'ambiente nell'ambito della tutela della salute. Esplicitamente lo Stato è impegnato ad assicurare un ambiente salubre ed ecologicamente adatto per la generazione di oggi e per la prossima e si fa riferimento allo sfruttamento razionale dei boschi, delle acque, del verde e delle sorgenti nell'ambito dello sviluppo sostenibile, che concretizza uno dei concetti più recenti in campo di tutela dell'ambiente.

<sup>93</sup> “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”, articolo 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948.

<sup>94</sup> **DAMMACCO G.**, “*Libertà di religione, pluralismo confessionale e ordinamento democratico nella costituzione albanese*”, in “Kushtetuta e re shqiptare, sfida e se ardhmes euroatlantike te Shqiperise”, Luarasi, Tirana 2002, p.155

2. Ognuno è libero di scegliere o cambiare la religione e le convinzioni, così come manifestarli individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, l'istruzione, le pratiche o l'osservanza dei riti.

3. Nessuno può essere obbligato o ostacolato nel partecipare in una comunità religiosa o nelle sue pratiche, così come rendere pubblico il proprio credo o le proprie credenze.

Questo articolo costituisce senza alcun dubbio l'articolo classico della libertà religiosa. Così come in gran parte delle costituzioni europee, in questo articolo vengono affermate contemporaneamente la libertà di coscienza e di religione. Sono poche le Costituzioni europee che si esprimono solo sulla libertà di coscienza, dove la libertà religiosa viene sottintesa ( la Croazia, la Macedonia, la Svezia). Alcune Costituzioni si esprimono invece solo sulla libertà religiosa che esprime una sorta di limite nei confronti della coscienza non religiosa ( la Spagna, l'Italia, la Francia).<sup>95</sup>

Nell'articolo 24 la libertà di coscienza e di religione si esprimono nel loro duplice significato. In primo luogo si intende che ognuno è libero non solo di scegliere ma anche di cambiare la propria religione o le sue convinzioni; in secondo luogo si intende che ognuno è libero di esercitare "la libertà di culto". Ognuno può esprimere le proprie convinzioni individualmente o collettivamente, in pubblico o nella vita privata attraverso il culto, l'istruzione e le pratiche o l'osservanza dei riti.

---

<sup>95</sup> ANASTASI A., *"Liria e besimit fetar ne kushtetuten e Shqiperise"*, ne *"Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003"*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p. 206 [ La libertà religiosa nella costituzione albanese ].

L'ultimo paragrafo dell'articolo 24, stabilendo che, "Nessuno non può essere obbligato o ostacolato a partecipare ad una comunità religiosa o alle sue pratiche..." sembra aver rafforzato il secondo aspetto.<sup>96</sup> Oltre all'affermazione del diritto della libertà religiosa o delle convinzioni religiose, si aggiunge anche la partecipazione ad una comunità religiosa ed alle sue pratiche.

Questo viene dato non solo come diritto generale collettivo, ma anche come diritto individuale di ogni persona.<sup>97</sup> Quindi, il diritto di culto non si paragona semplicemente con il diritto dell'uomo di associarsi o di creare associazioni in generale, ma viene sancito il diritto di partecipare alla vita e alle pratiche religiose come un diritto personale<sup>98</sup>.

E' la persona che può esercitare il diritto religioso in forma collettiva e non la collettività dei credenti. Il punto di riferimento è la Persona.<sup>99</sup>

Risulta chiaro il vantaggio dato alla libertà religiosa come libertà individuale, in relazione alla libertà collettiva.<sup>100</sup> Questo richiede allo Stato di riconoscere il diritto di ogni credente di partecipare alle cerimonie del proprio culto, ovvero di essere indifferente nei confronti di tutte le confessioni religiose<sup>101</sup>.

Oltre all'articolo 24, nella Costituzione sono contenute molte altre norme, che servono a garantire ed a realizzare la libertà religiosa.

Anzitutto "la convivenza religiosa" è garantita nel preambolo della Costituzione, accanto ad altri valori che sono definiti fondanti dello Stato

---

<sup>96</sup> Idem

<sup>97</sup> ANASTASI A., "Liria e besimit fetar ne kushtetuten e Shqiperise", ne "Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjekarim e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003", Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p. 206 [ La libertà religiosa nella costituzione albanese ].

<sup>98</sup> ANASTASI A., *op cit.*

<sup>99</sup> ANASTASI A., *op cit.*

<sup>100</sup> ANASTASI A., *op cit.*

<sup>101</sup> ANASTASI A., *op cit.*

albanese. Norme che lo Stato ha l'obbligo di rispettare e tutelare (art. 3). La convivenza religiosa pacifica è sempre esistita nella realtà albanese. Legato all'articolo 3 è l'articolo 9 comma 2 della Costituzione, il quale proibisce i partiti politici e le altre organizzazioni, i cui programmi e le attività si fondano su metodi totalitari, che incitano o supportano l'odio razziale, religioso, regionale o etnico.

La libertà di coscienza e di religione viene garantita anche dall'articolo 18 che contiene il principio generale dell'eguaglianza, e il divieto di discriminazioni per ragioni di natura religiosa. Un'affermazione specifica della libertà religiosa, la Costituzione l'ha fatta al suo articolo 20, sulle minoranze etniche. Quest'ultime hanno il diritto di esprimere liberamente, e senza costrizioni la loro appartenenza religiosa, che tra l'altro hanno il diritto di conservare e sviluppare.

Importantissimo risulta l'articolo 10 della Costituzione, che stabilisce le relazioni tra la religione e lo Stato:

1. La Repubblica albanese non ha una religione di Stato.
2. Lo Stato è neutrale sulle questioni religiose e di coscienza e garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola nella vita pubblica.
3. Lo Stato riconosce l'uguaglianza tra le comunità religiose.
4. Lo Stato e le Comunità religiose rispettano reciprocamente la propria indipendenza e collaborano per il bene di ognuno e di tutti.

5. I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose si regolano sulla base di accordi stipulati tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Questi accordi vanno ratificati dall'Assemblea.

6. Le comunità religiose sono persone giuridiche. Esse hanno autonomia di gestione dei loro patrimoni secondo i principi, le regole e i canoni a loro propri, purché non violino gli interessi dei terzi.”

Dall'articolo 10 della Costituzione, si ricava che le relazioni tra lo Stato albanese e le comunità religiose sono caratterizzati dalla neutralità. Esso afferma la natura laica dello Stato, la sua neutralità istituzionale e la separazione tra lo Stato e la Chiesa. Questo rapporto, non è semplicemente una imitazione dell'esperienza occidentale, ma è una continuità della tradizione giuridica albanese, sempre sancito in essa, inclusa nei cosiddetti “canoni” antichi.<sup>102</sup> Questa tradizione è condizionata dalla tradizione religiosa della società albanese, che da più di cinque secoli, è caratterizzata dalla convivenza delle quattro grandi religioni: musulmana, bektashi, greco ortodossa e cattolico romana.

Caratteristica di questa tradizione, è l'assenza del predominio di una sulle altre. Cosa che non riuscì ad imporre nemmeno la Porta, che aveva stabilito privilegi per i musulmani albanesi per quasi cinque secoli.<sup>103</sup>

Il fatto che la Costituzione attuale non riconosca nessuna religione ufficiale, rende possibile “l'eguaglianza tra le comunità religiose”. Esse si considerano

---

<sup>102</sup> DAMMACCO G., *op cit.*

<sup>103</sup> ANASTASI A., *op cit.*, p.207



indipendenti dallo Stato con il quale collaborano per il bene comune.

Il punto 5 dell'art 10 stabilisce l'indipendenza delle comunità religiose dallo Stato. Esso rende il regime giuridico delle comunità religiose distinto e diverso da quello dello Stato. I loro rapporti si regolano con accordi da sottoporre a ratifica del Parlamento. Inoltre, le comunità religiose vengono definite "persone giuridiche" autonome, autoregolamentate con l'unico limite di non interferire con gli interessi di terzi. Lo Stato deve definire con apposita legge le condizioni per acquisire la personalità giuridica, non intervenendo però, nella regolamentazione interna di queste comunità.

Alle comunità religiose viene riconosciuta l'autonomia nell'amministrazione delle proprietà e nell'organizzazione interna. L'unico limite è la tutela degli interessi dei terzi. Quando si parla di limite di violazione degli interessi dei terzi non si tiene presente solo il principio giuridico in senso stretto, ma risponde ad una prospettiva sociale e giuridica ampia, che mira a non considerare l'interesse religioso come interesse dominante nei confronti degli interessi degli altri.

Norma indirettamente connessa alla libertà religiosa, è l'art. 166 della nuova Costituzione. Il suo secondo comma detta: "Il cittadino che, per motivi di coscienza, non accetti di eseguire il servizio militare nelle forze armate è obbligato a prestare un servizio alternativo, secondo le modalità previste dalla legge". La Costituzione albanese, nella parte dedicata alle "Forze Armate", e

non tra i suoi principi fondanti, prevede il diritto all'obiezione di coscienza, ovvero il diritto di ogni cittadino di non eseguire in generale un obbligo previsto dalla legge, nel nostro caso il servizio militare, se in contrasto con le sue convinzioni religiose, ideologiche e morali<sup>104</sup>. Venendo l'Albania da un'esperienza comunista, dove l'intera società si fondava sull' "Istruzione, il Lavoro e l'allenamento fisico e tecnico militare"<sup>105</sup>, la previsione dell'obiezione di coscienza da parte dell'ordinamento è elemento di progresso della società, che naturalmente trova i suoi problemi sul piano pratico.<sup>106</sup>

Già nel 1995, con la legge "Sulle Forze armate della Repubblica d'Albania", era prevista l'alternativa di assolvere l'obbligo militare, attraverso il pagamento di una somma di denaro, stabilita secondo i criteri definiti dal Consiglio dei Ministri<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> In tema, cfr. **R. BERTOLINO**, *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione.*, Torino, 1994.

<sup>105</sup> L'articolo 29 della Costituzione albanese del 1976, definisce il lavoro come "fonte principale di assicurazione dei mezzi di vita per ogni cittadino". L'articolo 44 tra l'altro dice "il lavoro è un obbligo e onore per ogni cittadino". L'articolo 33 della stessa Costituzione sanciva al primo comma: "L'istruzione nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania si organizza e si dirige dallo Stato, è aperto a tutti ed è gratuito: si costruisce in base alla visione marxista-leninista e si unisce al lavoro produttivo e all'educazione fisica e militare.

Era previsto l'obbligo dell'allenamento militare sia per gli studenti che per i lavoratori, con durata di due settimane annue per i lavoratori e di un mese per gli studenti. Difficilmente si trova un albanese di 50 anni di età, che non sappia maneggiare un'arma. Il Paese doveva essere difeso dal pericolo imminente di un attacco nemico. Nella politica di incremento demografico accelerato Hoxha utilizzava lo slogan: "ogni albanese in più, un fucile in più per difendere la patria", in **MOROZZO DELLA ROCCA R.**, *"Laicità e nazione nell'Albania contemporanea"*, in A. Riccardi (a cura), *"Il Mediterraneo nel Novecento. Religioni e Stati"*, San Paolo Ed., Cinisello Balsamo 1994, p.304

<sup>106</sup> Ci sono pochi obiettori di coscienza in Albania, normalmente Testimoni di Geova, che, per la difficoltà dei giudici albanesi di capire il rifiuto di assolvere l'obbligo militare per ragioni di coscienza, spesso sono stati condannati a 6 mesi di reclusione., in **ANASTASI A.**, *op cit.*, p. 214

<sup>107</sup> Legge n. 7978 del 26 Luglio 1995, "Sulle Forze Armate della Repubblica albanese".

Le ultime variazioni apportate alla suddetta legge, prevedono la possibilità per gli obiettori di coscienza di eseguire il “servizio militare obbligatorio senza armi”<sup>108</sup>.

## **5. La condizione giuridica delle confessioni religiose.**

Il processo democratico in Albania, oramai ha acquisito una chiara fisionomia politica e giuridica. Tale processo è continuo, è un movimento ininterrotto, un perfezionamento senza termine<sup>109</sup>.

Il legislatore albanese nel suo intento di adeguare l’ordinamento interno alle norme internazionali e con lo sguardo rivolto verso l’Unione europea<sup>110</sup>, lavora per soddisfare i bisogni legali e giuridici di adattamento del proprio ordinamento agli *standarts* necessari per realizzare il sogno europeo.

Il primo passo avanti dell’Albania è stata la garanzia costituzionale dei diritti e libertà fondamentali dell’Uomo, tra cui importantissima la libertà religiosa.

“Dalla rinascita del sentimento religioso e la rilevante presenza delle comunità religiose nel Paese, dalla necessità di conformare la legislazione giuridica e costituzionale alle convenzioni internazionali, dalla necessità di instaurare relazioni legali tra lo Stato e le confessioni religiose e dalla necessità di creare un ampio spazio legale alle religioni in generale e in particolare di creare uno

---

<sup>108</sup> Legge n. 9047 del 10 Luglio 2003, “ Sul Servizio Militare nella Repubblica albanese”, artt. 20-23

<sup>109</sup> **HAZIJAJ S.**, “*Korniza ligjore e ceshjteve fetare ne shoqerine shqiptare*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 179-183. [ La cornice legale dei casi religiosi nella società albanese, in *Le religioni e le civiltà nel nuovo Millennio*, il caso dell’Albania], p.179

<sup>110</sup> Dal 1999 l’Albania inizia a negoziare con gli organi dell’UE e il 12 Giugno del 2006 ha finalmente firmato l’Accordo di Associazione e di Stabilizzazione con l’UE. La firma di tale accordo rappresenta un importante passo in avanti nei rapporti con l’Unione oltre che una *conditio sine qua non* per proseguire nel percorso verso la sua completa adesione, vedi *Dossier Albania*, Regione Emilia Romagna, Servizio di Bruxelles.

spazio legale necessario per la restituzione delle proprietà confiscate definitivamente nel 1967, nasce la necessità di un intervento legislativo in materia religiosa”<sup>111</sup>.

Per fare fronte a queste necessità in primis il legislatore garantisce la libertà religiosa nella Carta fondamentale dello Stato. Ricordo a questo proposito l’articolo 24 della Costituzione che garantisce e tutela la libertà religiosa, sancendo inoltre che nessuno può essere discriminato ingiustamente per cause come ad esempio il sesso, la razza o la religione.

L’Albania accettando e garantendo costituzionalmente la libertà religiosa, ha creato le condizioni legislative necessarie per la diffusione nel Paese di diversi gruppi religiosi non conosciuti prima d’ora.<sup>112</sup>

E’ importante sottolineare che il rispetto di queste sette non ha minacciato, ma al contrario ha conservato l’importante valore della tolleranza e convivenza pacifica tra le diverse confessioni religiose da sempre presenti nel territorio.

L’armonia e la tolleranza religiosa rappresentano un valore della società albanese. Inoltre in nessuna circostanza sociale o politica è emerso qualche conflitto a carattere religioso, anzi le stesse confessioni religiose, hanno dato un grande aiuto per la soluzione di problemi sociali e/o politici<sup>113</sup>.

“Da tempo questa tolleranza viene utilizzata come un cosa proverbiale. E vi è una ragione per questo. Un popolo non molto grande dei Balcani, una nazione con tre confessioni religiose e quattro comunità religiose, in una zona famosa

---

<sup>111</sup> HAZIZAJ S., *op cit.*, p.180

<sup>112</sup> Secondo il Rapporto degli Stati Uniti “Sulla libertà religiosa in Albania” del 2005, che riporta i dati del Comitato Statale dei Culti, ad operare attualmente nel Paese ci sono circa 17 associazioni di musulmani ( sunniti o *Bektashi*, 30 associazioni cristiane, senza contare i gruppi evangelisti che rappresentano più di 74 varie organizzazioni, 571 missionari cristiani, Baha’i, Testimoni di Geova, 379 missionari cattolici e 115 missionari musulmani. Sono presenti i Mormoni, i Battisti, gli Avventisti del Settimo Giorno, Scientology.

<sup>113</sup> HAZIZAJ S., *op cit.*, p. 181

per i suoi litigi e rancori. Un popolo per niente tranquillo, anzi direi tendente, come la grande maggioranza dei balcanici, all'irritazione. E comunque, anche se con tre religioni, condizione ideale di contrasti, gli albanesi, durante la loro storia non hanno conosciuto i conflitti religiosi"<sup>114</sup>.

L'articolo 10 della Costituzione regola i rapporti tra Stato e le confessioni religiose, stabilendo che lo Stato e le religioni sono indipendenti, entrambi sono obbligati a rispettare la sovranità e la libertà dell'altro. Dunque "lo Stato non ha una religione ufficiale, rinnegando completamente il precetto comunista del 1976 che definiva l'ateismo di Stato e, nel definire l'eguaglianza di tutte le

---

<sup>114</sup> **KADARE I.**, "Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konferenc Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003", Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p.14.

"Il popolo albanese, unico e distinto, in confronto alla popolazione della Bosnia , o altri popoli, che entrarono in conflitti religiosi, assomiglia a quell' individuo che ha delle affinità e diversi attributi, che riesce controllare in modo perfetto e armonico. Questi tratti, questi attributi se li sente propri, parti della sua identità e non come contraddizioni che dividono la sua personalità", **XHAFERRI A.**, *La religione, la politica, gli albanesi*, in Fete dhe qyteterimet ne mijevjecarin e Ri- Rasti i Shqiperise, Qendra Shqiptate per te drejtat e Njeriut, Tirana 2004, p.60.

"Nascere albanese, in grandi linee, significa nascere tollerante verso le diversità religiose...Le ragioni di questa tolleranza stanno nel fatto, che a differenza dei suoi vicini, la nazione albanese non è costruita da una religione e/o intorno ad una religione. Inoltre la strada per la costruzione della nazione è stata più lunga, ancora più difficile, perché ha sottointeso anche il pluralismo interno", **SURROI V.**, *Le Religioni e le civiltà*, in Fete dhe qyteterimet ne mijevjecarin e Ri – Rasti i Shqiperise, Qendra Shqiptare per te drejtat e Njeriut, Tirana 2004, p.45.

"Particolarmente tra le giovani generazioni che tendono ad emigrare e a farsi influenzare dai media occidentali, è più sviluppata la tolleranza e la morbidezza della convinzioni religiose. Essi trasmettono a tutta la società una posizione molto elastica nei confronti delle altre religioni e considerano la confessione religiosa semplicemente come una questione privata dell'individuo", **FUGA A.**, "Sjellja e Shqiptareve te sotem ndaj fese", ne "Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konferenc Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003", Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp.111-112. [Il comportamento degli albanesi contemporanei nei confronti della religione, in vedi sopra].

Risulta interessante ricordare la tolleranza e la protezione che gli albanesi dimostrarono nei confronti della comunità ebraica presente in Albania, dopo la seconda Guerra Mondiale. " Secondo i documenti pubblicati dal governo albanese, quest'ultimo all'epoca aveva richiesto ai propri dominatori e alleati , di rinunciare alla persecuzione degli ebrei in Albania, in quanto ciò avrebbe creato dei problemi con la popolazione del Paese", **KADARE I.** *op. cit.*, p. 15

comunità religiose definisce la propria neutralità nelle questioni di religione e di coscienza”<sup>115</sup>.

Tenendo presente il quadro storico dell’Albania possiamo ben capire il principio di separazione tra Stato e Comunità religiose stabilite nell’articolo dieci della nuova Costituzione.

L’Albania non ha una religione di Stato, ma rispetta e tutela tutte quelle presenti nel territorio. La base della questione religiosa in Albania è che tutte e tre le confessioni religiose presenti sono ugualmente importanti innanzi alla legge.

“I cattolici anche se i meno numerosi, rappresentano la prima religione degli albanesi, essi sono ancora l’unico ponte di connessione dell’Albania con l’Europa.

I musulmani, anche se è la religione più giovane in Albania, hanno la stessa legittimità. Assicurata, non solo dalla loro presenza numerosa, ma anche dal loro rilevante contributo nella strada del popolo albanese verso la libertà ed emancipazione.

Gli ortodossi albanesi, così come i cattolici, così come i musulmani, sono stati parte inseparabile del corpo nazionale. Questo equilibrio e questa legittimità sono una realtà, sono l’essenza. L’Albania è un paese con tre religioni, ma non può essere identificato con nessuna di essa”<sup>116</sup>.

L’art. 24 della Costituzione prevede il principio di cooperazione tra Stato e

---

<sup>115</sup> **DAMMACCO G.** “Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani”, in M. Tedeschi, (a cura), “La Libertà religiosa” Tomo III, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 961

<sup>116</sup> **KADARE I.**, in *op. cit.*, p.18

Confessioni religiose. Quest'ultime possono, dunque, regolamentare le loro relazioni, tramite Accordi, che il Governo albanese ha provveduto a stipulare prima con la Chiesa Cattolica nel 2002 e nel 2007 e successivamente con tutte le altre confessioni religiose nell'ottobre 2008.

La mancanza di una legge ha fatto sì che il Consiglio dei Ministri albanese provvedesse ad emanare alcuni atti regolamentari per fare fronte alle necessità della comunità religiose. Facciamo l'esempio alla previsione di esenzione dalle tasse doganali, per l'ingresso nel Paese di materiale di carattere religioso e dei materiali per la costruzione delle istituzioni religiose<sup>117</sup>. Altri regolamenti hanno invece assicurato l'avvio del procedimento di restituzione delle proprietà confiscate dal regime alle comunità religiose<sup>118</sup>.

Il governo albanese, valutando positivamente le reciproche relazioni con le comunità religiose e la loro importanza per la costruzione di una società democratica, con decisione del Consiglio dei Ministri, ha costituito un particolare organismo, ovvero "Il Comitato Statale per i Culti", il quale serve in modo diretto alla realizzazione delle relazioni di collaborazione tra le confessioni religiose e, tra le confessioni religiose e lo Stato<sup>119</sup>.

Il Comitato è composto dal direttore e dai quattro membri. La sua struttura organizzativa e il regolamento in questione sono soggetti ad approvazione del Primo Ministro.

---

<sup>117</sup> Decreto n. 1807, Gazzetta ufficiale della Repubblica albanese, n.27 del 1999, *Su un cambiamento nella legge*, n. 8182 del 22 Dicembre 1996 e *Su un cambiamento nella legge*, 7609 del 22 Settembre 1992

Il Comitato Statale per i Culti, fu fondato nel 1992. Prima del 2005, il suo Presidente il quale operava sotto la direzione del Primo Ministro. Con il governo del 2005, il Comitato divenne Dipartimento del Ministero del Turismo, Cultura, Gioventù e Sport.

<sup>118</sup> HAZIZAJ S., *op cit.*, p. 181

<sup>119</sup> HAZIZAJ S., *op cit.*, p. 182

Esso è un organo statale dipendente dal Consiglio dei Ministri e finanziato con i fondi dello Stato appositamente destinati al Segretario Generale della religioni.

Il Comitato Statale per i culti ha i seguenti compiti:

1. Regola i rapporti delle comunità religiose, delle associazioni, delle fondazioni o società umanitarie religiose.
2. Negozia la preparazione degli Accordi tra i rappresentanti delle comunità religiose e il Consiglio dei Ministri, e deve restare neutrale nelle questioni di fede.
3. Deve seguire il principio di parità nel trattamento delle comunità religiose e rispettare la loro indipendenza.
4. Lavora per garantire la libertà di religione, lo sviluppo, la cooperazione, la buona intesa e la tolleranza tra le varie confessioni religiose in Albania.
5. Sostiene le attività religiose basandosi sulla Costituzione, sulle leggi apposite che regolano i problemi concreti.
6. Coopera con le comunità religiose per la preparazione di progetti di legge e delle attività che la riguardano.
7. Sottopone al Governo le richieste per l'apertura di nuove scuole private e di istituti scolastici integrativi privati, dove si insegnano materie religiose, tenendo conto della divisione amministrativa del territorio.
8. Stabilisce il numero degli istituti scolastici religiosi.



9. In cooperazione con l'Istituto dei Monumenti e della cultura e con le varie comunità religiose s'interessa della conservazione degli edifici di culto.

10. Formula al Ministero delle Finanze, il suo parere sull'entrata nel Paese di beni di carattere religioso destinati alle comunità religiose, si esprime sull'esclusione dall'applicazione delle tasse doganali su tali beni, in conformità alle leggi in vigore<sup>120</sup>.

Tale provvedimento sarà poi modificato al punto uno, specificando che la creazione del Comitato Statale per i Culti, ha lo scopo di agevolare la costituzione, la modifica, la cessazione dei rapporti tra lo Stato e le comunità religiose, che hanno come oggetto e che perseguono scopi religiosi, nel rispetto delle leggi della Repubblica d'Albania<sup>121</sup>.

La prima conseguenza dell'attenzione del Governo sulle problematiche del fenomeno religioso è il riconoscimento ai dirigenti delle quattro comunità presenti nel Paese, del loro ruolo sociale pubblico<sup>122</sup>.

Il buon funzionamento e la maggiore valutazione di queste istituzioni serve ad incrementare la cooperazione tra Stato e confessioni religiose.

Lo Stato albanese non si è limitato a questi atti legislativi che in generale assicurano il rispetto e la stabilizzazione di precise relazioni tra lo Stato e le comunità religiose, ma si è espressa anche nell'ambito della garanzia e difesa delle confessioni religiose. Ricordiamo a questo proposito, l'intera sezione 10 del Codice Penale, che con gli articoli 131, 132 e 133 stabilisce che

---

<sup>120</sup> Decisione del Consiglio dei Ministri n. 459, del 23 Settembre 1999, in <http://licodu.cois.it/305/view>

<sup>121</sup> **CIMBALO G.**, "I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose in Albania", in Stato e Chiesa ( Rivista telematica), pag . 78

<sup>122</sup> **CIMBALO G.**, *op cit.*, vedi anche, *Sul cambiamento della decisione* n. 335, del 2 Settembre 1997 del Consiglio dei Ministri, *Sul rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio*, cambiati con decreto n. 226., del 5 maggio 2000

l'ostruzione alle attività a carattere religioso, si considera reato, e le persone che commettono reati religiosi possono essere condannati con pene che arrivano fino a tre anni di reclusione.

Con riferimento alla tutela della libertà religiosa, teniamo presente anche gli articoli 3 e 14 della legge 7952 del 1995.

L'articolo 3 recita: "I cittadini della Repubblica d'Albania, godono di eguali diritti nell'ambito dell'istruzione in tutti gli ordini e gradi previsti da questa legge, indipendentemente dal loro status sociale, nazionalità, lingua, sesso, religione, razza, convinzioni politiche, stato di salute e livello economico".

L'articolo 14 recita: "Nelle istituzioni scolastiche e prescolastiche pubbliche, l'insegnante è la principale figura scientifica e pedagogica. Egli attiva i programmi definiti dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza.

L'insegnante ha il diritto di scegliere i metodi e i meccanismi adeguati per l'attuazione del programma principale, basandosi sulle sue competenze e la sua preparazione professionale, assicurando un'educazione armonica, tutelando la personalità degli alunni, evitando ogni possibile influenza sulle sue convinzioni sociali, politiche e religiose.

Le richieste basilari per la preparazione iniziale e la qualificazione degli insegnanti si definiscono dal Ministero dell'Istruzione della Scienza"<sup>123</sup>.

Questi articoli sanciscono il diritto dei cittadini della Repubblica albanese, di godere del diritto all'istruzione indipendentemente dal loro *status* sociale e

---

<sup>123</sup> Legge n. 7952 del 21 Giugno 1995, subite variazioni con le legge n. 8387 del 30 Luglio 1998.

dalla religione di appartenenza. E gli insegnanti sono obbligati ad applicare i programmi di studio definiti, in difesa della personalità dello studente, evitando ogni tipo di influenza sulle sue convinzioni sociali, politiche e religiose.

La tutela delle confessioni religiose, trova riscontro anche nel codice civile, il cui articolo 39 sancisce: “Le associazioni sono organizzazioni sociali che perseguono fini politici, scientifici, culturali, sportivi, religiosi, di beneficenza o qualunque altro scopo non economico”.

Il legislatore albanese già dal 1993 sta provvedendo alla restituzione delle proprietà confiscate durante il regime comunista alle comunità religiose. Inizialmente i provvedimenti riguardavano le proprietà terriere, in seguito stabilivano anche la restituzione degli edifici confiscati e trasformati dal regime.

L’Albania dunque garantisce e tutela la libertà religiosa. Questo quadro però, in pratica aveva il bisogno di essere attuato. Per anni non vi sono state fonti legislative che definivano il meccanismo di acquisizione della personalità giuridica delle confessioni religiose e i loro rapporti con i terzi. La stessa Costituzione, non ha previsto una definizione delle comunità religiose. Questa doveva essere stabilita dalla legge.

Come conseguenza della mancanza di una legge, le tre confessioni religiose tradizionalmente presenti nel territorio hanno acquisito *de facto* questo *status*, invece le nuove confessioni entrate nel Paese ultimamente, svolgono le loro

attività come associazioni ordinarie o fondazioni, *status* che non risponde pienamente alla legge albanese sulle organizzazioni senza fini di lucro<sup>124</sup>. Comunque, tutte le comunità religiose in Albania hanno avuto dei problemi nell'esercizio della loro attività, nell'individuare il loro *status* legale, così come per la loro registrazione nei tribunali, così come nelle relazioni con lo Stato, e nell'eseguire le attività bancarie ecc<sup>125</sup>. La loro attività non può essere paragonata a quella delle società o associazioni senza fini di lucro<sup>126</sup>.

Una regolamentazione era necessaria anche per meglio applicare l'articolo 10, comma 4 della Costituzione, il quale sancisce che lo Stato e le Comunità religiose collaborano per il bene di ognuno e di tutti. Questa funzione sociale è rimasta fuori dalla cornice legislativa, anche se è ritenuta indispensabile, viste le condizioni e i molteplici bisogni sociali del Paese.

Le esigenze legislative in materia religiosa sono oramai soddisfatte, grazie agli accordi tra Stato albanese e Chiesa Cattolica del 2002, alla successiva legge del 2005 "Sul riconoscimento della personalità giuridica degli organi ecclesiastici della Chiesa cattolica"; ai successivi accordi di natura economica tra Santa Sede e Stato albanese del 2007; ed agli Accordi del 2008 tra Stato e le altre tre comunità religiose presenti nel Paese ( i musulmani sunniti, i bektashi, e la Chiesa Autocefala Ortodossa d'Albania).

E' opinione comune che manchi un'adeguata regolamentazione, concernente le altre confessioni religiose di minoranza, entrate nel Paese dopo il 1990.

---

<sup>124</sup> ANASTASI A., *op. cit.*, p. 211

<sup>125</sup> ANASTASI A., *op. cit.*, p. 211

<sup>126</sup> Idem

## 6. Gli Accordi tra la Santa Sede e la Repubblica albanese

Lo Stato albanese e la Santa Sede, il 23 Marzo del 2002, hanno firmato un Accordo sulla “Regolamentazione delle relazioni reciproche”. L’accordo verrà ratificato dal Parlamento albanese con la legge n.8902, del 23 maggio 2002.

L’accordo è composto di undici articoli, contenenti principi generali che rinviano alla legge del Paese.

Si ritiene che questo accordo, sia “un concordato quadro, che di fatto rinvia, dopo alcune dichiarazioni di principio, alla legislazione di diritto comune. Esso appaga il bisogno del Vaticano di sottoscrivere il maggiore numero di concordati possibili e il desiderio dello Stato albanese di ricevere il maggiore numero di riconoscimenti possibili a livello internazionale. Questo Concordato non avrebbe altra funzione se non quella di mero invio alla legge ordinaria”<sup>127</sup>.

L’Accordo “si discosta per motivi oggettivi, storici e di contenuto, dagli altri accordi stipulati con gli altri Stati ex socialisti”<sup>128</sup>.

Il fine dell’accordo è “il desiderio di rafforzare e di promuovere, in spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra Santa Sede e Repubblica d’Albania, e con l’intento di regolare, di comune accordo, lo stato giuridico della Chiesa cattolica in Albania” (preambolo).

L’articolo 1 dell’accordo richiama il principio costituzionale della libertà religiosa garantendo al secondo comma il diritto della Chiesa Cattolica di organizzarsi e di perseguire la sua missione, riconoscendo al secondo articolo

---

<sup>127</sup> **CIMBALO G.**, *I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose in Albania*, in Stato e Chiesa (Rivista telematica), maggio 2010, p.6

<sup>128</sup> **CIMBALO G.**, *Idem*, p.79

la personalità giuridica pubblica delle istituzioni della Chiesa Cattolica che godono del medesimo status nel codice di diritto canonico, rinviando alla legge comune, per le modalità di acquisizione di tale personalità.

La personalità giuridica secondo il codice civile albanese si acquisisce facendone richiesta al Tribunale di Tirana, che provvede alla loro registrazione.

L'articolo 3 dell'accordo sancisce la totale libertà di comunicazione e di corrispondenza tra la Chiesa Cattolica e la Repubblica d'Albania. Al secondo comma stabilisce che le relazioni diplomatiche tra le due parti saranno a livello di nunziatura apostolica e di ambasciata.

L'articolo 4 garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di possedere propri strumenti di comunicazione sociale e la possibilità di accedere ai mezzi di comunicazione sociale pubblici in conformità alle leggi nazionali.

Nell'articolo 5 è contenuto il diritto della Chiesa cattolica di creare le proprie strutture e i propri enti secondo le norme del codice canonico e in conformità alla legge albanese. La Santa Sede è libera di scegliere liberamente gli organi ecclesiastici dirigenti, a condizione di informare "a titolo di cortesia e in forma riservata", il Presidente della Repubblica d'Albania, tramite il Ministero degli Esteri, delle intervenute nomine.

Al comma secondo dell'articolo 6 si pone l'obbligo per il vescovo o l'amministratore apostolico di richiedere per il loro "personale" straniero, il permesso di residenza o il permesso di lavoro finalizzati all'esercizio del

ministero pastorale dietro il pagamento di una tassa nominale, in conformità alle leggi e disposizioni albanesi.

La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire scuole, cliniche, centri sociali propri, in conformità alla legge albanese (articolo 7).

La Repubblica d'Albania si impegna inoltre a provvedere a ripristinare le proprietà alla Chiesa Cattolica secondo le leggi albanesi e sosterrà la registrazione di esse a favore della Chiesa Cattolica presso gli uffici competenti della Repubblica (articolo 8).

Si stabilisce infine all'articolo 9 che: "In caso di questioni incerte, irrisolte o contese riferite alla Chiesa Cattolica, in generale, si provvederà attraverso l'istituzione di una commissione "ad hoc", con il compito di trovare soluzioni accettabili per entrambe le parti". Prosegue l'articolo 10 che, nel caso sorgessero nel futuro problemi relativi all'interpretazione di questo accordo, le parti procederanno di comune accordo alla ricerca di una soluzione amichevole. Alcuni ritengono che sia "certamente legata all'accordo, la legge n.9365 del 31 marzo 2005, relativa alle "Procedure di riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica", del 2005, la quale viene emanata di fatto in attuazione dei punti 1, 2 e 5 comma 1, dell'accordo". Fino a quel momento, con riguardo alla procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici si faceva riferimento alle norme generali del codice civile.

Altri invece ritengono che la suddetta legge “non menziona e non rinvia in nessuno dei 12 articoli di cui è composta al concordato sottoscritto con la Chiesa Cattolica nel marzo 2002”<sup>129</sup>.

Questa legge è composta da 11 articoli ed ha ad oggetto le disposizioni normative sul riconoscimento delle persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica, presenti nella Repubblica d’Albania. La legge si dirige a tutti i soggetti giuridici della Chiesa, costituiti dall’autorità ecclesiastica competente, in conformità alle norme di Diritto Canonico.

All’articolo 3 della Legge è sancito il principio costituzionale dell’indipendenza dell’attività della Chiesa dagli organi dello Stato, godendo di tutti i diritti, e adempiendo tutti gli obblighi previsti dal Codice Civile.

Riguardo alla forma delle Persone Giuridiche ecclesiastiche, la legge prevede che: la loro costituzione, la struttura, l’organizzazione, l’oggetto delle attività, l’amministrazione, la modificazione e i modi di estinzione delle persone giuridiche sono regolati in conformità al Diritto Canonico e, a questa legge.

L’acquisizione della Personalità giuridica degli enti ecclesiastici è assoggettata alla decisione del Tribunale di Primo Grado di Tirana, che nel formulare la propria decisione si basa:

- a) Nella richiesta di riconoscimento giuridico ad opera del rappresentante legale della persona giuridica ecclesiastica;
- b) All’atto di costituzione della persona giuridica ecclesiastica dell’autorità

---

<sup>129</sup> DAMMACCO G., *Nota alla vigente legge Albanese sugli Enti Ecclesiastici*, in *Iura Orientalia II*, p.52



ecclesiastica competente in materia, in conformità con le norme di Diritto Canonico, nelle quali si prevede la sede, la natura e l'oggetto dell'attività;

c) Allo statuto della persona giuridica ecclesiastica, conforme al Diritto Canonico, nel quale deve essere indicato il rappresentante legale, i suoi obblighi e competenze, le fonti di finanziamento e i modi di estinzione della persona giuridica previste negli statuti di ciascuna.

Il Tribunale di primo grado di Tirana, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione necessaria, riconosce la persona giuridica ecclesiastica, emanando apposita sentenza.

Il 3 dicembre del 2007, la Repubblica d'Albania e la Santa Sede, hanno firmato un altro accordo di natura economica.<sup>130</sup>

L'Accordo è composto di 11 articoli ed è proceduto dal preambolo:

“La Repubblica d'Albania e la Santa Sede, con la volontà comune di rafforzare le relazioni reciproche, con riferimento ai principi riconosciuti a livello internazionale della libertà di coscienza e di religione, valutando il contributo importante sociale, morale e storico della Chiesa cattolica nella vita del Paese, allo scopo di definire un quadro legislativo adeguato all'andamento normale dell'attività della Chiesa cattolica in Albania, concordano sul bisogno di stipulare un accordo per regolare al meglio alcune questioni di natura economica e di imposte”.

Al primo articolo viene ribadito il diritto della Chiesa, di possedere e di

---

<sup>130</sup> Entrano in vigore con la legge n. 9865, del 31 gennaio 2008, *Sulla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica d'Albania e la Santa Sede “Su alcune questioni economiche e di imposte”*, in [www.qpz.gov.al](http://www.qpz.gov.al)

amministrare in modo indipendente, i beni e le fonti economiche necessarie per il sviluppo della sua missione.

Essa può inoltre ricevere aiuti materiali e finanziari da fedeli e donatori, residenti all'estero; può organizzare raccolte di fondi e fare collette, qualora servisse a sviluppare la sua missione religiosa. Ogni fonte di reddito destinata alla realizzazione della suddetta missione non sarà sottoposto a nessun tipo di tassa o d'imposta (art. 2).

Vengono inoltre, esclusi dal pagamento della tassa sugli immobili: tutti gli edifici in uso o in proprietà alla Chiesa Cattolica, se utilizzati, da enti fondati dall'autorità competente ecclesiastica secondo le norme del codice canonico, o riconosciute come organizzazioni senza fini di lucro della Chiesa Cattolica dagli organi competenti albanesi (art. 3). L'esonero dal pagamento dell'imposta sugli immobili non viene attuata, se gli immobili stessi vengono utilizzati per attività che hanno fine lucrativo (art. 4).

Per gli edifici destinati all'attività educativa e scolastica, anche universitaria o postuniversitaria, sociale e sanitaria, in proprietà o uso degli enti ecclesiastici verrà applicata la tariffa d'imposta stabilita dagli organi di amministrazione locale, la quale non sarà più elevata di quella prevista per gli altri organi senza fini di lucro che svolgono la stessa attività. L'imposta sarà calcolata, in base alla sola parte della superficie impiegata per lo svolgimento della suddetta attività (art. 5).

Le proprietà mobili ed immobili della Chiesa Cattolica, usate anche per fini di lucro, a scopi amministrativi, per l'attività pastorale, umanitaria, per la formazione degli ecclesiastici, o a fini abitativi per gli ecclesiastici o altro personale laico, saranno esclusi dal pagamento della tassa di successione o della tassa del passaggio di proprietà, in caso di donazione tramite la Chiesa Cattolica e dei suoi enti. La destinazione dei beni sopra nominati sarà provata con atto notarile pertinente ( art. 6).

Il personale ecclesiastico straniero che abbia versato l'assicurazione sociale e sanitaria nel Paese d'origine, viene esonerato dal pagamento delle suddette all'ente competente albanese. Tali oggetti dovranno esporre adeguata documentazione comprovante quanto detto, presso gli organi competenti del Paese (art. 7).

Vengono inoltre, esonerate, dall'obbligo di tenere i registri contabili, di conseguenza a presentare il bilancio contabile annuale agli organi statali competenti e, a depositarlo presso gli organismi competenti previsti dalla legislazione in vigore, le persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica, legalmente riconosciute (art. 8) .

L'articolo 9, richiama il suo omologo degli accordi generali del 2002 in quanto prevede che: "In caso di questioni incerte, irrisolte e contese concernenti la Chiesa Cattolica, i suoi enti ed Istituzioni, così anche persone giuridiche religiose o conosciute come organizzazioni senza fini di lucro della

Chiesa Cattolica e registrate presso gli organi competenti statali albanesi; la Chiesa Cattolica in Albania e l'autorità competente nella Repubblica d'Albania costituiscono una commissione bilaterale “*ad-hoc*”, obbligata a trovare una soluzione accettabile da entrambe le parti”.

Le parti contraenti inoltre, si riservano la possibilità di stipulare ulteriori accordi, qualora nel futuro per cause e circostanze diverse, si rendesse necessaria la regolamentazione di altre questioni (art. 10).

La legislazione regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, permette alla Commissione Statale dei Culti di affrontare finalmente il problema di avviare le trattative per stipulare accordi con le altre tre comunità religiose presenti nel Paese<sup>131</sup>.

#### **7. Gli Accordi tra lo Stato albanese e le Comunità religiose del 2008**

Le trattative tra le altre tre comunità religiose storicamente presenti nel territorio albanese e il Comitato Statale dei Culti porteranno alla firma degli Accordi tra lo Stato albanese e ciascuna di queste Comunità religiose, nell'ottobre del 2008.

Esattamente il 24 Ottobre del 2008, le parti sopradette firmeranno con una cerimonia pubblica gli Accordi “Sulla Regolamentazione delle Relazioni reciproche”.

Alla cerimonia parteciparono i rappresentanti di tutte e quattro le “grandi”

---

<sup>131</sup> CIMBALO G., *op cit*, p.83

religioni dell'Albania quali: per i musulmani sunniti, il dirigente della Comunità Musulmana Albanese, Haxhi Selim Muca; per i cattolici Monsignor Rrok Mirdita, Arcivescovo dell'Archidiocesi di Tirana-Durazzo; per gli ortodossi Anastasi Janullatos, Arcivescovo ortodosso di Tirana, Durazzo e di tutta l'Albania; e il *Kryegjysh* Mondiale dei Bektashi, Haxhi Dede Reshat Bardhi<sup>132</sup>. Erano inoltre presenti organi del governo, il Presidente del Consiglio Sali Berisha, il Ministro del turismo, della cultura, gioventù e sport, Ylli Pango e il Presidente del Comitato Statale dei Culti, Rasim Hasanaj.

Questi ultimi accordi restituiscono alle comunità religiose, lo *status* che avevano perso nel 1967. Con questi la Costituzione albanese e i diritti riguardanti le confessioni religiose in essa sancite, trovano piena applicazione. Questi accordi garantiscono l'inviolabilità di tutte le istituzioni a carattere religioso.

Il Primo Ministro albanese nel suo discorso durante la cerimonia, chiede “*scusa in nome dello Stato albanese per i crimini commessi contro di esse durante gli anni del regime*”.

---

<sup>132</sup> **PAJA S.**, *Lo Stato e le Religioni, accordi storici dopo 41 anni*, Agon 25 Ottobre 2008, p.10  
I rappresentanti delle comunità religiose dichiararono:

Haxhi Selim Muca, capo della Comunità musulmana d'Albania: “*Questo atto è un contributo non solo a servizio delle comunità religiose, ma anche dell'intera società. Esso dà alle comunità religiose quello status e personalità giuridica mancata negli anni, così come serve al perfezionamento dli valori della nostra società L'Accordo si basa sui diritti costituzionali che garantiscono il diritto di esprimere e di praticare la religione, regola le questioni fondamentali del riconoscimento della collaborazione tra lo Stato e le Comunità religiose*”.

Monsignor Rrok Mirdita, Arcivescovo dell'Arcidiocesi Tirana-Durazzo: “*Auguro che questo accordo non sia solo un atto simbolico, ma una chiara espressione della comune volontà delle parti, per il giusto andamento dell'attività delle comunità religiose. Questo atto deve essere un atto esprime la buona volontà di risolvere i problemi ereditati dal passato*”.

Anastasi Janullatos, Arcivescovo di Tirana, Durazzo e di tutta l'Albania: “*La Costituzione albanese del 1998, è una delle migliori dei Balcani, soprattutto con riguardo alla libertà religiosa. Comunque lo Stato è laico, e riconoscere che le comunità religiose hanno un ruolo importante nella società e, che danno il loro contributo non solo alla convivenza pacifica religiosa, ma anche in un atmosfera generale di tolleranza, comprensione, giustizia e pace*”.

*Kryegjysh* Mondiale dei Bektashi, Haxhi Dede Rreshat Bardhi: “*Questo accordo è un atto storico*”, in Agon.

Con gli Accordi, le parti firmatarie si impegnano ad assicurare la piena libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Lo Stato albanese si impegna ad emanare una legge specifica sul finanziamento statale delle comunità religiose. Gli accordi assicurano alle singole comunità religiose agevolazioni fiscali, esonerandole dal pagamento delle tasse; esprimono inoltre la volontà di restituire le proprietà private confiscate definitivamente nel 1967.

L'accordo ribadisce i principi costituzionali della laicità dello Stato e dell'Indipendenza delle comunità religiose: "La comunità religiosa ha il diritto di organizzare e realizzare la propria missione, in modo indipendente dallo Stato, rispettando il principio di laicità dello Stato".

Gli accordi hanno, dunque, la funzione:

- a) Di garantire la realizzazione dei diritti sanciti dalla Costituzione che riguardano la libertà di coscienza e di religione;
- b) Di riconoscere e garantire il rispetto dei diritti delle comunità religiose, dalle istituzioni e dalle sue strutture;
- c) Così anche la dovuta tutela alle persone giuridiche da esse fondate per attuare liberalmente la loro missione religiosa, educativa, umanitaria e caritativa;
- d) Di riconoscere e garantire l'inviolabilità delle istituzioni di culto, per il tempo in cui la loro attività non contrasta con la libertà di coscienza e di religione, così come con la Costituzione, le leggi in vigore e con i

canoni della Santa tradizione delle comunità religiose;

e) Di garantire la libertà dell'individuo nello scegliere o cambiare la propria religione, di esprimerla pubblicamente o collettivamente nei luoghi di culto o al loro esterno, tramite la pratica religiosa, l'istruzione, il culto o altri riti religiosi.

f) Di tutelare la libertà dell'individuo nell'esercizio delle funzioni religiose, ovvero di non proibire e non obbligare nessuno nella partecipazione alle pratiche e riti religiose.

Gli accordi sulla "Regolamentazione delle relazioni reciproche", sono stati ratificati con leggi del 22 Gennaio del 2009<sup>133</sup>.

Come per la Chiesa Cattolica, gli accordi prevedono un procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli organi ecclesiastici di ciascuna religione. Anche in questo caso l'acquisizione di tale status è assoggetta alla richiesta fatta al Tribunale di Tirana, accompagnata dalla documentazione richiesta dalla legge. Il giudice di primo grado è obbligato ad emanare sentenza, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e dei documenti necessari.

I musulmani e i Bektashi devono presentare la richiesta di riconoscimento di personalità giuridica mediante il loro rappresentante legale, il quale deve produrre:

a) L'atto di costituzione contenente l'indicazione della sede, la natura e

---

<sup>133</sup> Leggi n. 10056, 10057 e 10058, del 22 gennaio 2009, *Sulla ratifica degli singoli accordi con le tre comunità religiose, i Musulmani, i Bektashi, e gli Ortodossi.*, in [www.qpz.gov.al/](http://www.qpz.gov.al/)

delle attività delle comunità;

- b) Lo statuto contenente l'indicazione degli organi e delle cariche dei funzionari, l'indicazione delle risorse finanziarie possedute, l'indicazione delle modalità di scioglimento della persona giuridica;
- c) E' inoltre necessario il parere formulato dal Comitato Statale dei Culti, che conferma il riconoscimento della missione religiosa del richiedente.

“Per la Chiesa Ortodossa viene adottata una formula “storica”, per cui il Tribunale di Tirana prende atto delle attività pregresse, ma ciò non la esime dal formulare la richiesta di attribuzione della personalità giuridica civile e dell'obbligo di produrre lo Statuto”<sup>134</sup>.

Le comunità religiose esercitano la loro attività in tutto o in parte del territorio, senza limiti di tempo e secondo le scelte personali della stessa.

Alla norma per i Bektashi è stato aggiunto: “così come per l'esercizio della libertà religiosa degli albanesi che vivono fuori dai confini nazionali della Repubblica d'Albania”.

Nel testo dell'accordo con la comunità bektashi, è stato previsto l'utilizzo della lingua albanese nell'esercizio delle funzioni religiose e la nazionalità albanese per i dirigenti della comunità religiosa. Questo è dovuto al fatto che la comunità Bektashiana ha la sua sede mondiale a Tirana.

La nazionalità albanese e l'utilizzo della lingua albanese non è invece richiesta per le altre confessioni religiose.

---

<sup>134</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p.89



In questo modo, la Chiesa Autocefala Ortodossa, non sarà obbligata a cambiare il suo *leader* storico. Per anni l'arcivescovo greco, Janullatas aveva chiesto la cittadinanza albanese presso la Presidenza dell'organo competente per materia, senza ricevere risposta<sup>135</sup>.

## 8. Le minoranze religiose in Albania

Il quadro normativo concernente le quattro “grandi” realtà religiose presenti in Albania, sembra aver dato piena attuazione alla Costituzione del 1998.

Le comunità religiose oramai, sono pienamente riconosciute ed hanno acquistato piena dignità giuridica, e godono di eguale trattamento dinnanzi alla legge albanese.

Il problema ancora aperto dell'ordinamento albanese in materia religiosa sono le minoranze religiose, ovvero tutte quelle religioni entrate nel Paese dopo gli anni novanta, tramite missionari che esercitavano attività proselitistica<sup>136</sup>.

La Costituzione albanese garantisce e tutela tutte le confessioni religiose, non solo quelle presenti storicamente nel Paese.

In Albania queste confessioni di minoranza, costituiscono associazioni, in conformità alla legge albanese, facendo richiesta al Tribunale di Tirana<sup>137</sup>. Non

---

<sup>135</sup> SHKEMBI A. “*Le religioni, lo Stato favorisce gli ortodossi*”, Panorama 9 Aprile 2008.

<sup>136</sup> Il ritorno delle confessioni religiose è divenuto parte inseparabile del processo democratico albanese. Da questo ritorno il processo di democratizzazione non ha avuto nessun danno, anche se spesso si ha l'impressione che nel ristabilimento delle istituzioni e soprattutto nella presentazione dei missionari e nella formazione delle nuove sette vi è stato una sorta di abusivismo nei confronti della povertà estrema della società albanese., MALIQI SH., “*Relacionet mes religjionit dhe politikës në shoqëritë në tranzicion*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet në Mijevjeharin e ri -Rasti i Shqiperisë-Konferencë Nderkombëtare, 14-15 Nëntor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p. 114 [ Le relazioni tra la religione e la politica nella società in transizione, in vedi sopra

<sup>137</sup> ANASTASI A., *op. cit.*, p.211

vi sono limiti alla loro registrazione, se costituite in conformità alla legge e all'ordine pubblico.

Anche se hanno fatto ingresso nel Paese dopo gli anni novanta, presto hanno trovato l'appoggio di molti fedeli.

L'attività proselitistica si esercitava nelle case o in ambienti affittati anche allo Stato<sup>138</sup>.

La posizione di apertura degli albanesi è certamente dovuta alla loro tolleranza innata verso le religioni e sicuramente alla curiosità che esse suscitavano, visti i lunghi anni di ateismo dello Stato. Spesso gli albanesi hanno abbracciato le nuove confessioni religiose anche per ragioni economiche. La povertà della popolazione e gli aiuti che queste comunità offrivano a chi si convertiva, facilitava la vita alla popolazione albanese in difficoltà economica.

Molti albanesi si sono convertiti alle nuove correnti religiose<sup>139</sup> presenti nel territorio e, sicuramente per garantire la parità tra tutte le religioni, in conformità alla Costituzione del 1998, occorre comunque provvedere a stipulare degli accordi anche con queste comunità religiose di minoranza, in modo che godano di tutte le agevolazioni previste per le altre quattro comunità religiose presenti nel territorio albanese. Una "regolamentazione adeguata legislativa è una necessità, che va subito soddisfatta"<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> Idem

<sup>139</sup> Nella *World Christian Encyclopedia*, pubblicato dalla *Oxford University Press*, si riferisce sulla presenza religiosa in Albania nell'anno 2000 come segue:

Musulmani: 38,8%; Cristiani: 35,4%; Cattolici Romani: 16,8%; Ortodossi: 16,1%; Protestanti: 0,6%; Indipendenti: 0,6%; Altri: 1,3%; Non religiosi: 16,6%; Atei: 9,0%; Bahai: 0,2%., **PANO N.**, *op. cit.* p.159

<sup>140</sup> **BEJA F.**, "Rregullimi ligjor i pershtatshem eshte nje domosdoshmeri per harmonizimin e marredhenieve nderfetare me shtetin", in "Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konferenca Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003", Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, p. 203 [ La disciplina legale adeguata è indispensabile per armonizzare i rapporti delle religioni con lo Stato, in vedi sopra].

Lo Stato e la legge devono tutelare la libertà religiosa anche di queste minoranze, così da trovarsi in un piano di parità con le altre confessioni religiose di maggioranza. Questa regolamentazione rafforzerebbe le relazioni tra queste religioni e lo Stato, inoltre porterebbero ad assicurare l'attività legale di queste sette religiose.

I piccoli gruppi si trovano in difficoltà nel trovare il rispetto che gli spetta per risolvere i problemi principali della vita religiosa. Sicuramente, la vera prova di tolleranza e di rispetto reciproco in uno Stato non è la condizione dei gruppi di maggioranza, ma se i gruppi minori sentono la tolleranza e il rispetto dovuto, sia innanzi alla legge sia nella società<sup>141</sup>.

Sicuramente l'Albania, caratterizzata in ambito religioso dalla tolleranza e dal rispetto reciproco, provvederà a colmare anche questa lacuna legislativa, in modo da poter garantire a pieno la libertà di religione anche dei gruppi religiosi minoritari, presenti nel territorio. Recenti sono, infatti, gli accordi tra lo Stato albanese e la VUSH<sup>142</sup> ( Fratellanza Evangelica Albanese), recepiti

---

<sup>141</sup> **DURHAM COLE W.**, *“Feja, demokracia dhe politika e fazes kalimtare: rendesia e rregullave nderkombetare qe administrojne lirine e fese dhe te besimit ne nje bote pluraliste”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004 [ La religione, la democrazia e la politica della fase di passaggio: l'importanza delle norme internazionali che regolano la libertà religiosa in un mondo pluralista, in vedi sopra], p. 70.

<sup>142</sup> La fratellanza evangelica dell'Albania, è definita dall'art.2 dell'accordo come “la comunità delle Chiese e delle associazioni senza fini di lucro Evangeliche (protestanti), registrate o meno in conformità con la normativa vigente, nelle quali sono organizzati gli individui che esprimono lo stesso credo religioso. Il protestantesimo, però, non è da considerare una “nuova” religione per l'Albania. Esso entrò nel territorio albanese all'inizio dell'Ottocento. La diffusione del Protestantesimo in Albania passò attraverso l'educazione, l'alfabetizzazione e la conoscenza della lingua albanese. Quest'ultima infatti costituisce una preconditione per l'attività di evangelizzazione., in **CIMBALO G.**, *“L'Albania apre gli accordi di collaborazione con i nuovi culti”*, ottobre 2011, Stato e Chiesa, Rivista telematica. Infatti fino al 1824 la letteratura in lingua albanese quasi non esisteva, essendo proibita sia dall'autorità governativa turca sia dalla chiesa ortodossa greca. Fu ad opera della fratellanza evangelica inglese, con sede a Londra, la pubblicazione nel 1824 del Vangelo secondo Matteo nel dialetto albanese Toske. Seguì nel 1927 la pubblicazione del Nuovo testamento sempre dalla Fratellanza evangelica in albanese., in **JACQUES E.**, *op. cit.*, p. 319-320.

dall'ordinamento con la legge n. 10 394 del 10 Marzo 2011 “ Sulla ratifica dell'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e la comunità religiosa “La fratellanza Evangelica dell'Albania” sulla regolamentazione delle relazione reciproche, con una procedura analoga a quella utilizzata per le altre comunità religiose. L'accordo è composto da 24 articoli divisi in sei capi, per molti versi simili agli accordi stipulati con le comunità religiose di maggioranza in Albania.

Nel primo articolo con riguardo all'oggetto dell'accordo viene sancita la collaborazione reciproca tra Stato albanese e la VUSH nel rispetto dei principi costituzionali che garantiscono la libertà religiosa.

Nel secondo articolo viene definita la VUSH e nel terzo gli scopi dell'accordo, che risultano identici per tutte le comunità<sup>143</sup>.

Identica alle altre comunità religiose è anche la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica della comunità VUSH, regolata al capo due dell'accordo.

La struttura dell'accordo risulta diversa rispetto agli accordi con le altre comunità religiose con riguardo ai rapporti finanziari e fiscali contenuti nel capo tre.

---

Il 14 Novembre del 1892 viene creata la chiesa evangelica di Korce e, l'associazione “Fratellanza evangelica d'Albania”, con sede a Korce. Nello stesso mese iniziarono le pubblicazioni del giornale dell'associazione dal nome “ La lettera della fratellanza”.

L'organizzazione acquistò maggiore consistenza nel 1922 con la fondazione della *Missione Evangelica d'Albania*, che non riesce ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e perciò viene fortemente ostacolata dai governi dell'epoca tanto che nel 1933 deve sospendere le proprie attività. Come tutte le altre confessioni religiose, la confessione verrà ridotta al silenzio nel 1967 e rinasce solo nel 1992 dando vita alla *Vllazeria Ungjillore e Shqiperise* (VUSH)., in JACQUES E., *op. cit.*, p. 319-32

<sup>143</sup> CIMBALLO G., “L'Albania apre gli accordi di collaborazione con i nuovi culti”, ottobre 2011, Stato e Chiesa, Rivista telematica, p.17

Infatti l'articolo 13 dell'accordo prevede l'obbligo per la VUSH come per le persone giuridiche ad esse collegate di "registrarsi presso le autorità fiscali, come qualsiasi persona giuridica non-profit, in conformità alla legislazione pertinente"<sup>144</sup>.

Il capo quarto dell'accordo VUSH è dedicato alla collaborazione per il bene dei cittadini, "riaffermando così la funzione sociale che l'ordinamento riconosce come fine dell'attività delle comunità religiose"<sup>145</sup>.

L'articolo 15 consente alla comunità VUSH così come alle altre comunità religiose riconosciute di istituire proprie feste, anche se non riconosciute e osservate dallo Stato e dai privati.

Con riguardo all'istruzione l'accordo VUSH differisce dagli altri in due punti.

Il primo riguarda l'impegno di educare i figli secondo le scelte religiose dei genitori che è presente in tutti gli accordi, mentre in quello con la VUSH si devono "garantire i diritti dei singoli di essere educati, senza alcuna discriminazione, compreso ciò che riguarda l'educazione religiosa nel rispetto dei diritti dei genitori"<sup>146</sup>. "La garanzia richiesta è dunque di carattere generale, finalizzata agli aspetti complessivi dell'educazione e con riferimento non tanto all'educazione religiosa, ma anche e soprattutto agli aspetti generali dell'educazione"<sup>147</sup>.

Il secondo elemento di differenza rispetto all'accordo stipulato in questo caso con i musulmani *bektashi*, risulta essere la non previsione dell'educazione

---

<sup>144</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p.17

<sup>145</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p.17

<sup>146</sup> Articolo 16, comma 2 dell'accordo VUSH.

<sup>147</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p. 18

sessuale come materia d'insegnamento nella scuola confessionale, allineandosi in questo caso con gli accordi stipulati con la Chiesa cattolica e i musulmani sunniti.

Identiche a quelle degli altri accordi le norme in materia di attività sociali (art. 17) e di beneficenza (art. 18). Si differenzia, invece con riguardo al diritto dell'informazione, là dove al terzo comma dell'articolo 19 sancisce che "VUSH ha diritto di costituire strutture di comunicazione pubblica in conformità alla legislazione in vigore".

Sono infine da considerare equivalenti le norme a tutela degli edifici di culto e dei luoghi dedicati alla celebrazione dei riti religiosi (Articolo 20, accordo VUSH).

Differenze con gli accordi stipulati con le altre confessioni di maggioranza riguardano il diritto di proprietà, contenuto all'articolo 21 dell'accordo con la Fratellanza Evangelica.

L'articolo in oggetto sancisce:

1. " Lo Stato riconosce alla comunità VUSH il diritto di proprietà su beni mobili ed immobili.
2. Lo Stato tratterà con urgenza le richieste della comunità VUSH per la restituzione e la compensazione della proprietà...". Sugli altri accordi, invece, si sofferma in particolare anche sul problema della restituzione dei beni ecclesiastici confiscati dallo Stato, compresi gli oggetti di culto, i luoghi santi,

le cose e gli archivi confiscati durante il regime comunista. A tale scopo gli accordi richiamano l'attività dell'Agenzia per la Restituzione e il Risarcimento della proprietà con riferimento alla documentazione posseduta dall'Archivio di Stato nei casi controversi<sup>148</sup>.

Con riferimento alla tutela del patrimonio religioso, gli accordi con le altre comunità religiose prevedono la partecipazione da parte dello Stato alle spese di restauro dei beni immobili, cosa non prevista dall'articolo 22, sulla tutela della cultura religiosa dell'accordo VUSH.

Il capo VI dell'accordo VUSH sulle disposizioni transitorie e finali, regola all'articolo 23 la risoluzione delle controversie sancendo tra l'altro che : “ Per tutte le questioni comuni in cui si avranno dei pareri contrastanti, VUSH e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania troveranno un comune accordo, accettando la mediazione del Comitato Statale per i Culti per una soluzione comune”.

Nell'ultimo articolo si riconosce il diritto alla VUSH di stipulare ulteriori accordi utili all'attuazione del presente accordo di collaborazione. Accordi che entreranno in vigore in seguito alla fine della procedura necessaria per la sua ratifica dal Parlamento della Repubblica d'Albania.

L'accordo con la Fratellanza Evangelica si distingue dagli accordi con le altre comunità religiose in quanto non contiene nessuna richiesta di finanziamento statale per lo svolgimento delle proprie attività di culto. “Questa scelta

---

<sup>148</sup> **CIMBALO G.**, *op. cit.*, p. 19

comporta il rifiuto di ogni facilitazione o finanziamento a meno che esso non derivi dall'applicazione della legislazione di diritto comune, determinando per la confessione religiosa un trattamento alla pari rispetto a quanto avviene per analoghe attività svolte da soggetti non religiosi come ONG”<sup>149</sup>.

Questo modo di agire permette di collocare la Fratellanza tra le comunità religiose più aperte del Paese, se non fosse per il fatto che a differenza di quanto avviene per i *Bektashi*, non vi sono riferimenti circa l'insegnamento della materia dell'educazione sessuale nelle scuole confessionali della Fratellanza<sup>150</sup>.

“ Questa considerazione riapre il dibattito sul pluralismo in ambito islamico, dimostrando ancora una volta la miopia di cui sono affetti tutti coloro che a livello sociale come a livello politico, si ostinano a vedere come una realtà unica, dotata di identiche caratteristiche il mondo islamico”<sup>151</sup>.

Il ministro albanese del turismo, cultura, gioventù e sport si esprime così con riguardo agli recenti accordi VUSH: “ Questo accordo è un enorme passo di emancipazione che dimostra al meglio che lo Stato albanese è sostenitore degli equilibri e dell'armonia religiosa in Albania, come elementi fondamentali della prosperità statale che va di pari passo con la prosperità economica. Il governo albanese attraverso le leggi sulle religioni e con l'assunzione degli impegni da esse derivanti, così come attraverso il sostegno dei progetti e con delle iniziative concrete continuerà a mostrare nel futuro l'attenzione e il dovuto

---

<sup>149</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p. 21

<sup>150</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p. 21

<sup>151</sup> CIMBALO G., *op. cit.*, p. 21



aiuto per la tutela inalienabile della nostra civiltà”<sup>152</sup>.

---

<sup>152</sup> **HOXHA G.**, “ *I Protestanti religione ufficiale in Albania*”, in Parajsa.com

### **Considerazioni conclusive**

La legislazione albanese in materia religiosa si presenta, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso di questo studio, vasta e differenziata da un periodo storico all'altro.

Dal momento in cui l'Albania si costituisce come Stato indipendente e sovrano, la sua politica in materia religiosa si caratterizza in quanto distaccata e neutrale rispetto al fenomeno religioso.

Come abbiamo osservato nel corso del nostro studio, l'Albania storicamente ha visto il radicarsi nel suo territorio di varie confessioni religiose (cristiana cattolica, greco ortodossa, musulmani sunniti e bektashi, protestanti ecc.).

I musulmani risultavano essere la religione di maggioranza alla fine del dominio ottomano plurisecolare. Nonostante ciò lo Stato albanese non si è mai schierato con una religione in particolare e si è sempre mostrato laico, distante e neutrale dinanzi al fenomeno religioso.

La diversa appartenenza religiosa degli albanesi creava profonde divisioni tra essi, tanto che per secoli, questi non riuscivano ad unirsi come popolo per creare un'unica nazione. Da qui il richiamo da parte degli rinascimentali albanesi allo slogan di Vaso Pasha "la religione degli albanesi è l'albanesità", che invitava gli albanesi di riconoscersi anzitutto come membri della stessa nazione, ognuno libero di professare la propria religione.

Infatti il suddetto slogan non significa che gli albanesi dovevano abbandonare

la propria religione d'appartenenza, ma semplicemente dovevano unirsi come popolo per creare un proprio Stato indipendente e sovrano.

Durante il periodo comunista questo slogan è stato mal interpretato dal regime, che lo ripeteva in continuazione per giustificare la sua aspra politica antireligiosa.

Inizialmente Hoxha aveva garantito costituzionalmente (1946) il diritto alla libertà religiosa, per giungere poi alla soluzione estrema del 1967, cioè alla sua totale abolizione. Hoxha aveva dichiarato l'Albania atea e, aveva dato luogo ad una serie di dure persecuzioni nei confronti delle confessioni religiose.

La riaffermazione della libertà religiosa in seguito al crollo del regime comunista, nel 1991, vedrà lo Stato albanese attivo nella tutela e garanzia di tale diritto, costituendo addirittura un apposito Comitato Statale per i Culti con il compito di dialogare e prendere in considerazione le esigenze delle confessioni religiose presenti in Albania. In questo modo si è giunti a degli accordi di collaborazione prima con la Chiesa Romana Cattolica nel 2002 e 2007, nel 2008, invece, con tutti gli altri tre gruppi religiosi di maggioranza, ossia i musulmani sunniti, i bektashi e i greco ortodossi. Recenti sono invece gli accordi con la Fratellanza Evangelica dell'Albania (VUSH), stipulati e recepiti dall'ordinamento statale nel 2011.

Vediamo che, anche se la letteratura albanese riguardante la legislazione in materia religiosa risulta povera, lo Stato albanese ha continuamente legiferato

in questa materia.

Lo Stato albanese non è mai stato indifferente al fenomeno religioso , sia durante il regime comunista dove il suo atteggiamento lo possiamo considerare negativo-proibitivo, in quanto volto alla totale eliminazione di ogni presenza religiosa, sia recentemente dove il suo interessamento si può considerare al contrario permissivo-positivo, in quanto teso alla garanzia e tutela del diritto alla libertà religiosa.

Le cosiddette “nuove religioni” introdotte nel Paese in seguito alla caduta del regime comunista, non hanno ancora raggiunto accordi con lo Stato. Vista comunque l’attuale apertura dell’Albania al fenomeno religioso, rimaniamo fiduciosi nel pensare che anche gli accordi di collaborazione con queste confessioni di minoranza siano imminenti. In questo modo non solo si potrà garantire in pieno la libertà religiosa costituzionalmente prevista, ma anche la parità di trattamento tra le varie religioni.

## APPENDICE NORMATIVA

### Indice

1. Estratto della prima Costituzione del regime comunista albanese del 1946/50.
2. Decreto legge n.743 del 26 novembre 1949 “ *Sulle comunità religiose*”.
3. Decreto n. 4337, del 13 novembre 1967 “*Sull’abrogazione d’alcuni decreti*”.
4. Decisione “*Sulla denominazione d’alcune frazioni*”.
5. Decreto n. 5339 del 23/09/1975 “*Sul cambiamento dei nomi e cognomi incompatibili*”.
6. Estratto della Costituzione della Repubblica Popolare Socialista d’Albania ,legge n. 5506, del 28 dicembre 1976.
7. Estratto del Codice Penale della Repubblica Popolare Socialista d’Albania (approvato con la legge n. 5591, del 15/06/1977, modificato con la legge n. 6300, del 27/03/1981).
8. Estratto della legge n. 7491, del 29/04/1991 “*Sulle principali disposizioni costituzionali*”.
9. Estratto della legge n. 7632 del 31 marzo 1993 “*Sui diritti e libertà fondamentali dell’uomo*”.
10. Estratto del Codice Civile albanese ( legge n. 7850 del 29 luglio 1994).
11. Estratto del Codice Penale albanese ( legge n. 7895 del 27 gennaio 1995).

12. Estratto della Costituzione albanese del 1998.
13. Accordo del 2002 fra la Santa Sede e la Repubblica d'Albania "Sul regolamento delle relazioni reciproche".
14. Legge n. 9365 del 31 marzo 2005 "Sulle procedure di riconoscimento della capacità giuridica delle persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica".
15. Accordo tra la Repubblica d'Albania e la Santa Sede "*Su alcune questioni economiche*" del 3 dicembre 2007 (entrato in vigore con la legge n. 9865 del 31 gennaio 2008).
16. Legge n. 10058 del 22 gennaio 2009 "Sulla ratifica degli "accordi tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e la *kryegjyshata* mondiale *bektashiana* sulla regolamentazione delle relazioni reciproche.

**1. ESTRATTO DELLA PRIMA COSTITUZIONE DEL REGIME  
COMUNISTA ALBANESE DEL 1946/50**

Articolo 1

L'Albania è una repubblica popolare.

Articolo 2

La Repubblica Popolare dell'Albania è lo Stato degli operai e degli contadini operai.

Articolo 15

Tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni di nazionalità, razza o religione. Ogni atto che comporta privilegio a favore dei cittadini o che limita i loro diritti per ragioni di distinzione di nazionalità, razza o religione, è anticostituzionale e comporta condanne previste dalla legge. E' anticostituzionale e si condanna con legge ogni provocazione che incita odio e liti tra le nazionalità, le razze e le religioni.

Articolo 16

Tutti i cittadini senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, credo, grado culturale o abitazione, che hanno compiuto 18 anni, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi del potere esecutivo.

Hanno questi diritti anche i cittadini che svolgono il servizio militare.

Il diritto di voto è generale, uguale, diretto e segreto.

Non hanno il diritto di voto le persone interdette dalla legge.

#### Articolo 18

A tutti i cittadini è garantita la libertà di coscienza e di religione.

La Chiesa è separata dallo Stato.

Le Comunità religiose sono libere nelle loro questioni di culto e nell'esercizio delle pratiche esterne di esso.

Si proibisce che la Chiesa e la Religione vengano utilizzate abusivamente per scopi politici.

Si proibisce la costituzione di organizzazioni politiche su basi religiose.

Lo Stato può aiutare materialmente le comunità religiose.

#### Articolo 19

Il matrimonio e la famiglia sono sotto la tutela dello Stato. Lo Stato detta le condizioni giuridiche del matrimonio e della famiglia.

Il matrimonio legale non può essere celebrato se non innanzi agli organi competenti dello Stato. In seguito alla celebrazione del matrimonio legale i cittadini possono celebrare anche il matrimonio religioso secondo le regole della propria confessione religiosa.

Per tutti i casi inerenti al matrimonio sono competenti solo i tribunali statali.



I genitori hanno in confronto ai loro figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri e obblighi che hanno nei confronti dei figli nati in seguito al matrimonio. I bambini nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti che hanno i figli nati nel matrimonio.

#### Articolo 20

A tutti i cittadini viene garantita la libertà di parola, della stampa, dell'organizzazione, della riunione, dell'aggregazione e della manifestazione pubblica.

#### Articolo 21

Per sviluppare l'iniziativa delle masse operaie nel campo dell'organizzazione e la loro attività politica, lo Stato assicura ai cittadini il diritto di unirsi nelle loro organizzazioni e svolgere attività politica, lo Stato assicura ai cittadini il diritto di unirsi nelle organizzazioni sociali: Fronte Democratico, sindacati, cooperative, le organizzazioni della Gioventù e della Donna, organizzazioni sportive e della difesa, associazioni culturali, tecniche e scientifiche; i cittadini più attivi e coscienti della classe operaia e delle altre masse di lavoratori si aggregano nel Partito del Lavoro dell'Albania, scudo organizzato della classe operaia e di tutte le masse di lavoratori nella loro guerra per la costruzione delle basi del socialismo e nucleo direttivo di tutte le organizzazioni di lavoratori, sia sociali che statali.

#### Articolo 31

Allo scopo di aumentare il grado di cultura generale del popolo, lo Stato assicura a tutte le classi del popolo la possibilità di andare a scuola e nelle altre istituzioni culturali.

Lo Stato tutela particolarmente l'educazione dei giovani.

I bambini in tenera età sono sotto la tutela dello Stato.

Le scuole dipendono dallo Stato. Non possono essere aperte scuole private se non per legge. La loro attività è sotto il controllo dello Stato.

L'educazione elementare è obbligatoria e gratuita.

La scuola è separata dalla Chiesa.

## **2. DECRETO LEGGE N. 743 DEL 26 NOVEMBRE 1949**

### ***“SULLE COMUNITÀ RELIGIOSE”***

#### Articolo 1

In conformità all'articolo 16 della Costituzione della Repubblica popolare d'Albania a tutti i cittadini viene garantito la libertà di coscienza e di religione.

#### Articolo 2

In conformità all'articolo 16 della Costituzione della Repubblica Popolare d'Albania le confessioni, come le comunità religiose, sono separate dallo Stato.

#### Articolo 3

In conformità all'articolo 16 dello Statuto della Repubblica Popolare d'Albania

è proibito l'uso della Chiesa e della religione per scopi politici così come la formazione di organizzazioni politiche su base religiosa.

#### Articolo 4

In conformità all'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Popolare d'Albania è proibita ogni provocazione per incitare l'odio religioso.

#### Articolo 5

Nessuno può essere perseguito, nemmeno essergli limitati i diritti civili, nemmeno essere escluso dai suoi obblighi imposti dalla legge dello Stato, a causa del fatto che appartiene all'una o all'altra religione o non appartiene a nessuna religione. Questo vale anche per i funzionari delle diverse comunità religiose.

#### Articolo 6

Le comunità religiose sono libere di organizzarsi e esercitare liberalmente i servizi religiosi in base ai dogmi, ai canoni ed ai loro statuti se questi non contrastano con le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume.

#### Articolo 7

Le comunità religiose affinché possano organizzarsi e funzionare devono essere riconosciute dallo Stato. Il riconoscimento si fa tramite approvazione del loro statuto dalla Presidenza del Parlamento su proposta del Governo.

Con l'approvazione dello Statuto le comunità religiose e i loro rami locali ottengono lo status di persona giuridica e godono di tutti i diritti relativi in

conformità con questo decreto legge e le altre leggi dello Stato.

Lo statuto delle comunità religiose deve contenere il sistema di organizzazione, della direzione e della sua amministrazione. I regolamenti emanati in base allo Statuto devono essere approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il riconoscimento delle comunità religiose può essere revocato con decisione della Presidenza del Parlamento su proposta del Governo quando con la loro attività hanno violato le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume.

#### Articolo 8

Ad eccezione dei Bektashi che costituiscono una comunità religiosa a parte, le diverse sette religiose fanno parte delle comunità religiose di appartenenza.

Le sette religiose si organizzano e agiscono in base alle tradizioni e alle loro regole se non sono in contrasto con le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume.

I regolamenti delle sette religiose dopo l'approvazione anche dal più alto organo della comunità religiosa alla quale appartengono, devono essere approvati anche dal Consiglio dei Ministri. Con questa approvazione le confessioni religiose acquisiscono la personalità giuridica.

#### Articolo 9

Ogni comunità religiosa deve avere una Presidenza che sarà responsabile innanzi allo Stato.

Le relazioni tra le comunità religiose e il governo si attuano tramite la

presidenza del Consiglio dei Ministeri.

#### Articolo 10

Le comunità religiose possono costruire e aprire per le loro necessità santuari propri ed esercitare pubblicamente e in luoghi aperti le loro cerimonie, i servizi e le processioni religiose sottostando alle leggi generali dello Stato e alle regolamentazioni amministrative.

#### Articolo 11

Le comunità religiose possono convocare Congressi, sinodi, conferenze e altre riunioni generali o locali per le questioni del loro credo sottostando alle leggi generali dello Stato e alle regolamentazioni amministrative.

#### Articolo 12

Le comunità religiose con la loro attività devono sviluppare nei fedeli il sentimento di fedeltà nei confronti del potere del popolo e della Repubblica Popolare d'Albania così come rafforzare l'unione nazionale.

#### Articolo 13

I capi delle comunità religiose, i funzionari religiosi e tutte le altre persone in servizio delle comunità religiose devono essere cittadini albanesi fedeli nei confronti del popolo e dello Stato, onesti e godere di tutti i diritti civili. I capi delle comunità religiose e delle sette religiose, come il capo imam, l'imam, e i sotto imam, kryegjysh e gjysh, capi episcopi, episcopi, archimandriti, gli arcivescovi e i vescovi e i loro aiutanti immediati, dopo essere stati eletti o

nominati dagli organi religiosi competenti devono essere approvati dal Consiglio dei Ministri.

I capi delle diverse sette religiose dopo essere stati eletti o essere nominati dagli organi competenti in conformità alla loro regolamentazione, devono essere approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I funzionari religiosi che hanno rapporti canonici con i paesi esteri non possono prendere servizio senza essere autorizzati precedentemente dal Consiglio dei Ministri.

#### Articolo 14

Le comunità religiose non possono esercitare nessun tipo di giurisdizione.

In conformità ai dogmi e ai loro canoni esse possono avere solo organi disciplinari per i funzionari religiosi e per l'altro personale a loro servizio.

L'organizzazione e la procedura per gli organi disciplinari sopradetti si stabilisce nello Statuto delle comunità religiose.

Le condanne disciplinari emesse rimangono senza nessun effetto se sono in contraddizione con le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume.

#### Articolo 15

I capi delle comunità religiose, i funzionari religiosi e tutti gli altri funzionari a servizio delle diverse istituzioni religiose, che violano la legge dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume o svolgono qualche attività antidemocratica, indipendentemente da altre responsabilità, su proposta della

Presidenza del Consiglio dei Ministri possono essere sospesi dall'incarico o essere licenziati.

La sospensione dall'incarico o il licenziamento si attuano immediatamente dall'organo religioso competente una volta ricevuta la proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se l'organo religioso competente non prende nessuna decisione sulla sospensione o il licenziamento del funzionario religioso, questo viene allontanato dall'incarico per via amministrativa.

#### Articolo 16

Le comunità religiose ricavano un reddito e spendono secondo i loro bilanci preparati in conformità ai loro statuti.

Quando le comunità religiose hanno bisogno, lo Stato le può aiutare materialmente.

Le comunità religiose, presentano i loro bilanci al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

L'attività finanziaria delle comunità religiose viene controllata dagli organi finanziari dello Stato allo stesso modo in cui vengono controllate tutte le organizzazioni sociali del Paese.

#### Articolo 17

Le comunità religiose non possono aprire o tenere aperte scuole dell'istruzione generale. Su autorizzazione del Consiglio dei Ministri possono aprire scuole

superiori secondarie o università per la preparazione dei loro funzionari religiosi.

L'organizzazione e i programmi delle istituzioni scolastiche religiose si stabiliscono con regolamentazione speciale approvata dal Consiglio dei Ministri.

L'invio dei giovani per motivi di studi in scuole religiose all'estero è permessa solo dietro autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

#### Articolo 18

Tutti gli organi delle comunità religiose sono obbligati a spedire immediatamente per la conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le lettere pastorali (messaggi), le circolari a carattere generale e ogni pubblica edizione preparata da loro.

Il Consiglio dei Ministri può proibire la pubblicazione, la stampa e la diffusione delle lettere , circolari e delle edizioni suddette se sono in contrasto con le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume.

#### Articolo 19

Gli organi dirigenti centrali delle comunità religiose devono essere registrati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece gli organi dirigenti dei rami locali e delle diverse sette religiose devono essere registrati nei Consigli popolari locali, segnando nome dopo nome i membri e gli organi dirigenti.

#### Articolo 20



Nelle relazioni tra le comunità religiose e gli organi del Potere o dell'amministrazione statale così come il segretariato delle diverse comunità religiose come lingua ufficiale sarà utilizzata l'albanese.

#### Articolo 21

I nominati organi superiori del potere e dell'amministrazione statale nei servizi, cerimonie e nelle diverse feste religiose possono essere fatti secondo la formula approvata precedentemente dal Consiglio dei Ministeri.

#### Articolo 22

Le comunità religiose devono far conoscere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i graffiti, i segni simbolici e i timbri in uso.

#### Articolo 23

La costituzione di associazioni e di altre organizzazioni a scopo religioso-morale come l'edizione di libri per l'insegnamento religioso, sottostanno alle leggi generali dello Stato e alle regolamentazioni dell'amministrazione.

L'attività delle associazioni e delle organizzazioni religiose deve svolgersi su basi nazionali servendo agli interessi del popolo e dello Stato e i loro funzionari devono essere fedeli al popolo e allo Stato.

L'educazione e l'organizzazione dei bambini e dei giovani, in conformità all'articolo 28 dello Statuto della repubblica Popolare d'Albania, si attua sotto la particolare guida dello Stato e per questo non possono occuparsi di questa attività le comunità religiose e i loro funzionari.

#### Articolo 24

Le comunità religiose non possono aprire ospedali, orfanotrofi e altri istituti analoghi.

Le istituzioni di questo tipo già esistenti dal momento dell'entrata in vigore di questo decreto legge, si statalizzano senza indennizzo con tutti i beni mobili ed immobili e passano all'amministrazione del Ministero della Salute o della Direzione per la Tutela Sociale.

#### Articolo 25

Le comunità religiose possono intrattenere relazioni con le comunità religiose, istituti, organizzazioni e persone ufficiali con sede o residenza all'estero, solo dietro l'autorizzazione suddetta del Consiglio dei Ministri e tramite il Ministero degli Affari con l'Estero.

#### Articolo 26

Le comunità religiose o i loro rami (ordini, associazioni, missioni religiose ecc.) che hanno il loro centro all'estero non possono aprire nella Repubblica Popolare d'Albania loro rami (ordini, missioni, istituti di beneficenza ecc.) e quelle già esistenti vengono chiuse dopo un mese dall'entrata in vigore di questo decreto legge.

#### Articolo 27

Le comunità religiose non possono ricevere aiuti materiali e doni da paesi stranieri in ogni forma e in ogni modo che sia , tranne con l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

#### Articolo 28

Le comunità religiose che hanno ricchezze all'estero, quando stipulano accordi in relazione a queste ricchezze sono rappresentati dal Ministero degli Affari con l'Estero della Repubblica Popolare d'Albania.

Questo Ministero difende all'estero gli interessi religiosi degli cittadini albanesi.

#### Articolo 29

I beni delle Comunità religiose scomparse o di coloro cui viene tolto il riconoscimento passano allo Stato.

#### Articolo 30

I centri delle comunità religiose vengono stabiliti con decreto della Presidenza del Parlamento.

#### Articolo 31

Ogni provocazione all'odio religioso tramite la parola, la stampa o in altri modi, viene condannato con la reclusione a non meno di un anno e con la multa fino a 10.000 Leke<sup>153</sup>.

#### Articolo 32

Chiunque con la violenza o la minaccia proibisce ai cittadini o alle comunità religiose riconosciute di esercitare liberalmente il loro credo e di svolgere le cerimonie e i servizi religiosi che non violano le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume, si condannano con la reclusione fino ad un anno.

Allo stesso modo viene condannato colui che allo stesso modo suddetto costringe qualcuno a partecipare alle cerimonie e ai servizi di qualche confessione religiosa.

#### Articolo 33

Chiunque crei organizzazioni politiche a base religiosa così come anche colui che tramite parola o la stampa o in altri modi usando la chiesa e la religione fa propaganda contro il potere del popolo e delle misure prese da esso viene condannato, se l'azione non costituisce qualche colpa più grave, con la reclusione non minore ad un anno.

#### Articolo 34

I capi delle comunità religiose e tutti gli altri funzionari religiosi che iniziano a lavorare senza essere stati approvati regolarmente, con nomina o elezione in

---

<sup>153</sup> La moneta albanese.

conformità alle disposizioni di questo decreto legge, così come coloro che sono stati licenziati dall'incarico religioso e continuano ad esercitarlo, vengono condannati con la reclusione fino a tre anni.

#### Articolo 35

Le comunità religiose sono obbligate, entro 3 mesi dall'entrata in vigore di questo decreto legge a presentare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione i loro statuti regolari in conformità alle disposizioni di questo Decreto legge.

Se gli statuti presentati contengono disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e il buon costume, la Presidenza del Parlamento può richiedere che vengano tolte.

Se la comunità religiosa non si conforma a questo, la Presidenza del Parlamento può rifiutare l'approvazione dello Statuto.

#### Articolo 36

Entro due mesi dall'entrata in vigore di questo decreto legge gli organi direttivi centrali delle diverse comunità religiose sono obbligati a presentare alla Direzione del Consiglio dei Ministri una lista con tutti i nomi di tutti i funzionari religiosi delle loro comunità.

Questi possono mantenere la carica se non vi sono opposizioni dalla Direzione del Consiglio dei Ministri.

Le opposizioni possono essere poste per i funzionari religiosi che non hanno le qualità richieste da questo decreto legge.

Articolo 37

Questo decreto legge entra in vigore immediatamente.

Tirana, 26 Novembre 1949

**3. DECRETO N. 4337, DEL 13 NOVEMBRE 1967**

***“SULL’ABROGAZIONE D’ALCUNI DECRETI”***

In conformità all’articolo 58, comma 6 della Costituzione;

Su proposta del governo:

LA PRESIDENZA DEL PARLAMENTO DELLA

REPUBBLICA POPOLARE D’ALBANIA

HA DECISO

Articolo 1

Il decreto n. 743 del 26 Novembre 1949 “Sulle comunità religiose”, come modificato con il decreto n. 3660, del 10/4/1963; il decreto n. 1064 del 4/5/1950 “Sull’approvazione dello statuto della comunità musulmana albanese”; il decreto n. 1065 del 4/5/1950 “Sull’approvazione dello statuto della chiesa autocefala dell’Albania”; il decreto n. 1066 del 4/5/1950 “

Sull'approvazione dello statuto della comunità Bektashi albanese; il decreto n. 1322 del 30/7/1951 "Sull'approvazione dello statuto della chiesa cattolica d'Albania", sono abrogati.

#### Articolo 2

Questo decreto entra in vigore immediatamente.

#### **4. DECISIONE**

##### ***“SULLA DENOMINAZIONE D’ALCUNE FRAZIONI”***

In conformità all'articolo 2 della decisione n. 201 del 1/7/1969 "Sulle nomine",

LA PRESIDENZA DEL PARLAMENTO DELLA  
REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA

#### **HA DECISO:**

- I. Nella Provincia di Gramsh
  1. La frazione Porcan i Poshtem viene denominata Holtas.
  2. La frazione Porcan i Siperem viene denominata Porcan.
  3. La frazione Shenberdhenj i Poshtem viene denominata Skenderbegas.
  4. La frazione Shenberdhenj i Siperem viene denominata Bletez.
  5. La frazione Shenepremte viene denominata Lenias.
- II. Nella Provincia di Dibra
  1. La frazione Fushe Aliaj viene denominata Fushe-Cidhen.
  2. La frazione unita Fushe Aliaj viene denominata Fushe-Cidhen.
- III. Nella provincia di Lushnje

1. La frazione Shenkollas viene denominata Bregas.

IV. Nella provincia di Miredite

1. La frazione di Bozhiq viene denominata Bardhaj.

2. La frazione unita Bozhiq viene denominata Bardhaj.

3. La frazione unita Gryke-Orosh viene denominata Orosh

4. La frazione unita Gurth- Spac viene denominata Spac.

5. La frazione unita Perlat-Qender viene denominata Perlat

V. Nella provincia di Pogradec

1. La frazione Debrove viene denominata Baribardhe.

2. La frazione Starove viene denominata Bucimas.

3. La frazione Vercun viene denominata Grunjas.

4. La frazione Zervaske viene denominata Geshtenjas.

VI. Nella provincia di Tirana

1. La frazione di Ballaxhias-Alltata viene denominata Fushas

2. La frazione unità Shengjergj viene denominata Vrria.

Tirana, il 28 Dicembre 1974

**5. DECRETO N. 5339 DEL 23/09/1975**

***“SUL CAMBIAMENTO DEI NOMI E COGNOMI INCOMPATIBILI”***

Allo scopo di conservare e rafforzare le tradizioni culturali progressive e di



mettere nomi e cognomi a sano contenuto politico, ideologico e morale,

In conformità all'articolo 58, articolo 6, della Costituzione:

Su proposta del Consiglio dei Ministri;

LA PRESIDENZA DEL PARLAMENTO DELLA  
REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA

**HA DECISO:**

Articolo 1

I cittadini che hanno nomi incompatibili con la panoramica politica, ideologica e morale così come cognomi disprezzanti, sono obbligati a cambiarli.

Articolo 2

La richiesta per il cambiamento dei nomi incompatibili e dei cognomi disprezzanti e la scelta del nuovo nome e cognome si presenta dallo stesso interessato e, per i bambini dai genitori, tutori, genitori adottivi o dall'istituzione statale, entro il limite stabilito dall'ufficio di stato civile.

Quando la richiesta non viene presentata entro il limite stabilito, il cambiamento del nome viene fatto su proposta delle organizzazioni statali.

La decisione sul cambiamento dei nomi incompatibili e dei cognomi disprezzanti si prende dal comitato esecutivo del consiglio popolare della città d'appartenenza.

Il cambiamento dei nomi incompatibili e dei cognomi disprezzanti deve realizzarsi entro il 31 Dicembre 1976.

### Articolo 3

All'impiegato dello stato civile non è permesso registrare la nascita del bambino, al quale il dichiarante chiede di mettere un nome incompatibile con la visione politica, ideologica e morale.

Con il passare del termine di 30 giorni, la registrazione delle nascite viene fatta, con decisione del consiglio popolare o del comitato esecutivo della campagna unita, della città e per Tirana con decisione del comitato esecutivo del consiglio popolare del quartiere, dove hanno la residenza i genitori, mettendo al bambino un nome compatibile.

### Articolo 4

Questo decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**6. ESTRATTO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  
POPOLARE SOCIALISTA D'ALBANIA  
LEGGE N. 5506, DEL 28 DICEMBRE 1976**

#### **Preambolo**

Il popolo albanese si è aperto la strada della storia con la spada in mano. In scontri con nemici esterni ed interni esso ha difeso il suo essere popolo e nazione, ha combattuto per la libertà e l'indipendenza nazionale, per la terra e per la lingua madre, per il pane e per la giustizia sociale. Dopo secoli di

schiavitù riuscì come una grande vittoria a creare il nuovo Stato Indipendente Albanese il 28 Novembre 1912.

Il movimento nazionale, democratico e rivoluzionario prese un nuovo slancio e un nuovo contenuto con il trionfo della Grande Rivoluzione Socialista di Ottobre e con la diffusione delle nuove idee comuniste che segnarono una svolta storica fondamentale per il destino del popolo albanese.

Nel grave stato lasciato dal potere fascista e nazista, tradito dalle classi dominanti, il popolo albanese, sotto la direzione del Partito Comunista Albanese (oggi Partito del Lavoro), si è rialzato, unito nel Fronte Nazionale di Liberazione, con armi in mano si è lanciato nella più grande guerra della sua storia, quella per la liberazione nazionale e sociale.

Nel fuoco della guerra per la libertà, sulle rovine del vecchio potere nacque il nuovo Stato albanese della democrazia popolare, come forma della dittatura del proletariato.

Il 29 Novembre del 1944 l'Albania vinse la vera indipendenza e il popolo albanese ha preso in mano il suo destino. Trionfò la rivoluzione popolare e si è aperta un'epoca nuova, l'epoca del socialismo.

Nelle condizioni del potere popolare, sotto la direzione del Partito della classe operaia, si realizzarono grandi cambiamenti economico-sociali, che sono stati delineati nella prima Costituzione dello Stato socialista albanese del 1946.

Si diede fine al dominio del capitale straniero e alla rapina delle ricchezze del Paese.

I capitalisti e i proprietari terrieri sono stati espropriati e i principali mezzi di produzione passarono nelle mani del popolo. Si è aperta la strada per l'industrializzazione socialista del Paese. La riforma agraria diede la terra a coloro che la lavoravano, e la collettivizzazione della agricoltura portò la campagna nella strada del socialismo.

Il posto della proprietà privata e dell'economia multiforme, lo prese la proprietà sociale sui mezzi di produzione e l'unico sistema economico esistente, quello socialista sia in città che in campagna.

Sono state liquidate le classi sfruttatrici e lo sfruttamento della persona dalla persona. La società si sviluppa in modo consapevole, con piani pluriennali e negli interessi del popolo.

Nell' Albania socialista la classe operaia è la classe dirigente dello Stato e della società. Le nuove relazioni, l'aiuto reciproco e la collaborazione sono istaurate tra due classi amiche della nostra società, la classe lavoratrice e dei contadini cooperativi, così come lo strato dell'intelligenza popolare.

Il lavoro libero di persone libere è fattore fondamentale per la fioritura della patria socialista, per l'incremento del benessere generale e di ognuno.

L'Albania ha superato il retrogrado secolare e si è trasformata in un Paese con industria e agricoltura avanzata.

Sono state liberate le forze vive del popolo nell'esplosione della sua attività creativa inesauribile. La donna albanese nell'ininterrotto processo

rivoluzionario ha vinto la parità in tutti i campi, è diventata una grande forza sociale e si dirige verso la sua piena emancipazione.

L'istruzione e la cultura sono proprietà delle ampie masse popolari e la scienza e la sapienza sono a servizio della società.

**Sono state distrutte le basi dell'oscurità religiosa.** La figura morale della persona lavoratore, la coscienza e la sua visione del mondo si formano in base all'ideologia proletaria, la quale è l'ideologia dominante.

Il socialismo dimostrò tutta la sua supremazia sul vecchio ordinamento sfruttatore.

L'Albania è entrata nello stadio della piena costruzione della società socialista.

I grandi cambiamenti storici hanno creato le nuove condizioni per lo sviluppo continuo della rivoluzione socialista.

Lo sviluppo della guerra tra le classi a favore del socialismo, il rafforzamento continuo dello stato della dittatura del proletariato e l'approfondimento della democrazia socialista, lo sviluppo delle forze produttrici e la perfezione delle relazioni socialiste nella produzione, l'incremento ininterrotto del benessere delle masse lavoratrici, la riduzione graduale tra l'industria e l'agricoltura, tra la città e la campagna, il lavoro intellettuale e fisico, l'affermazione della persona nella collettività socialista, il possesso della tecnica e della scienza contemporanea, la rivoluzione continua di tutta la vita del Paese, sono le vie larghe tra le quali si rafforza e cammina avanti la società socialista.

Il popolo albanese è deciso a difendere da ogni nemico l'indipendenza nazionale, il potere popolare e le proprie vittorie socialiste. L'Albania socialista è sempre un fattore attivo nella guerra per la liberazione nazionale e sociale, per la pace, la libertà e la giustizia di tutti i popoli contro l'imperialismo, la reazione e il revisionismo.

Nella sua politica estera essa è diretta dai grandi ideali del socialismo e del comunismo e combatte per il loro trionfo ovunque nel mondo.

Il popolo albanese ha trovato e trova ispirazione continua nella grande dottrina del marxismo-leninismo, sotto la bandiera della quale, unito intorno al Partito del Lavoro e sotto la sua direzione, porta avanti la costruzione della società socialista per passare poi gradualmente nella società comunista.

#### Articolo 1

L'Albania è una Repubblica Popolare Socialista.

#### Articolo 2

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania è lo Stato della dittatura del proletariato, che esprime e tutela gli interessi di tutti i lavoratori.

La Repubblica Popolare Socialista d'Albania si basa nell'unità del popolo intorno al Partito del Lavoro albanese e ha come fondamento l'alleanza della classe operaia con i contadini cooperativi sotto la direzione della classe operaia.

#### Articolo 3

Il Partito del Lavoro albanese, è lo scudo della classe lavoratrice, è l'unica forza politica dirigente dello Stato e della società.

Nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania l'ideologia dominante è il marxismo-leninismo. In conformità ai suoi principi si sviluppa l'intero ordine sociale socialista.

#### Articolo 10

La classe operaia, come classe dirigente della società, i contadini cooperativi così come gli altri lavoratori, sotto la direzione del Partito del Lavoro Albanese, esercitano controllo diretto e organizzato sull'attività degli organi statali, delle organizzazioni economiche e sociali e dei loro dipendenti per la difesa delle vittorie della rivoluzione e per rafforzare l'ordine socialista.

#### Articolo 13

Lo Stato sostiene le organizzazioni sociali, collabora con esse e crea le condizioni per lo sviluppo delle loro attività

Le organizzazioni sociali uniscono masse e ampi strati del popolo, li attira in modo organizzato nel governo del Paese, nella costruzione socialista e nella difesa della patria, lavorano per la loro educazione comunista e s'impegnano per la soluzione di loro problemi particolari.

#### Articolo 29

Tutta la vita economica-sociale del Paese ha come fondamento il Lavoro. Il lavoro è la fonte di assicurazione principale dei mezzi di vita per ogni cittadino.

Lo Stato lavora per la riduzione delle differenze tra il lavoro intellettuale e il lavoro fisico, tra il lavoro nell'industria e quello in agricoltura.

Lo Stato tutela e prende le misure per la sicurezza nel lavoro e per la qualificazione degli operai.

#### Articolo 33

L'istruzione nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania si organizza e si dirige dallo Stato, è aperto a tutti ed è gratuito: si costruisce in base alla visione marxista-leninista e si unisce al lavoro produttivo e all'educazione fisica e militare.

L'istruzione segue le migliori tradizioni della scuola albanese nazionale e laica.

#### Articolo 37

Lo Stato non riconosce nessuna religione e sostiene e attua la propaganda ateista, che ha lo scopo di inculcare nelle persone il materialismo scientifico.

#### Articolo 49

Il matrimonio e la famiglia sono sotto la cura e difesa dello Stato e della società.

Il matrimonio si contrae innanzi agli organi statali competenti.

I genitori rispondono dell'educazione comunista dei bambini.

I figli hanno l'obbligo di curare i genitori disabili e senza sufficienti mezzi di sussistenza.

I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti e obblighi dei figli nati



nel matrimonio.

I bambini rimasti senza genitori e senza sostegno vengono cresciuti ed educati dallo Stato.

#### Articolo 53

I cittadini godono della libertà di parola, della stampa, di organizzazione, di aggregazione, di riunione e di manifestazione pubblica.

Lo Stato garantisce la realizzazione di queste libertà, crea le condizioni e mette a disposizione i necessari mezzi materiali.

#### Articolo 54

Ai cittadini viene assicurato il diritto di aggregarsi in diverse organizzazioni che operano nel campo politico, economico, culturale, e anche in ogni altro campo della vita e del Paese.

#### Articolo 55

E' proibita la costituzione di qualsiasi organizzazione a carattere fascista, antidemocratico, religioso o antisocialista.

E' proibita l'attività e la propaganda fascista, antidemocratica, religiosa, bellicosa, e l'incitazione all'odio nazionale o razziale.

### **7. ESTRATTO DEL CODICE PENALE DELLA**

### **REPUBBLICA POPOLARE SOCIALISTA D'ALBANIA**

(Approvato con la legge N. 5591, del 15/06/1977, modificato con la legge

N. 6300, del 27/03/1981)

Articolo 1

**Gli obblighi della legislazione penale**

La legislazione penale della Repubblica Popolare Socialista d'Albania esprime la volontà della classe operaia e delle altre masse lavoratrici, è arma potente della dittatura del proletariato nella lotta delle classi.

La legislazione penale ha l'obbligo di tutelare lo Stato socialista, il Partito del Lavoro d'Albania come unica forza politica dirigente dello Stato e della società, della proprietà socialista, i diritti e gli interessi dei cittadini, tutto l'ordine sociale socialista da azioni socialmente pericolose tramite l'applicazione delle pene contro coloro che pongono in essere queste azioni.

Compito importante della legislazione penale della Repubblica Popolare Socialista d'Albania è la lotta contro la burocrazia e la liberalizzazione, come pericoli principali per lo stato della dittatura del proletariato.

La legislazione penale della Repubblica Popolare Socialista dell'Albania ha lo stesso obbligo, di aiutare la piena costruzione del socialismo e del comunismo secondo il principio di sostenersi con le proprie forze e di influenzare l'educazione dei cittadini con lo spirito del rispetto della legalità socialista.

Articolo 2

**Le basi della legislazione penale**

La legislazione penale della Repubblica Popolare Socialista dell'Albania è

diretta dalla politica del Partito del Lavoro albanese e si basa nell'ideologia della classe operaia, nel marxismo-leninismo.

La legislazione penale trova la sua fonte nella Costituzione della Repubblica Popolare Socialista dell'Albania.

#### Articolo 55

L'agitazione e la propaganda fascista, antidemocratica, religiosa, bellicosa, antisocialista, e anche la preparazione, la divulgazione o la conservazione per la divulgazione della letteratura con tali contenuti, allo scopo di indebolire o attaccare lo Stato della dittatura del proletariato, è punito: con la reclusione da tre a dieci anni. Gli stessi reati, compiuti in tempo di guerra o nel caso in cui abbiano provocato conseguenze particolarmente gravi vengono puniti: con la reclusione a non meno di 10 anni o con la morte.

### **8. ESTRATTO DELLA LEGGE N. 7491, DEL 29/04/1991**

#### ***“SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI”***

##### Art. 1

L'Albania è una Repubblica parlamentare. La sovranità nazionale deriva dal popolo e ad esso appartiene.

##### Art.2

La Repubblica d'Albania è uno Stato di diritto e democratico.

La dignità della persona, i suoi diritti e le sue libertà, il libero sviluppo della sua personalità e l'ordine costituzionale, l'eguaglianza innanzi alla legge, l'eguaglianza sociale, il sostegno sociale e il pluralismo sono i fondamenti di questo stato, il quale ha il compito di rispettare e tutelare.

#### Art.3

Il principio fondamentale dell'ordinamento statale è la divisione del potere legislativo, esecutivo e giudiziale.

Il popolo esercita il suo potere attraverso i suoi organi rappresentativi e tramite i referendum.

Gli organi rappresentativi si scelgono con votazione libera, generale, uguale, diretta e segreta.

L'attività statale si esercita solo dagli organi statali riconosciuti dalla legge.

#### Art.4

La Repubblica d'Albania riconosce e garantisce i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, delle minoranze nazionali, accettati nei trattati internazionali.

#### Art.5

Il potere legislativo appartiene al Parlamento della Repubblica d'Albania.

Il Capo di Stato è il Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento.

I diritti e i doveri del Presidente si determinano con questa legge.

Il più alto organo del potere esecutivo è il Consiglio dei Ministri.

I diritti e i doveri del Consiglio dei Ministri si determinano con questa legge.

Il potere giudiziario si esercita da tutti i tribunali che sono indipendenti e guidati solo dalla legge.

#### Art. 6

Il pluralismo politico è una delle condizioni fondamentali della democrazia nello Stato albanese.

I partiti politici e le altre organizzazioni, si costituiscono ed esercitano il loro potere in conformità alla legge. Essi sono completamente divisi dallo Stato.

E' proibita l'attività dei partiti politici nelle unità e nelle istituzioni militari del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Interni, nel Ministero degli Esteri e nelle rappresentanze diplomatiche all'estero, nelle procure, organi investigativi, tribunali ecc.

Il metodo della departitizzazione e depoliticizzazione degli organi viene stabilito dalla legge.

#### Art. 7

La Repubblica d'Albania è Stato laico.

Lo Stato rispetta la libertà di religione e crea le condizioni per il suo esercizio.

#### Art. 8

La legislazione della Repubblica popolare d'Albania prende in considerazione, riconosce e rispetta i principi e le norme generalmente accettate, del diritto internazionale.

L'applicazione accurata ed uguale delle norme giuridiche è obbligatoria per tutti gli organi statali, i partiti politici, le altre organizzazioni, per gli impiegati, e anche per le altre persone fisiche e giuridiche.

Tutti i cittadini sono uguali innanzi alla legge.

## **9. ESTRATTO DELLA LEGGE DEL N. 7632 DEL 31 MARZO 1993**

### ***SUI DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI DELL'UOMO***

#### Articolo 18

#### ***La libertà di coscienza e di religione***

La libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili”.

Ognuno è libero di cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, di manifestarli individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il diritto di culto, l'educazione, le pratiche o lo svolgimento di riti religiosi.

La libertà di manifestazione del proprio pensiero o del proprio credo religioso non può essere soggetta a limitazioni, se non quelle previste dalla legge, che costituiscono misure indispensabili per lo sviluppo di una società democratica nell'interesse dell'ordine pubblico, della tutela dell'ordine pubblico, della salute, la morale e i diritti e le libertà del prossimo.

## **9. ESTRATTO DEL CODICE CIVILE ALBANESE ( LEGGE N.**

### **7850 DEL 29 Luglio 1994)**

## Articolo 39

Le associazioni sono organizzazioni sociali che perseguono un fine politico, scientifico, culturale, sportivo, religioso, di beneficenza o qualunque altro scopo non economico.

### **11. ESTRATTO DEL CODICE PENALE ALBANESE ( LEGGE N. 7895 DEL 27 GENNAIO 1995)**

#### SESSIONE X

#### Articolo 131

L'impedimento delle attività delle organizzazioni religiose, così come l'ostruzione del libero esercizio delle loro attività, viene condannato con la multa o la reclusione fino a tre anni.

#### Articolo 132

La distruzione o il danneggiamento degli oggetti di culto, quando ha prodotto la perdita totale o parziale del loro valore, è condannato con la multa o con la reclusione fino a tre anni.

#### Articolo 133

L'impedimento o le ostruzioni fatte a persone che partecipano nelle cerimonie religiose, così anche nell'espressione libera della credenza religiosa, costituiscono reato penale e si condanna con la multa o con la reclusione fino ad un anno.

## **12. ESTRATTO DELLA COSTITUZIONE ALBANESE DEL 1998**

### Articolo 3

1. La sovranità dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità dell'uomo, i diritti e le libertà, la giustizia sociale, il sistema costituzionale, il pluralismo, l'identità e l'eredità nazionale, la convivenza religiosa, nonché la comprensione degli albanesi verso le minoranze sono il fondamento dello Stato, che ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli.

### Articolo 9

1. I partiti politici si costituiscono liberamente. La loro organizzazione si adegua ai principi democratici.
2. I partiti politici e le altre organizzazioni, i programmi e le attività dei quali si fondano su metodi totalitari, che istigano e stimolano l'odio razziale, religioso regionale o etnico, che usano violenza per prendere il governo o per influire sulla politica statale, e quelli con carattere illegale, sono vietati dalla legge.
3. I finanziamenti e le spese dei partiti sono sempre pubblici.

### Articolo 10

1. La Repubblica albanese non ha una religione di Stato.
2. Lo Stato è neutrale sulle questioni religiose e di coscienza e garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola nella vita pubblica.
3. Lo Stato riconosce l'uguaglianza tra le comunità religiose.
4. Lo Stato e le Comunità religiose rispettano reciprocamente la propria



indipendenza e collaborano per il bene di ognuno e di tutti.

5. I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose si regolano sulla base di accordi stipulati tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Questi accordi vanno ratificati dall'Assemblea.

6. Le comunità religiose sono persone giuridiche. Esse hanno autonomia di gestione dei loro patrimoni secondo i principi, le regole e i canoni a loro propri, purché non violino gli interessi dei terzi.

#### Articolo 18

1. Tutti sono uguali davanti alla legge.

2. Nessuno può essere discriminato per razza, religione etnia, opinioni politiche, religiose, filosofiche, condizioni economiche e sociali, istruzione o per l'appartenenza familiare.

3. Nessuno può essere discriminato per i motivi di cui al comma due, se non vi è motivo obiettivamente riconosciuto dalla legge.

#### Articolo 20

1. Le persone che appartengono a minoranze nazionali esercitano in piena eguaglianza dinnanzi alla legge i loro diritti e libertà.

2. Esse hanno il diritto di esprimere liberamente, senza esservi impediti o obbligati, la loro appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica. Esse hanno il diritto di conservarle e svilupparle, di istruirsi nella propria madre lingua, e di unirsi in organizzazioni e associazioni per la tutela dei loro interessi

e della loro identità.

#### Articolo 24

1. La libertà di coscienza e di religione è garantita.
2. Ognuno è libero di scegliere o cambiare la religione e le convinzioni, così come manifestarli individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, l'istruzione, le pratiche o l'osservanza dei riti.
3. Nessuno può essere obbligato o ostacolato nel partecipare ad una comunità religiosa o alle sue pratiche, così come rendere pubblico il proprio credo o le proprie credenze.

#### Articolo 166

1. I cittadini albanesi hanno il dovere di partecipare alla difesa della Repubblica d'Albania, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il cittadino che, per motivi di coscienza, non accetti di eseguire il servizio militare nelle forze armate è obbligato a prestare un servizio alternativo, secondo le modalità previste dalla legge.

### **13. ACCORDO DEL 2002 FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA D'ALBANIA**

#### **“SUL REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI RECIPROCHE”**

La Santa Sede e la Repubblica d'Albania, nel comune desiderio di rafforzare e di promuovere, in spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra di esse, e con

l'intento di regolare di comune accordo lo statuto giuridico della Chiesa Cattolica in Albania, hanno convenuto quanto segue.

### **Articolo 1**

La Repubblica d'Albania garantisce la libertà di professare e di praticare in pubblico la religione cattolica.

La Chiesa cattolica in Albania ha diritto di organizzarsi e di perseguire la sua missione.

### **Articolo 2**

La Repubblica d'Albania riconosce la personalità giuridica pubblica delle istituzioni della Chiesa cattolica che godono del medesimo status secondo il diritto canonico, quali le arcidiocesi, le diocesi o amministrazioni apostoliche, le parrocchie, le comunità religiose, le missioni, le associazioni, i seminari, le scuole, e le istituzioni educative a tutti i livelli, le istituzioni sanitarie, in seguito alla loro registrazione presso gli organi giudiziari.

### **Articolo 3**

La Santa Sede e la Chiesa cattolica in Albania godono di totale libertà di comunicazione e di corrispondenza l'una con l'altra.

La Santa Sede e la Repubblica d'Albania terranno relazioni diplomatiche a livello di nunziatura apostolica e di ambasciata.

### **Articolo 4**

La Chiesa cattolica ha il diritto di possedere propri strumenti di comunicazione

sociale e ha il diritto di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale pubblici, secondo le leggi della Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 5**

La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di creare le strutture proprie della Chiesa, in particolare di erigere e modificare persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il diritto canonico e nel rispetto della legislazione albanese.

La Santa Sede sceglierà liberamente un ecclesiastico per l'ufficio di vescovo o di amministratore apostolico, il quale può essere un vescovo.

Prima di rendere pubblica la nomina di un vescovo o di un amministratore apostolico la Santa Sede informerà a titolo di cortesia e in forma riservata, il Presidente della Repubblica d'Albania tramite il ministro degli Esteri.

#### **Articolo 6**

Al fine di adempiere i doveri del suo ministero pastorale, il vescovo o l'amministratore apostolico ha il diritto di invitare in Albania sacerdoti, membri di congregazioni religiose o laici che non abbiano la cittadinanza albanese, e di sottoscrivere la richiesta di residenza e il permesso di lavoro da costoro rivolti alle autorità albanesi, in conformità alle leggi della Repubblica d'Albania.

Su formale richiesta del vescovo o dell'amministratore apostolico, verranno rilasciati un permesso di residenza e un permesso di lavoro finalizzati

all'esercizio del ministero pastorale dietro versamento di una tassa nominale, secondo le leggi e le disposizioni albanesi.

#### **Articolo 7**

la Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e di gestire scuole, cliniche e centri sociali propri, in conformità alle relative leggi della Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 8**

La Repubblica d'Albania ripristinerà le proprietà della Chiesa cattolica secondo le leggi albanesi e sosterrà la ri registrazione di esse a nome della Chiesa cattolica presso gli uffici competenti della Repubblica.

#### **Articolo 9**

In caso di questioni incerte, irrisolte o contese riferite alla Chiesa cattolica in Albania in generale o a specifiche comunità o istituzioni cattoliche, la Chiesa cattolica in Albania e l'autorità competente della Repubblica d'Albania costituiranno una commissione *ad hoc* con il compito di trovare soluzioni accettabili da ambo le parti.

#### **Articolo 10**

Qualora sorgessero in futuro difficoltà a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione di queste norme, la Santa Sede e la Repubblica d'Albania procederanno di comune accordo in vista di una soluzione amichevole.

#### **Articolo 11**

Questo accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell'adempimento, presso ciascuna parte, delle procedure interne necessarie perché entri in vigore.

Questo accordo verrà disdetto allorché una parte notificherà all'altra Parte la sua decisione per iscritto. L'accordo non avrà più vigore dopo 90 giorni dalla data di notificazione.

#### **14. LEGGE N. 9365 DEL 31 MARZO 2005**

### ***SULLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DELLA CAPACITÀ GIURIDICA DELLE PERSONE GIURIDICHE ECCLESIASTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA***

#### **CAPITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **L'oggetto della legge**

Questa legge contiene le disposizioni normative sulle procedure di riconoscimento della capacità giuridica delle persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica nella Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 2**

#### **I soggetti della legge**

I soggetti di questa legge sono le persone giuridiche ecclesiastiche ( gli enti o le

istituzioni religiose della Chiesa Cattolica nella Repubblica d'Albania), fondate dall'autorità ecclesiastica competente, in conformità al Diritto Canonico.

## CAPITOLO II

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 3

#### **Il Principio dell'indipendenza dallo Stato**

Le persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica nella Repubblica d'Albania esercitano la propria attività in modo indipendente dagli organi statali in conformità alla legislazione albanese in vigore.

#### Articolo 4

#### **I diritti e gli obblighi**

Le persone giuridiche ecclesiastiche godono di tutti i diritti e adempiono tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni del Codice Civile e negli altri atti legali in vigore per tutte le persone giuridiche.

## CAPITOLO III

### LE PERSONE GIURIDICHE ECCLESIASTICHE

#### Articolo 5

#### **La forma delle persone giuridiche ecclesiastiche**

La costituzione, la struttura, l'organizzazione, l'oggetto dell'attività, l'amministrazione, la modifica e i modi di estinzione delle persone giuridiche ecclesiastiche si realizzano in conformità al Diritto Canonico e a questa legge.

## Articolo 6

### **Il riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche ecclesiastiche e la loro registrazione.**

Le persone giuridiche ecclesiastiche, i soggetti di questa legge, vengono riconosciute come persone giuridiche dal Tribunale di Primo Grado, di Tirana, in base ai seguenti documenti:

la richiesta di riconoscimento giuridico dal rappresentante legale della persona giuridica ecclesiastica;

l'atto di costituzione della persona giuridica ecclesiastica dall'autorità competente ecclesiastica, in conformità al Diritto Canonico, e dove viene stabilita, la sede, la natura e l'oggetto dell'attività;

Lo statuto della persona giuridica ecclesiastica, secondo il diritto Canonico, dove si stabilisce il rappresentante legale, i suoi obblighi e competenze, le fonti di finanziamento e il modo di estinzione della persona giuridica ecclesiastica previste negli statuti di ciascuno.

Il Tribunale di Primo Grado, di Tirana, entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta e della sopraelencata documentazione, riconosce la persona giuridica ecclesiastica e la sua registrazione, emanando apposita decisione.

## Articolo 7

### **La registrazione presso gli organi fiscali**



In seguito alla fine delle procedure di registrazione in tribunale, le persone giuridiche ecclesiastiche provvedono alla registrazione negli organi fiscali, in conformità alla legislazione in materia.

#### Articolo 8

### **La durata e la competenza territoriale delle persone giuridiche ecclesiali**

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono esercitare la loro attività per un tempo indeterminato e questa attività può estendersi in tutto il territorio della Repubblica d'Albania.

#### Articolo 9

### **Lo status giuridico e fiscale**

Le persone giuridiche ecclesiastiche non hanno scopi di lucro e nell'esercitare la loro attività godono di tutti i diritti e le agevolazioni fiscali, così come adempiono agli obblighi legali, così come tutte le persone giuridiche senza scopi di lucro, previste dalla legislazione in vigore.

#### Articolo 10

### **Le licenze**

Le persone giuridiche ecclesiastiche, ad eccezione della loro attività religiosa, hanno il diritto di sviluppare anche altre attività, nel campo dell'istruzione, sociale e della sanità, in conformità alla legislazione albanese in materia di licenze o relativa autorizzazione.

**CAPITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI PROVVISORIE**

**ARTICOLO 11**

**Il riconoscimento della capacità giuridica delle persone giuridiche  
ecclesiastiche, che non hanno capacità giuridica o che sono state registrate  
come organizzazioni senza fini di lucro**

Per ottenere il riconoscimento della capacità giuridica, le persone giuridiche ecclesiastiche, presenti nella Repubblica d'Albania, costituite dall'organo competente ecclesiastico, in conformità al Diritto Canonico, che non godono di capacità giuridica, così come le persone registrate come organizzazioni senza fini di lucro precedentemente all'emanazione di questa legge devono, entro 2 anni dal giorno dell'entrata in vigore di questa legge, presentare al tribunale la documentazione richiesta dall'articolo 6 di questa legge.

Articolo 12

**L'entrata in vigore**

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**15. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'ALBANIA E LA SANTA  
SEDE "SU ALCUNE QUESTIONI ECONOMICHE" DEL 3 DICEMBRE**

**2007**

**( ENTRATO IN VIGORE CON LA LEGGE N. 9865 DEL 31 GENNAIO  
2008)**

“La Repubblica d’Albania e la Santa Sede con la volontà comune di rafforzare le relazioni reciproche, con riferimento ai principi conosciuti a livello internazionale della libertà di coscienza e di religione, valutando il contributo importante sociale, morale e storico della Chiesa cattolica in Albania, concordano sul bisogno di concludere un accordo per regolare al meglio alcune questioni di natura economica e delle imposte”

Le parti concludono quanto segue:

#### Articolo 1

La Repubblica d’Albania garantisce il diritto riconosciuto alla Chiesa Cattolica d’Albania di possedere ed amministrare in modo indipendente beni e fonti economiche necessari per lo sviluppo della sua missione.

#### Articolo 2

La Chiesa Cattolica liberalmente può assicurare e ricevere aiuti materiali e finanziari da fedeli o donatori, anche dall’estero. Essa può organizzare la raccolta di fondi pubblici e può chiedere la carità, qualora servisse per lo sviluppo della sua missione. Le sovvenzioni finanziarie di ogni tipo o altre fonti legali di reddito, come le donazioni materiali, destinati alla realizzazione della propria missione, non saranno sottoposti a nessun tipo di tassa o imposta.

#### Articolo 3

Sono escluse dalla tassa sull’edificio , gli edifici in proprietà o in uso alla Chiesa Cattolica, degli enti e delle sue istituzioni previste nel codice del Diritto

Canonico, fondato dall'autorità competente ecclesiastica o riconosciute come organizzazioni senza fini di lucro della Chiesa Cattolica e registrate presso gli organi competenti statali albanesi nei casi in cui vengano utilizzate per esercitare il culto, la direzione e l'amministrazione ecclesiastica, così come abitazione per i pastori di culto e del personale religioso o laico a servizio della Chiesa.

#### Articolo 4

Le esclusioni previste dall'articolo 3 di questo accordo non si applicano nel caso in cui gli edifici nominati, verranno utilizzati per attività con scopi di lucro. In questi casi si applicherà la legislazione in vigore tenendo presenti le tariffe stabilite dagli organi dell'amministrazione locale.

#### Articolo 5

Per gli edifici in generale e gli edifici destinati all'attività educativa o scolastica, anche universitaria o post universitaria, sociale e sanitaria in proprietà o in uso degli enti previsti dall'articolo 3 di questo accordo, si applicherà la tariffa d'imposta prevista dagli organi dell'amministrazione locale, la quale non sarà più elevata dalla tariffa prevista per le altre organizzazioni senza scopo di lucro che sviluppano la stessa attività, calcolando solo la superficie dell'ambiente nel quale si svolge l'attività prevista.

#### Articolo 6

Le proprietà mobili ed immobili in proprietà alla Chiesa Cattolica o ai suoi enti, usati per scopi di lucro, di direzione e di amministrazione ecclesiastica, l'attività pastorale, umanitaria e di carità, la formazione degli ecclesiastici, così come l'abitazione dei pastori di culto e del personale religioso e laico in servizio alla Chiesa saranno esclusi dal pagamento della tassa di successione e del passaggio di proprietà, in caso di donazioni tramite la Chiesa cattolica e dei suoi enti, o attraverso gli enti previsti nell'articolo 3 di questo Accordo. La destinazione dei beni soprannominati verrà provata con atto notarile pertinente.

#### Articolo 7

Vengono esclusi dall'obbligo del versamento di contributi per l'assicurazione sociale e sanitaria i pastori di culto e il personale religioso e laico in servizio alla Chiesa, con nazionalità straniera, regolarmente residenti in Albania, i quali non percepiscono nessun reddito o rimborso per l'esercizio della loro attività in servizio della Chiesa, anche in qualità di fondatori dirigenti o rappresentanti legali degli enti o istituzioni previste all'articolo 3 di questo Accordo e che hanno versato in precedenza i suddetti contributi nel paese d'origine. Ai soggetti soprannominati spetta l'obbligo di provare quanto detto con documentazione presso gli organi competenti.

#### Articolo 8

Le persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica, previste dal Codice di Diritto Canonico e riconosciute dall'autorità competente ecclesiastica e

registrate presso gli organi locali pertinenti, con riguardo alla loro attività di carattere istituzionale come l'esercizio di culto, la direzione e l'amministrazione ecclesiastica, l'attività pastorale, umanitaria e la carità, la formazione degli ecclesiastici, l'insegnamento della teologia e delle altre scienze ecclesiastiche, non sono obbligate a tenere i registri contabili e ad assoggettarsi agli altri *standarts* amministrativi previsti dalla legge e dagli atti amministrativi in vigore.

Di conseguenza, per queste attività, loro non sono obbligati a presentare il bilancio contabile annuale presso gli organi statali competenti e nemmeno depositarli presso gli organismi statali previsti dalla legislazione in vigore.

#### Articolo 9

In caso di questioni incerte, irrisolte e contese che hanno a che fare con la Chiesa Cattolica in Albania e con i suoi Enti ed Istituzioni, così anche con persone giuridiche religiose o riconosciute come organizzazioni senza fini di lucro della Chiesa Cattolica e registrate presso gli organi statali albanesi competenti; la Chiesa Cattolica in Albania e l'autorità competente nella Repubblica d' Albania costituiscono una commissione bilaterale *ad-hoc*, con l'obbligo di trovare una soluzione adeguata ad entrambe le parti.

#### Articolo 10

Nel caso in cui nel futuro, per cause o circostanze diverse, si renderà necessaria la regolamentazione di altre questioni di natura economica e delle

imposte non previste in questo Accordo, le Parti firmatarie concorderanno per stipulare altri Accordi aggiuntivi.

#### Articolo 11

Questo accordo entrerà in vigore al momento dell'avviso reciproco sull'adempimento da entrambe le Parti delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore.

Questo accordo sarà sciolto se una delle Parti notificherà all'altra, la sua decisione scritta.

L'Accordo cesserà di esistere dopo 90 giorni dal giorno della notifica.

### **16. LEGGE N. 10058 DEL 22 GENNAIO 2009**

#### **SULLA RATIFICA DEGLI “ACCORDI TRA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA E LA KRYEGJYSHATA MONDIALE BEKTASHIANA SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE RELAZIONI RECIPROCPHE”**

In conformità agli articoli 10.5, 78 e 83.1 della Costituzione, su proposta del

Consiglio dei Ministri,

#### IL PARLAMENTO

Della Repubblica d'Albania

HA DECISO:

#### Articolo 1

Viene ratificato “ L’accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la *Kryegjyshata* Mondiale *Bektashiana* sulla regolamentazione delle relazioni reciproche”, secondo il testo allegato a questa legge.

## Articolo 2

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## ACCORDO

### **TRA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA E *KRYEGJYSHATA* MONDIALE *BEKTASHIANA* PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RELAZIONI RECIPROCHE**

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la *Kryegjyshata* Mondiale dei bektashi, basate nel principio della libertà di coscienza e di religione sancite negli articoli 10 e 24 della Costituzione della Repubblica d’Albania, in accordi internazionali ratificati con legge, così come nelle altre leggi in vigore (in seguito a seconda del caso saranno citate la Costituzione, le leggi e/o la legislazione in vigore), stipulano il seguente accordo (in seguito sarà citato “l’Accordo”).

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### **L’oggetto**



Questo accordo regola le questioni delle relazioni e della collaborazione tra lo Stato albanese e la Kryegjyshata Mondiale Bektashiana nel bene di ciascuno e di tutti, in base ai principi costituzionali che garantiscono la libertà di manifestare ed esercitare la libertà religiosa, così come il desiderio comune di rafforzare e sviluppare le relazioni reciproche.

## Articolo 2

### **Il significato**

La *Kryegjyshata Mondiale Bektashiana* è l'organizzazione degli individui che manifestano ed esprimono le stesse convinzioni e confessioni religiose e sono registrate nei appositi registri delle comunità.

## Articolo 3

### **Lo scopo**

Lo scopo di questo accordo è:

- a) di garantire la realizzazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi in vigore riguardanti la libertà di coscienza e di religione;
- b) di riconoscere e garantire il rispetto dei diritti della Kryegjyshata Mondiale dei Bektashi, delle istituzioni e delle sue strutture, così come delle persone giuridiche fondate da essa, per sviluppare liberamente la sua missione religiosa, educativa e caritativa;
- c) Di riconoscere e garantire l'intoccabilità delle istituzioni di culto, per il tempo che la loro attività non contrasta con l'esercizio della libertà di

coscienza e di religione, così come con la Costituzione e le leggi in vigore;

- d) Di garantire la libertà dell'individuo nella scelta o nella conversione religiosa, di manifestarla individualmente o collettivamente nelle istituzioni religiose o al loro esterno, attraverso il culto, l'istruzione, le pratiche e l'esercizio dei riti religiosi;
- e) di assicurare la libertà dell'individuo di non essere impedito o obbligato a partecipare nella *Kryegjyshata Mondiale Bektashiana*, o partecipare nelle pratiche, riti e nelle sue strutture direttive.

Tramite questo Accordo, le parti si impegnano nell'assicurazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questa libertà non può essere assoggettata a limiti diversi, da quelli previsti dalla legge, che costituiscono le misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine pubblico, dello Stato, della salute e della morale pubblica, o per la difesa degli diritti e libertà del prossimo.

#### Articolo 4

##### **L'applicazione dell'accordo**

1. Questo Accordo estende i suoi effetti su tutti gli organi e le istituzioni statali che hanno a che fare con la religione, *Kryegjyshata Mondiale dei Bektashi*, così come le altre istituzioni e le altre persone giuridiche fondate dalla *Kryegjyshata Mondiale Bektashiana*.

2. Gli individui o le loro aggregazioni approfittano dei diritti previsti da questo Accordo, quando partecipano nella Kryegjyshata Mondiale Bektashiana o nelle sue pratiche.

#### Articolo 5

##### **Principi Generali**

1. Lo Stato rispetta e difende la convivenza religiosa.
2. *Kryegjyshata Mondiale Bektashiana* ha il diritto di organizzarsi e realizzare la propria missione indipendentemente dallo Stato, rispettando il principio della laicità dello Stato, la Costituzione e le leggi in vigore.

#### Articolo 6

##### **La coordinazione con gli organi statali**

1. Il Comitato Statale per i Culti rappresenta lo Stato nelle relazioni reciproche con la *Kryegjyshata Mondiale Bektashiana*, la quale collabora con il Comitato per la realizzazione della comunicazione attiva della comunità con gli organi e le istituzioni statali.
2. Nelle relazioni con gli organi e le istituzioni statali, la *Kryegjyshata Mondiale Bektashiana* viene rappresentata dagli organi stabiliti da essa, ed usa il proprio timbro e i propri segni identificativi.

## CAPITOLO II

### L'ORGANIZZAZIONE E LA PERSONALITA' GIURIDICA DELLA COMUNITA' RELIGIOSA

## Articolo 7

### **La comunità religiosa e le persone giuridiche**

1. Lo Stato riconosce e rispetta la personalità giuridica della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana registrata in conformità alla legislazione albanese in vigore e con questo Accordo, così come in tutte le attività correnti attuate da essa, se non contrastano con la Costituzione e la legislazione.
2. Lo Stato albanese riconosce e tutela i diritti dell'attività della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana.
3. La Kryegjyshata Mondiale Bektashiana ha la sede a Tirana, la capitale della Repubblica albanese.
4. Kryegjyshata Mondiale Bektashiana è organizzata in base al suo statuto, approvato con sentenza del Tribunale di Primo Grado di Tirana. Essa ha le sue succursali entro e fuori dai confini della Repubblica d'Albania, le quali vengono dirette dalla Kryegjyshata Mondiale Bektashiana, il capo della quale è il Kryegjysh Mondiale.
5. La costituzione, la struttura, l'organizzazione, l'oggetto dell'attività, l'amministrazione, la regolamentazione e l'estinzione della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana come persona giuridica viene realizzato in conformità alle regole e alle tradizioni della Kryegjyshata, con questo Accordo e con la legislazione in vigore.
6. Lo Stato riconosce alla Kryegjyshata Mondiale Bektashiana il diritto di

creare istituzioni e strutture a carattere religioso e non religioso, le quali acquisiscono o hanno lo status di persona giuridica in conformità alla legislazione in vigore.

7. Le istituzioni e le strutture fondate dalla K.M.B.( Kryegjyshata Mondiale Bektashiana), possono esercitare ogni tipo di attività a carattere sociale, d'istruzione, sanitaria ed economica, in conformità con le regole della K.M.B., così come con la legislazione in vigore, che regola tra l'altro anche l'acquisizione delle licenze e degli altri permessi relativi.

8. La K.M.B, di sua libera volontà, può costituire aggregazioni religiose, tramite l'unione di due o più comunità, allo scopo di realizzare gli scopi comuni. Queste aggregazioni, anche se non vengono registrate come persone giuridiche, vengono riconosciute dallo Stato in seguito al deposito dell'atto della loro costituzione, presso il Comitato Statale dei Culti.

9. La K.M.B., così come tutte le altre organizzazioni create per l'esercizio della sua attività, in tutte le forme legali della loro organizzazione, sono persone giuridiche senza fini lucrativi.

#### Articolo 8

##### **La personalità giuridica della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana**

1. La K.M.B. viene riconosciuta come persona giuridica con decisione del Tribunale della Circostrizione di Tirana, basata nella seguente documentazione.

- a) la richiesta per la registrazione della persona giuridica, presentata dal legale rappresentante della K.M.B.;
  - b) l'atto di costituzione della persona giuridica, firmato dal rappresentante della K.M.B., secondo le sue regole, dove, tra l'altro, si stabilisce la sede, la natura e l'oggetto dell'attività;
  - c) Lo Statuto della persona giuridica, secondo le regole della K.M.B., dove, tra l'altro, si stabilisce la struttura dell'organizzazione della Kryegjyshata, gli organi, i dirigenti e i funzionari, così come il modo della loro nomina ed elezione, i suoi legali rappresentanti, gli obblighi e le competenze relative, le fonti di finanziamento e i modi di estinzione della persona giuridica.
  - d) Il parere emesso dal Comitato Statale per i Culti, il quale conferma il riconoscimento della missione religiosa del richiedente.
2. Il Tribunale della Circostrizione di Tirana, entro 30 giorni dal giorno dipresentazione della richiesta, accompagnata dalla documentazione sopraelencata, effettua il riconoscimento della persona giuridica, attraverso apposita sentenza.

## Articolo 9

### **Il termine e il territorio dell'attività delle persone giuridiche delle comunità religiose**

La K.M.B. e le persone giuridiche da essa create, possono esercitare la loro attività per un tempo indefinito, in una parte o in tutto il territorio, così come

per l'esercizio della libertà religiosa degli albanesi che vivono fuori dei confini della Repubblica d'Albania, secondo la scelta propria della comunità.

La K.M.B. accetta l'obbligo previsto nel proprio statuto e la regolamentazione interna che entro il territorio della Repubblica d'Albania, i servizi religiosi vengano fatte in lingua albanese, così come i suoi titolari scelti per dirigere la comunità entro il territorio della Repubblica d'Albania siano di nazionalità albanese e con morale di amore per la patria.

#### Articolo 10

### **I principi dell'organizzazione e dell'attività della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana**

1. Le parti si impegnano a rispettare i principi costituzionali sui quali si fonda quest'Accordo e lavoreranno insieme in attuazione della legislazione albanese in vigore.
2. Lo Stato rispetta l'indipendenza della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana per organizzarsi ed esercitare la propria attività, così come per amministrare le ricchezze che possiede, in base ai principi, le regole, le tradizioni (canoni) ed il suo statuto.
3. I principi, le regole, i canoni e lo statuto della K.M.B. e la sua attività rispettano gli interessi nazionali, la convivenza e la tolleranza religiosa tra le comunità religiose in Albania.

#### Articolo 11

## **L'organizzazione della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana**

1. Nelle relazioni con gli organi, le istituzioni, e le altre organizzazioni laiche o religiose, entro o fuori dal Paese, i fedeli della K.M.B. vengono rappresentati dagli organi, funzionari e i dirigenti formati, nominati o eletti in conformità allo statuto.
2. La K.M.B ha il diritto di formare i suoi organi, di nominare i funzionari e i dirigenti in modo indipendente, in conformità alle disposizioni previste nel suo statuto. Il titolare della Kryegjyshata si nomina secondo le procedure e i criteri previsti nello statuto della K.M.B.
3. Prima della pubblicazione del titolare nominato, e dei cambiamenti nelle sue strutture dirigenti, la K.M.B. dà avviso al Comitato Statale dei Culti.
4. Ai funzionari, ai dirigenti e agli organi della K.M.B viene garantita piena libertà nell'esercizio dell'attività religiosa, organizzativa e amministrativa, in conformità agli atti della Kryegjyshata, per quanto questa attività non contrasta con l'ordine costituzionale e legale.

### Articolo 12

#### **Le relazioni con le comunità religiose straniere**

1. K.M.B. ha il diritto di creare e mantenere contatti con comunità religiose di un altro Paese o internazionali, di prendere parte nelle loro attività religiose e caritative, per quando questi contatti non contrastano con l'ordine interno costituzionale.



2. La K.M.B. ha il diritto di approfittare del sostegno finanziario e/o materiale da enti e/o da individui stranieri, in quanto questo sostegno non contrasti con questo Accordo e la legislazione in vigore.

### CAPITOLO III

#### LO STATUTO FINANZIARIO

##### Articolo 13

##### **Il sostegno finanziario o materiale statale**

1. Lo Stato albanese può dare alla K.M.B., o ai soggetti giuridici da essa fondati, sostegno finanziario o materiale.
2. Le modalità e i criteri per l'assicurazione di questo sostegno finanziario devono essere previsti con una legge speciale per il sostegno finanziario dal Bilancio dello Stato per le religioni.

##### Articolo 14

##### **La registrazione presso gli organi fiscali**

La K.M.B., così come le sue persone giuridiche, devono essere registrate negli organi fiscali, come ogni persona giuridica senza fini di lucro, in conformità alla legislazione in vigore.

##### Articolo 15

##### **Lo status giuridico e fiscale**

1. Le persone giuridiche della K.M.B. adempiono a tutti gli obblighi legali previsti per tutte le persone giuridiche senza fini di lucro.

2. Si escludono da tutti i tipi di imposta:

a) Le sovvenzioni finanziarie di ogni tipo e ogni altra risorsa legale, così come le donazioni materiali destinate alla realizzazione della propria missione, quando queste risorse o donazioni non vengono utilizzate a scopi di lucro dagli organizzatori.

b) La costruzione di nuovi oggetti, edifici di proprietà o in uso della K.M.B., o delle persone giuridiche da essa fondate e registrate presso gli organi competenti statali, nei casi in cui esse vengano usate senza fini di lucro nell'esercizio del credo, direzione ed amministrazione religiosa, l'attività pastorale, umanitaria e caritativa, la formazione dei chierici, l'insegnamento della teologia e delle altre scienze religiose, così come il personale religioso e laico in servizio della K.M.B.

c) La tassa dell'eredità o del passaggio di proprietà nel processo della registrazione dei beni mobili ed immobili, i quali vengono donati alla K.M.B., o quando passano tra gli enti della stessa comunità Bektashiana.

3. Le Persone giuridiche fondate dalla K.M.B., che non hanno la capacità giuridica o non sono state registrate come organizzazioni senza fini di lucro prima della ratifica di questo Accordo, godono del diritto di registrarsi presso il Tribunale della Circoscrizione di Tirana, secondo l'articolo 8 di questo Accordo, entro 2 anni dall'entrata in vigore di questo accordo.

4. Si escludono dall'obbligo di versamento dei contributi per l'assicurazione

sociale e sanitaria il personale religioso e laico in servizio della Kryegjyshata Mondiale Bektashiana, di nazionalità straniera, con residenza regolare in Albania, i quali non fruiscono di nessun reddito o risarcimento nel compimento della loro attività ed hanno versato questi contributi nei Paesi d'origine.

La K.M.B., per i suoi dipendenti chierici e laici, come categoria professionale speciale, ha il diritto di ridimensionamento differenziato del livello della retribuzione, per effetto dei contributi dell'assicurazione sociale e sanitaria e delle tasse sui redditi della persona.

5. Per l'attività a carattere istituzionale, come: l'esercizio del culto, la direzione e l'amministrazione della comunità, l'attività religiosa, umanitaria e caritativa, la formazione del clero, l'insegnamento della teologia e delle scienze religiose, la K.M.B. e le persone giuridiche da essa fondate, non sono obbligate a tenere il registro contabile ed a sottostare agli standard amministrativi previsti da atti legislativi e sub-legislativi in vigore su questa questione. Di conseguenza, per queste attività esse non hanno l'obbligo di presentare il bilancio contabile annuale presso gli organi competenti statali e nemmeno depositarlo presso gli organismi statali stabiliti dalla legislazione in vigore.

## CAPITOLO IV

### LA COLLABORAZIONE PER IL BENE DEI CITTADINI

## Articolo 16

### **Le feste religiose**

1. I giorni delle feste religiose che saranno giorni di riposo si decidono con legge. La K.M.B. può proporre le feste religiose, che secondo il suo parere, possono essere considerate come giorni di riposo.

2. La K.M.B., in conformità ai bisogni religiosi dei credenti, ha il diritto di stabilire anche altre festività oltre a quelle considerate dalla legge come feste ufficiali, le quali non sono obbligatorie per il settore statale pubblico e privato.

## Articolo 17

### **Le istituzioni educative e d'istruzione della Kryegjyshata Mondiale**

#### **Bektashiana**

1. La K.M.B. ha il diritto, in conformità con i criteri previsti dalla legislazione in vigore, di fondare e amministrare istituzioni educative e d'istruzione a tutti i livelli.

2. Lo Stato e la K.M.B. si impegnano a garantire il diritto degli individui ad essere istruiti senza nessuna distinzione, inclusa l'istruzione religiosa, rispettando il diritto dei genitori di assicurare l'educazione dei bambini in conformità alle loro convinzioni.

3. Lo Stato riconosce il valore dei documenti rilasciati dalle istituzioni d'istruzione religiosa, secondo i criteri previsti dalla legislazione in vigore per l'istruzione.

4. Durante lo svolgimento dell'insegnamento, lo Stato e la K.M.B. si impegnano affinché l'istruzione dei bambini si basi sui diritti dell'uomo e i principi democratici, si diriga alla preparazione dei bambini per una vita responsabile in una società libera, nello spirito dell'intesa, la pace, la tolleranza, l'eguaglianza di genere e la fratellanza tra le persone, i gruppi etnici, nazionali e religiosi, o delle persone con altra origine, contrastando il razzismo e il fanatismo.

#### Articolo 18

##### **Lo svolgimento dell'attività sociale**

La K.M.B. ha il diritto di esercitare attività sociale a carattere economico, educativo e sanitario. Questo diritto include anche la creazione dei luoghi sociali adeguati, in conformità alla legislazione in vigore.

#### Articolo 19

##### **Le organizzazioni di beneficenza**

La K.M.B. può fondare organizzazioni di beneficenza, rispettando le regole generali e la legislazione in vigore.

#### Articolo 20

##### **La libertà di espressione e il diritto all'informazione**

1. Lo Stato e la K.M.B. riconoscono ed accettano i mezzi di informazione pubblica come elemento importante per la tutela della libertà di espressione e di coscienza.

2. La K.M.B. ha il diritto di esprimere e diffondere le proprie convinzioni attraverso i mezzi di comunicazione pubblica, i media scritti e quelli visivi, e in ogni altra forma riconosciuta o che si riconoscerà nel futuro.
3. La K.M.B. ha il diritto di fondare strutture di comunicazione pubblica in conformità alla legislazione in vigore. In ogni caso, il messaggio dato attraverso i mezzi di comunicazione di massa non deve contenere idee che violano l'ordine costituzionale, la tolleranza religiosa, o che discriminano e incitano conflitti tra le religioni.
4. La K.M.B. ha il diritto di esprimersi attraverso i mezzi di comunicazione e dell'informazione pubblica.
5. Il Comitato Statale per i Culti collabora con la K. M.B. per ragioni di studio ed informative.

#### Articolo 21

##### **Gli oggetti di culto**

1. Gli edifici e gli oggetti che servono allo svolgimento delle cerimonie religiose vengono considerate santi dalla K.M.B. L'intervento delle autorità in essi è proibita, ad eccezione dei casi in cui l'intervento è richiesto in attuazione di una sentenza del tribunale o titolo esecutivo, o in caso di minaccia di un pericolo imminente.
2. L'inviolabilità dello spazio pubblico è garantita dallo Stato.
3. Gli organi competenti statali, in collaborazione con la K.M.B, stabiliscono il

posto per la costruzione dei nuovi oggetti di culto, in conformità ai piani regolatori dell'urbanistica ed ai criteri previsti dalla legge "Sull'urbanistica".

## CAPITOLO V

### LE QUESTIONI DI PROPRIETA'

#### Articolo 22

#### **Il diritto di proprietà**

1. Lo Stato riconosce alla K.M.B. il diritto di proprietà su beni mobili ed immobili.
2. Lo Stato restituirà e compenserà alla K.M.B. tutte le proprietà, con precedenza degli oggetti di culto oramai riconosciuti da tutti, i quali sono stati per secoli centri spirituali e culturali della comunità bektashiana e costituiscono la storia di questa comunità, come oggetti di culto oramai riconosciuti da tutti, luoghi santi, beni di culto e i suoi archivi confiscati dal regime comunista.
3. Nel caso in cui gli oggetti di culto della Comunità Bektashiana non siano registrati negli uffici della registrazione della proprietà immobiliare, l'Agenzia della Restituzione e della Compensazione della Proprietà, proverà la proprietà attraverso i documenti dell'Archivio Centrale dello Stato.

#### Articolo 23

#### **La tutela della successione culturale religiosa**

1. La Repubblica d'Albania riconosce l'eredità morale e di proprietà della confessione bektashiana.

2. Gli oggetti di culto che hanno lo status del monumento di cultura, vengono restituiti in proprietà ed uso alla K.M.B. e per ogni possibile intervento l'Istituto dei Monumenti della Cultura collaborerà con essa.
3. Lo Stato può prendere in uso un oggetto di culto solo per bisogni e interessi superiori e dopo aver acquisito preliminarmente il consenso della K.M.B.
4. Il Consiglio dei Ministri, basandosi anche sul parere della comunità, coordina gli sforzi nel futuro per evidenziare, valutare e tutelare le proprietà culturali, così come gli edifici di culto della K.M.B., le quali tramandano valori della cultura nazionale materiale e spirituale.
5. Lo Stato permette l'esercizio dell'attività religiosa in un oggetto di culto che costituisce eredità culturale nazionale, in conformità alla legislazione in vigore.

## CAPITOLO VI

### DISPOSIZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE

#### Articolo 24

##### **La soluzione delle controversie**

1. L'interpretazione e l'attuazione di quest'Accordo, così come la soluzione delle questioni discutibili vengono fatte sulla base dell'intesa tra le parti.
2. Le variazioni a questo Accordo possono essere fatte con comprensione tra le parti.
3. Per tutte le questioni comuni nelle quali vi saranno pareri contrastanti, la K.M.B. e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania cercheranno una



posizione comune, accettando l'intermediazione del Comitato Statale per i culti per la soluzione concorde.

#### Articolo 25

#### **Disposizione finale**

1. Lo Stato riconosce il diritto della K.M.B. di stipulare accordi speciali per l'attuazione di questo Accordo.
2. Questo Accordo serve come atto base per la sottoscrizione di accordi speciali, con la K.M.B, che verranno ratificati dal Parlamento.
3. Gli accordi speciali che vengono stipulati con la K.M.B. in base a questo Accordo, vengono registrati in conformità alla legislazione in vigore.
4. La K.M.B. può ritirarsi da questo Accordo tramite la denuncia dell'Accordo ratificato dal Parlamento.

Tirana, 24 Ottobre 2008

## BIBLIOGRAFIA

**AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE**, “*Historia e popullit Shqiptar I – Iliret, Mesjeta, Shqiperia nen Perandorine Osmane, gjate Shek. XVI-Vitet 20 te Shek. XIX*”, Botimet Toena, Tirana 2002 [ La Storia del popolo albanese I, Gli Illiri, Il Medioevo, L’Albania sotto l’Impero Ottomano, dal Secolo XVI-agli anni Venti del Secolo XIX ].

**AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE**, “*Historia e Popullit Shqiptar II- Rilindja Kombetare- Vitet 30 te Shek. XIX-1912*”, Botimet Toena, Tirana 2002 [ La storia del popolo albanese II, Il Rinascimento nazionale, Gli anni Trenta del Secolo XIX-1912].

**AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE**, “*Historia e popullit Shqiptar III- Periudha e pavarise, 28 Nentor 1912 – 7 Prill 1939*”, Botimet Toena, Tirane 2007. [ La Storia del popolo albanese, III, Il Periodo dell’Indipendenza, 28 Novembre 1912- 7 Aprile 1939].

**AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE**, “*Historia e popullit shqiptar IV- Shqiptaret gjate luftes se dyte boterore dhe pas saj-1939-1990*”, Botimet Toena, Tirane 2009. [ La Storia del popolo albanese, IV, Gli albanesi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale].

**ANASTASI A.**, “*Liria e besimit fetar ne kushtetuten e Shqiperise*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e

Njeriut, Tirane 2004, pp. 205-215. [ La libertà religiosa nella Costituzione albanese ].

**BEJA F.**, *“Rregullimi ligjor i pershtatshem eshte nje domosdoshmeri per harmonizimin e marredhenieve nderfetare me shtetin”*, in *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 199-204. [ La disciplina legale adeguata è indispensabile per armonizzare i rapporti delle religioni con lo Stato, in vedi sopra].

**BERTOLINO R.** *L’obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione*, Torino, 1994.

**CLAYER N.**, *“Zoti ne “Vendin e Mercedeseve”*. Komunitet fetar ne Shqiperi prej vitit 1990, Parigi 2001.[Dio nel “Paese dei Mercedes”. La comunità religiosa in Albania dall’anno 1990]

**CIMBALO G.**, *I rapporti tra lo Stato e le comunità religiose in Albania*, in Stato e Chiesa ( Rivista telematica), maggio 2010.

**CIMBALO G.**, *“Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell’Est Europeo”*, in *La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa Costituzionale e diritto vigente*, a cura di G. Leziroli, Cosenza 2009, p.143 e ss.

**CIMBALO G.**, *“L’Albania apre gli accordi di collaborazione con i “nuovi culti”*, in Stato e Chiesa (Rivista telematica ), ottobre 2011.

**DAMMACCO G.**, *“Confessioni religiose e società nell’Albania contemporanea”*, in R.Coppola (a cura), *“Incontro tra canoni d’oriente ed occidente”*, 2, Bari, Cacucci, 1994, pp. 647-661.

**DAMMACCO G.**, *“Diritti e libertà dell’uomo nell’Albania democratica”*, in V. Parlato-Giovanni Battista Varnier (a cura), *“Principio pattizio e realtà religiose minoritarie”*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 385-399.

**DAMMACCO G.** *“Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo”*, Bari, Cacucci, 2000, pp 150-162.

**DAMMACCO G.** *“Costituzione, processo democratico e libertà religiosa nei Balcani”*, in M. Tedeschi, (a cura), *“La Libertà religiosa”*, Tomo III, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 932-971.

**DAMMACCO G.**, *“Libertà di religione, pluralismo confessionale e ordinamento democratico nella costituzione albanese”*, in *“Kushtetuta e re shqiptare, sfida e se ardhmes euroatlantike te Shqiperise”*, **KRISAFI K., AUBER G., ORDOLLI S.**, (a cura), Luarasi, Tirana 2002.

**DAMMACCO G.**, *Nota alla vigente legge albanese sugli Enti Ecclesiastici*, in *Iura Orientalia II*, 2005, pp. 52-60.

**DAMMACCO G.** *“Una Costituzione per l’Albania: da un’esperienza incompiuta un dramma annunciato”*, in **E. C. DEL RE**, *“Albania punto a capo”*, SEAM, Roma, 1997, pp. 190 – 203.

**DELL’ERBA N.**, *“Storia dell’Albania”*, Newton & Compton editori srl,

Roma, 1997.

**DURHAM COLE W.**, *“Feja, demokracia dhe politika e fazes kalimtare: rendesia e rregullave nderkombetare qe administrojne lirine e fese dhe te besimit ne nje bote pluraliste”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri - Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 69-91. [ La religione, la democrazia e la politica della fase di passaggio: l'importanza delle norme internazionali che regolano la libert  religiosa in un mondo pluralista].

**DOJA A.**, *“Bektashizmi ne Shqiperi, Histori politike e nje levizje fetare”*, DIIS, Tirane 2008 [Il Bektashismo in Albania, La storia politica di un movimento religioso].

**FRASHERI M.**, *“Historia e lashte e Shqiperise dhe e shqiptareve”*, Tirane 2000.

**FUGA A.**, *“Sjellja e Shqiptareve te sotem ndaj fese”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp.104-113. [ Il comportamento degli albanesi contemporanei nei confronti della religione, in vedi sopra].

**HAZIZAJ S.**, *“Korniza ligjore e ceshtjeve fetare ne shoqerine shqiptare”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e

Njeriut, Tirane 2004, pp. 179-183. [ La cornice legale dei casi religiosi nella società albanese, in vedi sopra].

**HOXHA G.**, *Il Protestantesimo, religione ufficiale in Albania*, Parajsa.com

**JACQUES E.**, “ *Shqiptaret. Historia e popullit shqiptar, nga lashtesia deri ne ditet e sotme*”, Ed. Karte & Pende, Tirane 1995. [Gli albanesi. La storia del popolo albanese dall’antichità ai giorni nostri].

**JAZEXHI O.**, “*The Bektashi Tarikah of Dervishes, The Bektashis in History*”, Algiers, 10 Settembre 2007 (www. Olsijazexhi.com/bektashi. Pdf)

**KADARE I.**, “Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejttat e Njeriut, Tirane 2004

**LUBONJA F.**, “*Feja dhe shqiptaria ne ditet e sotme*”, in Korrieri, maggio 2005, [ La religione e l’Albanesità nei giorni d’oggi].

**LUBONJA F.**, *La religione degli albanesi*, in Korrieri, gennaio 2006.

**LO GIACCO M. L.**, “*Diritto all’istruzione, pluralismo scolastico e libertà religiosa in Italia e in Albania*”, in *Diritto Ecclesiastico*, 2003, fasc. 2, pp.762-777.

**MALIQI SH.**, “*Relacionet mes religjionit dhe politikes ne shoqerite ne transicion*”, ne “Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejttat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 114-119. [ Le relazioni tra la religione e la

politica nella società in transizione].

**MOROZZO DELLA ROCCA R.**, “*Kombi dhe Feja ne Shqiperi (1920-1944)*”, Casa Editrice “Elena Gjika, Tirana [Nazione e religione in Albania” (1920-1944) ], Tradotto in Albanese da LUAN OMARI

**MOROZZO DELLA ROCCA R.**, “*Laicità e nazione nell’Albania contemporanea*”, in A. Riccardi (a cura), “*Il Mediterraneo nel Novecento. Religioni e Stati*”, San Paolo Ed., Cinisello Balsamo 1994, pp. 19-59.

**MOROZZO DELLA ROCCA R.**, “*Raportet nderfetare ne historine e shqiperise: e tashmja dhe e ardhmja*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 141-145.[I rapporti tra le religioni nella storia dell’Albania: il presente e il futuro, in vedi sopra].

**PAJA S.**, “*Shteti dhe feja, marreveshje historike pas 41 vjetesh*”, in Agon 15 Ottobre 2008 p. 8 [Lo Stato e la religione, accordi storici dopo 41 anni].

**PANO N.**, “*Feja ne Shqiperi: trashegimia e epokes komuniste*”, ne “*Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 146-160. [La religione in Albania: la successione dell’epoca comunista, in vedi sopra].

**PELUSHI J.**, “*Freedom*”, 14 Ottobre 2004, in [www.incommunion.org](http://www.incommunion.org)

**PEPA P.**, *“Pagine sulla dittatura. Il volto dei martiri albanesi”*, Ed. Rindertimi in collaborazione con *Ed Insieme*, Bari 1998.

**QESARI V.** *“Post-Scriptum per Diktaturen”*, Ed. Botimet Toena, Tirana 2004, [Post Scriptum sulla Dittatura]

**SANTORO R.**, *“Tutela dei beni culturali d’interesse religioso in Italia e in Albania”*, in *Diritto Ecclesiastico*, 2003, fasc. 2, pp. 841-850.

**SHKEMBI A.** *“Le religioni, lo Stato favorisce gli ortodossi”*, *Panorama* 9 Aprile 2008

**SIMON C.**, *“Albania, un mosaico di religioni”*, in *Civiltà Cattolica*, 19 Novembre 2005, n.3730, pp. 338-352

**SIMONI Z.**, *“Le persecuzioni della chiesa cattolica in Albania”, 1944-1990*, At Gjergj Fishta Shkoder 2000

**SINANI SH.**, *“Konvergjencia fetare tek Shqiptaret deri ne Mesjete”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 161-167. [ La convergenza religiosa degli albanesi fino al medioevo].

**SULSTAROVA E.**, *“Arratisje nga lindja: orientalizmi ne Shqiperi nga Naimi te Kadare”*, Globic Press 2006, [Scappando dall’est: l’orientalismo in Albania da Naim Frasherit a Ismail Kadare].

**SURROI V.**, *“Fete dhe civilizimet”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin*



*e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003*”, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 44-47 [Le religioni e le civiltà, in Le religioni e le civiltà nel nuovo millennio - il caso dell’Albania, 14-15 Novembre 2003].

**TRAJA K.**, *“Feja dhe e drejta si komponente te rendit social dhe te ndergjegjjes”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp. 183-198. [ La religione e il diritto come componenti dell’ordine sociale e della coscienza,].

**XHAFERRI A.**, *“Religjioni, politika, Shqiptaret”*, ne *“Fete dhe Qyteterimet ne Mijevjecarin e ri -Rasti i Shqiperise-Konference Nderkomtare, 14-15 Nentor 2003”*, Ed. Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Tirane 2004, pp.55-68 [ La religione, la politica, gli albanesi, in “Le Religioni e le civiltà nel nuovo millennio. Il caso dell’Albania ”. 14-15 Novembre 2003].

